

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

169° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	76
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	101
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	106
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	108
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	117
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	147
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	152
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	155
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	166
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	174
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	176
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	186

**Commissioni congiunte**

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	<i>Pag.</i>	74
--	-------------	----

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

**Commissione straordinaria**

Diritti umani.....	<i>Pag.</i>	194
--------------------	-------------	-----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	196
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	»	197
Schengen.....	»	199
Anagrafe tributaria .....	»	201
Sull'affare Telekom-Serbia.....	»	206

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	208
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	210
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	211
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	»	215

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	217
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

26ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

**Seguito della discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Magri (Regione Emilia-Romagna)**

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per il seguito della discussione dell'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna).

Dopo l'introduzione del PRESIDENTE, il quale ricorda che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Magri nella seduta del 20 febbraio 2002 ed ha iniziato la discussione dell'elezione contestata del senatore Magri nella seduta dell'11 aprile 2002, prende la parola il senatore FRAU, relatore per la Regione Emilia-Romagna, il quale illustra la relazione sull'esito dei lavori del Comitato per la revisione delle schede nulle e delle schede contenenti voti nulli e voti contestati dei collegi della Regione Emilia-Romagna nn. 6 e 10.

Dopo una richiesta di intervento dell'avvocato GIAMPAOLO per istanze preliminari – che però il PRESIDENTE invita a svolgere successivamente onde non alterare l'ordine degli interventi previsto dal Regolamento – ha la parola l'avvocato Giovanni PELLEGRINO, difensore del ricorrente Stefano Morselli.

Interviene quindi l'avvocato Giuseppe GIAMPAOLO, difensore del senatore Gianluigi Magri.

Dopo una breve replica dei difensori delle parti, prende la parola il senatore MAGRI.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

*(La seduta pubblica, sospesa alle ore 21,45, riprende alle ore 00,05).*

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della deliberazione adottata a maggioranza dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in seguito alla contestazione dell'elezione del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna) decisa dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella seduta del 20 febbraio 2002;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle schede;

ascoltati i difensori e le parti;

letti gli articoli 66 della Costituzione, 17 e 27 del Testo Unico 20 dicembre 1993, n. 533, 81 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 17 del Regolamento per la verifica dei poteri,

DELIBERA

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri».

*La seduta termina alle ore 00,10.*

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati**

**- voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio 2002.

Interviene in replica il sottosegretario BERSELLI, il quale dichiara la disponibilità del Governo a valutare con attenzione tutte le iniziative emendative dell'opposizione. In proposito, ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, erano state approvate alcune proposte emendative dell'opposizione e altre sono state recepite in emendamenti dello stesso Governo, che ha peraltro accolto numerosi ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo afferma quindi che intenzione dell'Esecutivo è di adeguare la legge n. 185 del 1990 all'Accordo quadro di Farnborough e non di stravolgerne i principi ispiratori. Ricorda peraltro che già il Governo presieduto dall'onorevole D'Alema aveva predisposto un'ini-

ziativa per modificare la normativa vigente in materia di commercio dei materiali di armamento, evidentemente avvertendo l'esigenza di una revisione della citata legge n. 185. Tale esigenza si pone con maggior forza dopo la conclusione dell'Accordo quadro del 2000.

Egli registra poi il mutato atteggiamento dell'opposizione, che, nel corso dell'esame in Commissione presso la Camera dei deputati, aveva inizialmente mostrato disponibilità a favorire l'approvazione del testo in oggetto, sia pure con l'introduzione di alcune modifiche. Successivamente, durante l'esame da parte dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, la predetta disponibilità era in parte venuta meno, pur continuando a manifestarsi posizioni non uniformi, tanto che autorevoli esponenti della opposizione non votarono contro il disegno di legge governativo. Al contrario, in Senato, l'atteggiamento dell'opposizione appare radicalmente diverso, avendo proposto lo stralcio degli articoli concernenti la modifica della legge n. 185 ed avendo presentato numerosi emendamenti di natura chiaramente ostruzionistica, diretti cioè non a migliorare il testo, bensì a impedirne o ritardarne l'approvazione.

Nel ribadire infine l'urgenza di una ratifica dell'Accordo quadro – adempimento per il quale l'Italia risulta in ritardo rispetto agli altri Stati *partner* – egli sottolinea nuovamente che le ragioni di una revisione delle disposizioni vigenti sul controllo dell'esportazione, importazione e transito delle armi sono preesistenti alla conclusione dello stesso Accordo di Farnborough.

Il senatore NIEDDU precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di sinistra – L'Ulivo sono numericamente limitati e comunque finalizzati a migliorare il testo in esame.

Il sottosegretario BERSELLI dà atto al senatore Nieddu della fondatezza della sua precisazione e chiarisce che, nel denunciare l'atteggiamento ostruzionistico, non intendeva riferirsi a tutte le forze di opposizione.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOTTI, il quale, dopo aver ricordato che secondo la tradizione parlamentare sui disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali non si verifica quasi mai la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, torna a sottoporre al Governo un quesito da lui già sollevato in sede di dibattito generale; domanda cioè se le modifiche che si intende introdurre alla legge n. 185 del 1990 rappresentino un'esigenza derivante dalla stessa ratifica dell'Accordo quadro oppure se il Governo abbia solamente inteso cogliere l'occasione di tale ratifica per procedere anche alla revisione della suddetta legge. In questo secondo caso, a suo avviso sarebbe meglio operare in altra sede, non sottoponendo il procedimento di modifica della legge n. 185 alle ragioni della urgenza connesse alla ratifica dell'Accordo quadro e consentendo nel contempo al Governo italiano di porsi rapidamente in regola rispetto agli altri Stati *partner*. Avanza infine alcune perplessità sulla

tecnica legislativa adottata dall'attuale Governo, che più volte, in un unico provvedimento, ha disciplinato materie diverse e disomogenee fra loro.

Il senatore SERVELLO ritiene che si debba procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo quadro sulla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, tanto più che esso risale alla precedente legislatura e dovrebbe quindi far registrare il consenso di tutte le forze politiche.

Interviene nuovamente il sottosegretario BERSELLI, il quale precisa che la proposta di stralcio degli articoli 3 e seguenti era stata avanzata presso l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento e non in Commissione e che su di essa la maggioranza si era espressa in senso contrario. In seguito, al Senato, era emersa l'ipotesi di rinviare la revisione della legge n. 185 in attesa di verificare in che modo gli altri Stati *partner* avrebbero adeguato le rispettive legislazioni all'Accordo quadro. Riguardo a tale proposta, rileva che il Governo ha ritenuto di non doverla accogliere, in quanto gli altri Stati firmatari dell'Accordo non hanno nel loro ordinamento una normativa in materia di commercio delle armi corrispondente a quella italiana.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Andreotti, egli assicura che l'esigenza di modificare la legge n. 185 del 1990, già emersa nel corso della XIII legislatura, si è ora resa ineludibile al fine di uniformare l'ordinamento italiano alle disposizioni recate dall'Accordo di Farnborough e quindi alle normative vigenti negli altri Stati *partner*.

La senatrice DE ZULUETA rileva la contraddittorietà fra l'esigenza di uniformità ora richiamata dal rappresentante del Governo e la mancanza di una legislazione omogenea o in qualche modo corrispondente negli altri Stati firmatari dell'Accordo quadro.

Il senatore NIEDDU sottolinea che dall'Accordo di Farnborough discende l'esigenza di modificare la più volte richiamata legge n. 185 solamente nel senso di prevedere anche lo strumento della licenza globale di progetto, introdotto dal predetto Accordo e attualmente non disciplinato dalla normativa vigente. Il Gruppo dei Democratici di sinistra - L'Ulivo non ha quindi un atteggiamento pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, ma chiede di limitare le modifiche alla legge n. 185 al profilo sopra richiamato, senza inficiare il complessivo meccanismo di controllo sul commercio delle armi da essa introdotto.

Il senatore BOCO prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere alla Presidenza quale sia la programmazione delle sedute prevista per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente CONTESTABILE rende noto che nel corso della seduta odierna inizierà l'illustrazione degli emendamenti presentati al testo in

esame e che successivamente verrà definito il calendario delle sedute delle Commissioni riunite.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BOCO dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 1, sui quali si riserva di intervenire più puntualmente in sede di dichiarazioni di voto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e di quelli tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 2.

Il senatore MARTONE evidenzia che gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi tendono a far emergere l'incongruenza dell'atteggiamento del Governo, che intende utilizzare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo quadro di Farnborough per introdurre modifiche anche alla legge n. 185 del 1990. Ribadisce quindi quanto già da lui affermato in sede di discussione generale, vale a dire che il predetto Accordo non riguarda la commercializzazione dei materiali di armamento, così come la legge n. 185 non attiene alla ristrutturazione e all'attività delle industrie del settore bellico. Sostiene peraltro che il suo Gruppo non si propone di ostacolare la ratifica dell'Accordo quadro, ma auspica che il Governo possa recarsi al prossimo incontro di Farnborough senza che siano state introdotte innovazioni alla normativa vigente in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, che nella sua attuale formulazione rappresenta un modello riconosciuto valido a livello internazionale.

Ritiene poi che occorra approfondire l'effettiva compatibilità dell'Accordo quadro in materia di ristrutturazione dell'industria europea per la difesa con la normativa comunitaria nel settore del commercio, rimarcando al tempo stesso l'esigenza che la ratifica dell'Accordo sopra menzionato non affievolisca i principi ispiratori della legislazione italiana relativi ai controlli previsti nei riguardi del commercio delle armi.

Nel ricordare inoltre come la legge n. 185 del 1990 sia stata il risultato di una grande mobilitazione politica e sociale, richiama le preoccupazioni espresse da più parti circa un'eventuale modifica della medesima legge, soprattutto sotto il profilo del meccanismo dei controlli; preoccupazioni che sono emerse da parte di settori della società civile, di organizzazioni internazionali quali Amnesty International e della stessa Chiesa cattolica, che per voce di alcuni suoi missionari, in sede di Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha reso una testimonianza circa gli effetti nefasti derivanti dalla mancanza di controlli sul commercio delle armi, soprattutto leggere. Al contrario, l'approccio neoliberale del Governo mira ad eliminare ogni forma di controllo anche riguardo al commercio delle armi, rinviando la regolamentazione del set-

tore ai meccanismi di mercato e così sopravanzando le istanze poste a livello etico, morale e umanitario.

Nell'illustrare gli emendamenti 2.15 e 2.0.2 il senatore BEDIN prende atto della volontà del Governo di non stravolgere i principi ispiratori della legge n. 185 del 1990. Ritiene tuttavia che le modifiche proposte nel testo in esame siano eccessive e non condivide l'idea che esse siano richieste dalla ratifica dell'Accordo quadro. In particolare, esprime preoccupazione per l'introduzione della licenza globale di progetto, che a suo avviso non rappresenta un adeguamento all'Accordo quadro e che attenua i controlli sulle intermediazioni finanziarie in materia di commercio delle armi e ne riduce la trasparenza. Ricorda peraltro che la stessa preoccupazione è condivisa da importanti settori della società civile e dalla stessa Chiesa cattolica, che per bocca del cardinale Ruini, in sede di consiglio episcopale della CEI, ha richiamato l'esigenza che la ratifica dell'Accordo quadro di Farnborough non infici il sistema dei controlli sul commercio dei materiali di armamento.

Le proposte emendative che egli sta illustrando tendono pertanto a salvaguardare i principi basilari della legge n. 185 e a favorirne la modifica solo per le parti strettamente correlate al contenuto dell'Accordo quadro. Inoltre, l'emendamento 2.0.2 ha anche il significato di ribadire nei confronti degli altri Stati *partner* la positività e l'efficacia della legislazione italiana nella materia considerata, tanto che essa è stata fonte di ispirazione per l'adozione del «Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi» e potrà costituire un utile modello per la disciplina comunitaria una volta che verrà adottata la politica comune di difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI*

Il presidente CONTESTABILE propone, d'intesa con il presidente Provera, che la successiva seduta delle Commissioni riunite venga convocata per martedì 16 luglio alle ore 9.

Convengono le Commissioni.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

### 0.1547/1/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuovi fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata «licenza globale del progetto»;

considerato che: tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali

di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali;

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, recependone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185.

---

#### **0.1547/2/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>**

BEDIN, RIGONI, DANIELI FRANCO, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

Il Senato,

premessi che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano; da anni nei consessi internazionali si discute sui gravi problemi connessi al commercio delle armi, e in particolare delle armi leggere, e si invitano i Governi a maggiori controlli, con risultati spesso deludenti;

l'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore della produzione di armi leggere: coprono infatti l'ottanta per cento del commercio mondiale;

l'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non

armi a uso «militare» bensì «civile» e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International* ci fornisce un quadro molto eloquente, in particolare sul volume dei nostri commerci con l'ex Jugoslavia, la Turchia e l'Africa;

l'UNICEF ha ampiamente dimostrato come l'uso di queste armi abbia trasformato più di 300.000 bambini in soldati. Inoltre questi sono proprio le prime vittime della guerra: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

l'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti:

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico;

l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

l'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio europeo di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano;

impegna il Governo

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo *sull'export* delle armi.

---

#### **0.1547/3/3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

Il Senato,

impegna il Governo

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

---

**Art. 1.**

**1.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzato» con la seguente: «impegnato».*

---

**1.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e intera».*

---

**2.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «esecuzione», con la seguente: «attuazione».*

---

**2.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso».*

---

**2.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,».*

---

**2.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo stesso».*

---

**2.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dall'articolo 55».*

---

**2.8**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno di Spagna».*

---

**2.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte della Repubblica Federale di Germania».*

---

**2.10**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte della Repubblica Francese».*

---

**2.11**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno di Svezia».*

---

**2.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord».*

---

**2.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'Accordo quadro stesso», aggiungere le parole: «, a condizione che sia avvenuta la ratifica da parte dei Paesi firmatari dell'Accordo».*

---

**2.14**

BOCO, MARTONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La piena ed intera esecuzione dell'Accordo non può essere in contrasto con i principi ispiratori, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.15**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.01**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**2.02**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. in nessun caso le previsioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 possono essere intese per aggirare, eludere o diminuire l'efficacia delle prescrizioni contenute all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185».

---

**Art. 3.****3.1**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «seguenti modificazioni» con le seguenti: «seguenti modifiche».*

---

**3.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), alinea c), sostituire le parole: «l'embargo totale o parziale» con le seguenti: «la sospensione totale o parziale».*

---

**3.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «c) verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale», sostituire le parole: «delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione euro-*

pea (UE)» con le seguenti: «da parte di qualunque istituzione internazionale».

---

### 3.5

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «c) verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale», eliminare le parole: «delle forniture belliche».*

---

### 3.6

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### 3.7

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «d) verso i paesi», sostituire le parole: «i cui governi sono responsabili di» con le seguenti: «dove avvengano».*

---

### 3.8

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «sono responsabili» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tollerino violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo».*

---

**3.9**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo».*

---

**3.10**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo».*

---

**3.11**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni».*

---

**3.12**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni».*

---

**3.13**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi responsabili di tali violazioni».*

---

**3.14**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «di gravi violazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni».*

---

**3.15**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: «gravi».*

---

**3.16**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere la parola: «gravi».*

---

**3.17**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, lettera b), alla lettera d), ivi richiamata, sopprimere la parola: «gravi».*

---

**3.18**

NIEDDU

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: «gravi».*

---

**3.19**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), tra le parole: «d), verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali» e le parole: «in materia di diritti umani», aggiungere la parola: «anche».*

---

**3.20**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: «, accertate dai competenti» fino alla fine del capoverso.*

---

**3.21**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa».*

---

**3.22**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «, accertate dai competenti» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «comunque accertate».*

---

**3.23**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dai competenti organi» con le seguenti: «da organi».*

---

**3.24**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Nazioni Unite, dell'UE» aggiungere le seguenti: «o del Tribunale penale internazionale».*

---

**3.25**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Nazioni Unite, dell'UE» aggiungere le seguenti: «, del Ministero degli esteri».*

---

**3.26**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Nazioni Unite, dell'UE» aggiungere le seguenti: «, delle Organizzazioni non governative impegnate nel rispetto dei diritti umani».*

---

**3.27**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «d), verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa» aggiungere le parole: «o presso i quali non siano previste dalla legislazione vigente regolari elezioni democratiche a suffragio universale;».*

---

**3.28**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «d), verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa» aggiungere le parole: «o presso i quali l'esercito sia stato coinvolto in conflitti a fuoco nel corso degli ultimi cinque anni».*

---

**3.29**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «d), verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa» aggiungere le parole: «o presso i quali è in vigore la pena di morte».*

---

**3.30**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

*"e-bis) verso i Paesi cui l'Italia ha riconosciuto ovvero si è impegnata a riconoscere l'estinzione totale o parziale del debito maturato;"».*

---

**3.31**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*«c) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*"f-) verso i Paesi oggetto di negoziati bilaterali e multilaterali per la riduzione e/o cancellazione e/o riconversione del proprio debito estero, ed in particolare verso i Paesi classificati HIPC (Highly Indebted Poor Country)».*

---

**Art. 4.****4.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**4.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti modificazioni» con le seguenti: «le seguenti modifiche».*  
\_\_\_\_\_**4.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «intergovernativi o a seguito di concessione» con le seguenti: «intergovernativi e/o a seguito di concessione».*  
\_\_\_\_\_**4.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «programmi intergovernativi» e prima delle parole: «o a seguito» inserire le seguenti: «e di accordi internazionali».*  
\_\_\_\_\_**4.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «globale di progetto».*  
\_\_\_\_\_

**4.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di progetto o in relazione ad esse» con le seguenti: «di progetto e/o in relazione ad esse».*

---

**4.7**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Gli stessi Ministri, per quanto di propria competenza, riferiscono trimestralmente con proprie relazioni alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse».*

---

**4.8**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «la relazione dovrà» con le seguenti: «le relazioni di cui ai commi precedenti dovranno».*

---

**4.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «sottoposte a licenza globale di progetto».*

---

**4.10**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con l'indicazione dei Paesi» e prima delle parole: «e delle imprese italiane» inserire le seguenti: «, le Autorità governative, gli enti pubblici e privati».*

---

**4.11**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a partecipazione italiana» e prima delle parole: «e sottoposti a» inserire le seguenti: «e comunitaria».*

---

**4.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «e sottoposti al regime di licenza globale di progetto».*

---

**4.13**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al lettera c), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».*

---

**4.14**

BOCO, MARTONE

*Al lettera c), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».*

---

**4.15**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «degli affari esteri» e prima delle parole: «una relazione analitica» aggiungere le seguenti: «e a tutte le Amministrazioni interessate».*

---

**4.16**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le operazioni effettuate» con le seguenti: «le attività effettuate».*

---

**4.17**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e dovrà contenere analiticamente tutte le informazioni sugli oggetti concernenti le operazioni effettuate in particolare le informazioni riguardanti il destinatario finale degli oggetti, la loro tipologia, la loro quantità ed il loro valore economico globale, nonchè la relativa quota di partecipazione italiana».*

---

**4.18**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per l'interscambio dei materiali di armamento (CIMA) presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati. Il Comitato formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e, su proposta del Ministro degli affari esteri, individua i Paesi nei cui confronti vigono i divieti all'esportazione di cui alle lettere a), b), d), e) ed e-bis) dell'articolo 1, comma 6; nello svolgimento delle proprie competenze il Comitato tiene in particolare conto degli orientamenti e delle intese raggiunte nell'ambito dell'Unione europea».

---

**Art. 5.**

**5.1**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.3**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti modificazioni» con le parole: «le seguenti modifiche».*

---

**5.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, eliminare la parola: «a)» al comma 4, sostituire la parola: «UEO» con la seguente: «UE».*

---

**5.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, punto a) sostituire la parola: «UE» con la seguente: «Unione europea».*

---

**5.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**5.7**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:*

*«7-bis. Tutte le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggette alla disciplina del presente articolo».*

---

**5.8**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dono escluse dalla disciplina del presente articolo» con le seguenti: «I principi contenuti nel presente articolo si applicano anche a tutte».*

---

**5.9**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Sono escluse dalla disciplina del presente articolo» con le seguenti: «La disciplina del presente articolo si applica anche a tutte».*

---

**5.10**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Sono escluse dalla disciplina del presente articolo» con le seguenti: «I principi della presente legge si applicano anche a tutte».*

---

**5.11**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Sono escluse dalla disciplina del presente articolo» con le seguenti: «La presente legge si applica anche a tutte».*

---

**5.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), alinea 7-bis, sostituire le parole: «Sono escluse» con le parole: «Non sono escluse».*

---

**5.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sono escluse dalla» con le parole: «sono incluse nella».*

---

**5.14**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 6 e 7».*

---

**5.15**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 4 e 7».*

---

**5.16**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 3 e 6».*

---

**5.17**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 2 e 5».*

---

**5.18**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 1 e 7».*

---

**5.19**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 1 e 3».*

---

**5.20**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «dei commi 1 e 2».*

---

**5.21**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 2».*

---

**5.22**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 3».*

---

**5.23**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 4».*

---

**5.24**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 5».*

---

**5.25**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 6».*

---

**5.26**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 7».*

---

**5.27**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla disciplina» aggiungere le seguenti: «del comma 1».*

---

**5.28**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel quadro di programmi» e prima della parola: «congiunti» aggiungere le seguenti: «ed accordi».*

---

**5.29**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «congiunti intergovernativi» con la parola: «intergovernativi».*

---

**5.30**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «intergovernativi».*

---

**5.31**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 13, comma 1».*

---

**5.32**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articolo 13, comma 1» con le seguenti: «Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».*

---

**5.33**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione».

---

**5.34**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni ovvero a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione».

---

**5.35**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni».

---

**5.36**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e col-

laudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni».

---

**5.37**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili».

---

**5.38**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione».

---

**5.39**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* «, relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute».

---

**5.40**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, relativi soltanto a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili».*

---

**5.41**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, relativi soltanto a materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione».*

---

**Art. 6.****6.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente: "5-bis. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla domanda di licenza globale di cui all'articolo 13 comma 1"».

---

**6.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, sostituire le parole: «deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione» con le seguenti: «in particolare».*

---

**6.5**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «dell'autorizzazione a trattare,» aggiungere le seguenti: «conseguita secondo le modalità e i limiti previsti dalla presente legge,».*

---

**6.6**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «dell'autorizzazione a trattare,» aggiungere le seguenti: «conseguita secondo le modalità previsti dalla presente legge,».*

---

**6.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, sopprimere le parole: «fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis».*

---

**6.8**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis».*

---

**6.9**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «, e devono» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «devono comunque essere indicati»:*

- «a) la descrizione del programma congiunto;*
  - b) le imprese e i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;*
  - c) le imprese e i Paesi di provenienza del materiale;*
  - d) il tipo di materiale e i possibili impieghi;*
  - e) la quantità ed il prezzo del materiale».*
- 

**6.10**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, alinea 5-bis, alla lettera a) sostituire le parole: «con indicazione del tipo di materiale di armamento che si provvede» con le seguenti parole: «con indicazione del tipo di materiale di armamento, la classificazione, il valore, le eventuali spese di intermediazione finanziaria e delle quantità che si prevede di produrre».*

---

**6.11**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), dopo le parole: «del tipo di materiale di armamento» inserire le parole: «, della sua classificazione, del valore, delle eventuali spese di intermediazione finanziaria e delle quantità».*

---

**6.12**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), inserire dopo la parola: «armamento» con le seguenti: «, la classificazione, il valore, le eventuali spese di intermediazione finanziaria e delle quantità».*

---

**6.13**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), dopo le parole: «di produrre» aggiungere le seguenti: «, della qualità e del prezzo del materiale medesimo».*

---

**6.14**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), dopo la parola: «produrre» aggiungere le seguenti: «, il numero dei singoli prezzi ed il loro valore».*

---

**6.15**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera a), aggiungere infine le parole: «e qualora si tratti di parti di ricambio, indicazione del tipo di materiale ai quali esse appartengono».*

---

**6.16**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le lettere b) e c), con le seguenti:*

*«b) i Paesi di destinazione finale del materiale e eventuali altri Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia e finale ai sensi del comma 3, lettera c);*

*c) l'identificazione dei destinatari, autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati, ove già individuati nell'ambito del programma compiuto. Laddove i destinatari non siano ancora individuati, la loro identificazione va comunicata entro dieci giorni dall'individuazione;*

*c-bis) il certificato di uso finale, rilasciato ai sensi del presente articolo, per esportazioni verso paesi non firmatari dell'Accordo quadro e relativo allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».*

---

**6.17**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) le imprese dei Paesi di destinazione finale, di provenienza e di transito del materiale ed eventuali altri Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia e finale ai sensi del comma 3 lettera c), ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione va comunicata al Ministero degli affari esteri entro dieci giorni dell'individuazione».*

---

**6.18**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), dopo la parola: «Paesi» aggiungere le seguenti: «di transito».*

---

**6.19**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), dopo la parola: «destinazione» aggiungere le seguenti: «finale ed intermedia».*

---

**6.20**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: «o di provenienza» con le seguenti: «e di provenienza».*

---

**6.21**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: «o di provenienza» con le seguenti: «e/o di provenienza».*

---

**6.22**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettere b), sostituire le parole: «o di provenienza» con le seguenti: «e di provenienza».*

---

**6.23**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera b), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro essanta giorni».*

---

**6.24**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera b), aggiungere infine le parole: «che deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al presente articolo pena revoca della licenza di progetto».*

---

**6.25**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) l'identificazione dei destinatari, autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati già individuati nell'ambito del programma comune. L'identificazione dei destinatari individuati successivamente, va comunicata al Ministero degli affari esteri entro dieci giorni dall'individuazione;».*

---

**6.26**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera c), sostituire le parole: «non è richiesta» con le seguenti: «è richiesta anche».*

---

**6.27**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera c), sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 5 lettera e)».*

---

**6.28**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera c), sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 5 lettere c) ed e)».*

---

**6.29**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera c), sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 5 lettere b), c) ed e)».*

---

**6.30**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, paragrafo 5-bis, lettera c), sopprimere le parole: «4 e».*

---

**6.31**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, il numero dei singoli pezzi ed il loro valore».*

---

**6.32**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, alinea 5-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«d) i possibili impieghi del materiale di armamento che si prevede di produrre ed il certificato di uso finale, rilasciato ai sensi del presente ar-*

ticolo, per esportazioni verso Paesi non firmatari dell'Accordo quadro e relativo allegato fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».

---

**6.33**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) il certificato di uso finale, rilasciato ai sensi del presente articolo, per esportazioni verso paesi non firmatari dell'Accordo quadro e relativo allegato fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».

---

**6.34**

NIEDDU

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«d) il certificato di uso finale, per esportazioni verso paesi non firmatari dell'Accordo quadro fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».

---

**Art. 7.****7.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.4**

BOCO, MARTONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione non può comunque assumere la forma di licenza globale di progetto"».

---

**7.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «globale».*

---

**7.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «rilasciata a singolo operatore».*

---

**7.7**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, rilasciata a singolo operatore.».*

---

**7.8**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, dopo le parole: «, rilasciata a singolo operatore,» inserire le seguenti: «, sentito il CIMA,».*

---

**7.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «esportazioni, importazioni o».*

---

**7.10**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «esportazioni».*

---

**7.11**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «importazioni».*

---

**7.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o transiti».*

---

**7.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «o industriali di ricerca, sviluppo»  
con la seguente: «, di».*

---

**7.14**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o industriali».*

---

**7.15**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o industriali».*

---

**7.16**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «industriali».*

---

**7.17**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «ricerca».*

---

**7.18**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «ricerca».*

---

**7.19**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «sviluppo, produzione».*

---

**7.20**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «sviluppo».*

---

**7.21**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «sviluppo».*  

---

**7.22**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «, produzione».*  

---

**7.23**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «, produzione».*  

---

**7.24**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO» con le seguenti: «svolti con Paesi membri dell'Unione Europea».*  

---

**7.25**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «svolti con imprese» aggiungere le seguenti: «aventi sede legale e che svolgano la loro attività nell'ambito».*  

---

**7.26**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «svolti con imprese» aggiungere le seguenti: «aventi sede legale e che svolgano la loro attività prevalentemente nell'ambito».*  

---

**7.27**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di paesi membri dell'UE o».*

---

**7.28**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o della NATO».*

---

**7.29**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, in materia di trasferimento» fino a: «principi ispiratori» con le seguenti: «il rispetto».*

---

**7.30**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di trasferimento e di esportazione e di importazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni e il rispetto dei limiti previsti dalla».*

---

**7.31**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «in materia di trasferimento e di esportazione» aggiungere le seguenti: «nonchè importazione».*

---

**7.32**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto delle procedure e con i limiti previsti dalla presente legge».*

---

**7.33**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo».*

---

**7.34**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «sviluppati o».*

---

**7.35**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o prodotti».*

---

**7.36**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per uso militare nazionale».*

---

**7.37**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «per uso militare nazionale» con le seguenti: «per uso interno».*

---

**Art. 8.****8.1**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

BEDIN, RIGONI, DANIELI, Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.4**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere la lettera a).*

---

**8.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**8.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso».*

---

**8.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 4».*

---

**8.8**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 5».*

---

**8.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 5 lettere b), c) ed e)».*

---

**8.10**BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, *Manziona, Toia, Lavagnini*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 4».*

---

**8.11**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 5 lettere c) ed e)».*

---

**8.12**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 5 lettera e)».*

---

**8.13**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 4», con la seguente: «comma».*

---

**8.14**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, ovvero in caso di licenza globale di progetto».*

---

**8.15**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero in caso di licenza globale di progetto».*

---

**8.16**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**8.17**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**8.18**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «fatta eccezione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «inclusa la licenza globale di progetto».*

---

**8.19**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «otto mesi».*

---

**8.20**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «un anno».*

---

**8.21**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quindici mesi».*

---

**8.22**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «un anno e sei mesi».*

---

**8.23**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «venti mesi».*

---

**8.24**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».*

---

**8.25**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni e sei mesi».*

---

**8.26**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «venti mesi».*

---

**8.27**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**8.28**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed è prorogabile».*

---

**8.29**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ed è prorogabile».*

---

**8.30**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed è prorogabile», con le seguenti: «e non è prorogabile».*

---

**8.31**

NIEDDU

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed è prorogabile», aggiungere le seguenti: «per comprovati motivi».*

---

**8.32**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «una sola volta».*

---

**8.33**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «soltanto una volta per un periodo massimo corrispondente alla metà del periodo dell'autorizzazione originaria».*

---

**8.34**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «soltanto una volta in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali».*

---

**8.35**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «motivatamente per altri tre anni».*

---

**8.36**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «soltanto una volta».*

---

**8.37**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «soltanto per comprovate necessità legate all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali».*

---

**Art. 9.****9.1**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.4**

NIEDDU

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai Ministri» con le seguenti: «ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze» e le parole: «alle Amministrazioni» con le parole: «Ai direttori generali competenti di ciascuna delle amministrazioni interessate».*

---

**9.5**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1 sostituire le parole: «alle Amministrazioni» con le seguenti: «ai dirigenti generali».*

---

**Art. 10.**

**10.1**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.3**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**10.5**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**10.6**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera a).*

---

**10.7**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera b).*

---

**10.8**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**10.9**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**10.10**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».*

---

**10.11**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «nove anni».*

---

**10.12**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «otto anni».*

---

**10.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), alinea 4-bis, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».*

---

**10.14**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**10.15**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

**10.16**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

**10.17**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni e sei mesi».*

---

**10.18**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «, utile ad attestare» fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: «In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate».*

---

**10.19**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «, utile ad attestare» fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: «In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare, entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizioni, al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale».*

---

**10.20**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «utile ad attestare» fino alla fine del periodo.*

---

**10.21**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «utile» con le seguenti: «elemento comunque da solo non sufficiente».*

---

**10.22**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La documentazione, trascorsi i cinque anni previsti, viene conservata dall'impresa o, in alternativa, presso un ufficio della pubblica amministrazione indicato dal Ministro degli affari esteri con proprio decreto».*

---

**10.23**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: «, inviandone tempestivamente copia ad apposito ufficio del Ministero degli affari esteri, all'uopo designato, cui possono rivolgersi i soggetti pubblici titolari del diritto di informazione».*

---

**10.24**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con le parole: «, inviandone tempestivamente copia ad apposito ufficio del Ministero degli affari esteri, all'uopo designato, cui possono rivolgersi i soggetti pubblici titolari del diritto di informazione».*

---

**10.25**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «nei primi cinque anni».*

---

**10.26**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: «esibita», aggiungere le seguenti: «, oltre che su richiesta degli organi previsti dalla legge,».*

---

**10.27**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del Ministero degli affari esteri», con le seguenti: «dell'autorità pubblica».*

---

**10.28**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del Ministero degli affari esteri», con le seguenti: «dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze».*

---

**10.29**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del Ministero», con le seguenti: «dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e».*

---

**10.30**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**10.31**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero del Ministero dell'interno».*

---

**10.32**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero del Ministero della difesa».*

---

**10.33**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), alinea 4-bis, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «presso cui viene designato all'uopo un apposito ufficio cui possono rivolgersi i soggetti pubblici titolari del diritto d'informazione».*

---

**10.34**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e dell'amministrazione doganale».*

---

**Art. 11.****11.1**

NIEDDU

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.3**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**11.4**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**11.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta eccezione per» con la seguente: «incluse».*  
\_\_\_\_\_**11.6**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta eccezione» con le seguenti: «senza eccezione».*  
\_\_\_\_\_**11.7**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta eccezione per» con la seguente: «comprese».*  
\_\_\_\_\_**11.8**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 13, comma 1».*  
\_\_\_\_\_

**11.9**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per le quali le transazioni vanno soltanto comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**11.10**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "oltre ad uno specifico capitolo relativo all'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia delle operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto"».

---

**Art. 12.****12.1**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.3**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.4**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in caso di concessione di licenza globale di progetto».*

---

**12.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero degli affari esteri» con le seguenti: «ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno».*

---

**12.6**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che è tenuta a garantire il controllo della corrispondenza tra dichiarazioni fornite e spedizioni effettuate».*

---

**12.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che è tenuta a controllare l'esatta corrispondenza fra dichiarazioni rilasciate e spedizioni effettuate».*

---

**12.8**

BEDIN, RIGONI, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che è tenuta a garantire il controllo della corrispondenza tra dichiarazioni fornite e spedizioni effettuate».*

---

**Art. 13.**

**13.1**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.3**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.4**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire la parola: «Entro» con: «Non prima di».*

---

**13.5**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:  
«trenta giorni».*

---

**13.6**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti,».*

---

**13.7**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «sentiti entrambi i rami del Parlamento».*

---

**13.8**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».*

---

**13.9**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno».*

---

**13.10**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono determinate» con le seguenti: «vengono determinate».*

---

**13.11**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle norme» con le seguenti: «delle disposizioni».*

---

**13.12**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «norme relative al» con le seguenti: «norme limitate dal».*

---

**13.13**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «al segreto di Stato e».*

---

**13.14**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161,».*

---

**13.15**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle notizie».*

---

**13.16**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire la parola: «notizie» con la seguente: «relazioni».*

---

**13.17**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».*

---

**13.18**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «membri dell'Unione europea o della NATO».*

---

**13.19**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'Unione europea o».*

---

**13.20**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o della NATO».*

---

**13.21**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «abbia sottoscritto» con le seguenti: «si sia impegnata con».*

---

**13.22**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «trattati».*

---

**13.23**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o».*

---

**13.24**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la».*

---

**13.25**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o per la fornitura di materiali di armamento».*

---

**13.26**

MARTONE, BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «armamento o per la fornitura» con le seguenti: «armamento e/o per la fornitura».*

---

**13.27**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituite dall'articolo 3 della presente legge. Nel caso di contrasto tra norme, quanto previsto dalle citate lettere c) e d) e dalla citata legge 9 luglio 1980, n. 185, prevale sulle altre normative».*

---

**13.28**

RIGONI, BEDIN, DANIELI Franco, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle lettere *c)* e *d)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituite dall'articolo 3 della presente legge.».

---

**13.29**

DE ZULUETA, IOVENE, VIVIANI, MARITATI, BUDIN, BONFIETTI, OCCHETTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000».

---

**Art. 14.****14.1**

RIGONI, BEDIN, DANIELI, MANZIONE, TOIA, LAVAGNINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2**

BOCO, MARTONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Ministero degli affari esteri» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**14.3**

BOCO, MARTONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.4**

MARTONE, BOCO

*Al comma 2, aggiungere dopo: «è autorizzato ad apportare» con le seguenti: «se ne esistono i presupposti».*

---

**14.5**

MARTONE, BOCO

*Al comma 2, sopprimere: «con propri decreti».*

---

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del presidente della V Commissione della Camera*  
Giancarlo GIORGETTI

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, e il viceministro per l'economia e le finanze, Mario Baldassarri.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

#### AUDIZIONI

**Attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 (Doc. LVII n. 2/I Governo) - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del regolamento della Camera, e dell'articolo 125-bis del Senato).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Giulio TREMONTI e il viceministro Mario BALDASSARRI svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quesiti Antonio PIZZINATO (DS-U) Carlo VIZZINI (FI) e Antonio BOCCIA (MARGH-U) ai quali risponde il ministro Giulio TREMONTI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**173<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e i sottosegretari per l'interno Balocchi e per la salute Cursi.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1099) PIROVANO ed altri.** – *Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emendamenti. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha votato i subemendamenti riferiti all'emendamento 19.100 e comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sull'emendamento 19.100 (testo 2), a condizione che al comma 1, dopo le parole: «con finanziamenti aggiuntivi a carico», siano aggiunte le altre: «e nei limiti».

Il ministro FRATTINI, preso atto del parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento nel nuovo 19.100 (testo 3), che recepisce la condizione indicata.

Con il parere favorevole del relatore BOSCETTO, detto emendamento viene posto in votazione ed è accolto; risultano pertanto preclusi o assorbiti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 19 precedentemente accantonati.

Gli emendamenti 28.2, 28.13, 28.8, 28.17, 28.10 e 28.19 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1517) Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali,** approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono pervenuti emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore FALCIER a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha chiesto che l'ulteriore corso dell'*iter* del disegno di legge n. 1517, il cui esame si è testé concluso, si svolga in sede deliberante. Accogliendo la Commissione tale proposta all'unanimità; il Presidente si riserva di acquisire l'assenso dei Gruppi non presenti e del Governo.

**(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 1.15, tendente a prevedere garanzie per la partecipazione e l'informazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 1.16, che ha natura meramente redazionale.

Il relatore BASSANINI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.17 e 1.18 volti a stabilire, secondo il principio da lui illustrato in sede di relazione al disegno di legge, la preferenza per gli strumenti di diritto privato e il ricorso solo in casi eccezionali a quelli del diritto pubblico. L'emendamento 1.17 reca una affermazione più netta, mentre l'emendamento 1.18 introduce il limite dei principi costituzionali e delle norme legislative sulla amministrazione pubblica, che peraltro potrebbe ritenersi implicito nell'ordinamento.

Il presidente PASTORE osserva che il riferimento in entrambi gli emendamenti del relatore alla risoluzione unilaterale dei contratti da parte della pubblica amministrazione, se intende richiamare l'istituto di diritto privato avrebbe portata restrittiva, essendo condizionata alla sussistenza di rilevanti ragioni di interesse pubblico. Se, al contrario, esso intende introdurre una particolare forma di recesso dell'amministrazione, ciò dovrebbe essere meglio specificato.

Il relatore BASSANINI richiama l'attenzione sull'esigenza di salvaguardare l'affidamento dei terzi che stipulano contratti con la pubblica amministrazione. Quando si stabilisce la preferenza per l'utilizzo di strumenti privatistici, non si deve dimenticare che l'amministrazione ha comunque la potestà di intervenire con leggi e regolamenti: ferma la possibilità del recesso contrattuale, la pubblica amministrazione potrebbe in ogni caso utilizzare lo strumento extracontrattuale, nel caso di rilevati ragioni di interesse pubblico.

Il ministro FRATTINI ricorda che le disposizioni proposte dal relatore riprendono formulazioni a suo tempo esaminate dalla Commissione Cerulli Irelli che, infine, ha licenziato il testo proposto dal Governo.

Condividendo lo spirito della proposta del relatore, esprime preferenza per il testo dell'emendamento 1.18, che stabilisce il limite dei principi costituzionali e delle norme legislative sull'amministrazione pubblica. Esso, peraltro, dovrebbe essere integrato con il comma 1-ter presente nel testo in esame, che rimarrebbe invariato divenendo il comma 1-*quater*.

Rappresenta, infine, l'opportunità di richiamare, nel caso di risoluzione unilaterale da parte della pubblica amministrazione, il principio generale dell'indennizzo: si tratterebbe, infatti, di un atto che pur non essendo anti-giuridico, potrebbe comunque cagionare danno al cittadino che abbia un legittimo affidamento.

Il relatore BASSANINI, condividendo le osservazioni svolte dal Presidente e dal rappresentante del Governo, riformula la proposta nell'emendamento 1.18 (testo 2) – preannunciando una conseguente modifica dell'articolo 4, per ciò che attiene al capoverso 13-*quater*, relativa all'indennizzo connesso ad eventuali pregiudizi derivanti dalla risoluzione unilaterale dei contratti da parte della pubblica amministrazione – e ritira l'emendamento 1.17.

Pronunciandosi sugli emendamenti all'articolo 1, invita i presentatori a ritirare l'1.7, rilevando che i fini, essendo comunque stabiliti dall'ordinamento, possono essere considerati senz'altro pubblici. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.8 e 1.1, ritenendo che l'elencazione del testo sia già completa.

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.14, giudicando particolarmente significativo, fra quelli cui dovrebbe informarsi l'attività amministrativa, il principio di proporzionalità.

Sull'emendamento 1.2, si rimette alla valutazione del Governo, reputando non negativo l'eventuale richiamo alla certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.3, rilevando che il principio di celerità che esso intende introdurre sarebbe di difficile individuazione e applicazione. Sull'emendamento 1.9, che intende sopprimere il richiamo al principio di efficienza, si pronuncia contrariamente, considerando tale criterio assai rilevante. Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento 1.10, che introduce una precisazione a suo avviso superflua. Sugli emendamenti da 1.11 a 1.15, che risulterebbero preclusi se venisse accolto l'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere contrario. Si pronuncia, invece, favorevolmente sull'emendamento 1.16 e invita a ritirare, per ripresentarlo eventualmente in occasione dell'esame in Assemblea, l'emendamento 1.0.1, che propone una distinzione a suo parere eccessivamente drastica, che rischia di non cogliere la varietà delle fattispecie regolative dell'attività degli enti pubblici economici.

Il ministro FRATTINI dichiara di condividere le riflessioni svolte dal relatore in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1. Invita a ritirare gli emendamenti 1.7 e 1.8, nonché l'emendamento 1.1, che introduce principi già desumibili da quelli indicati nel testo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.2 (che ripete un principio già presente nel successivo articolo 2), 1.3 e 1.9. Invita a ritirare l'emendamento 1.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.18 (testo 2), risultando in caso di accoglimento preclusi gli emendamenti da 1.11 a 1.15, nonché sull'emendamento 1.16.

Infine, invita a ritirare e a ripresentare con diversa formulazione in occasione dell'esame in Assemblea l'emendamento 1.0.1: la disciplina dei regolamenti interni degli enti pubblici economici non potrebbe operare nell'ipotesi di attività che si estrinseca attraverso una legge o un provvedimento amministrativo. Ritiene improprio, poi, prevedere, come fa il comma 3, che i regolamenti interni degli enti pubblici economici siano comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 2.7, orientato a stabilire elementi di tutela del cittadino, nel caso di procedimenti avviati a istanza di parte.

Il relatore BASSANINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.1 e 2.4 e invita a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 2.6 e si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.7, che giudica utile poiché la vigente normativa non prevede la comunicazione di una serie di elementi utili per la trasparenza e la certezza del procedimento amministrativo avviato a istanza di parte.

Il ministro FRATTINI si pronuncia conformemente al relatore, appoggiando, in particolare, l'invito a ritirare l'emendamento 2.2 che, anche tecnicamente, appare formulato in modo improprio.

Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 3.0.2, in materia di partecipazione a tutela del diritto di proprietà nella fase di programmazione.

Il relatore BASSANINI si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo, ritenendo che la disposizione abbia una portata innovativa rilevante e significativa. Per quanto concerne l'emendamento 3.0.1, esprime parere favorevole, a condizione che dopo la parola: «pianificazione» siano inserite soltanto le altre: «anche urbanistica». È invece contrario sulla seconda parte dell'emendamento.

Infine, si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 3.0.2, ritenendo che la tutela del diritto di proprietà meriti di essere garantita anche con la partecipazione alla fase di programmazione, ma l'aggravio per il procedimento amministrativo che ne deriverebbe, a suo avviso, sarebbe eccessivo.

Il ministro FRATTINI si pronuncia in modo conforme al relatore sugli emendamenti 3.1 e 3.0.1. Quanto all'emendamento 3.0.2, osserva che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è una norma speciale. Il procedimento di programmazione, quindi, resta comunque sotto il regime dell'articolo 13 della legge n. 241. La proposta emendativa avrebbe, pertanto, un significato superfluo, dal momento che la finalità normativa, che condivide, è perseguibile in base alle norme già vigenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Stante l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti da 1.7 a 1.10 sono dichiarati decaduti.

L'emendamento 1.18 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto. Sono, pertanto, preclusi gli emendamenti da 1.11 a 1.15. Anche l'emendamento 1.16, posto in votazione, è accolto, mentre l'emendamento 1.0.1 viene ritirato dal senatore FALCIER.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271****Art. 19.****19.100/2**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 2, dopo le parole: «sentito il Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e la Conferenza Stato-Regioni».*

---

**19.100/3**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 8, sopprimere la lettera d).*

---

**19.100/1**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati;».*

---

**19.100/1 (testo 2)**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;».*

---

**19.100**

## IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, promuove i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
- i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri interessati.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;

b) al comma 7, dopo le parole «pubblica amministrazione (AIPA)», sono inserite le seguenti: «,fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

---

**19.100 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
- i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

- b) al comma 7, dopo le parole "pubblica amministrazione (AIPA)", sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6"».

**19.100 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
- i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

- b) al comma 7, dopo le parole «pubblica amministrazione (AIPA)», sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

**19.11**

TURRONI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «le tecnologie promuove» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle norme concernenti le gare ad evidenza pubblica.».*

---

**19.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni.».*

---

**19.5**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «della carte di identità elettronica e».*

---

**19.6/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 19.6, sostituire le parole: «escludendo i», con le seguenti: «all'uopo coordinandoli con le iniziative già avviate in materia di».*

---

**19.6**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «escludendo i servizi sanitari.».*

---

**19.7**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**19.8**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera i), sopprimere le seguenti parole: « e di reclamo esperibile».*

---

**19.9**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».*

---

**19.10**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**19.1**

IL GOVERNO

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su un'apposita unità previsionale denominata »Fondo finanziamento progetti innovativi settore informatico.».*

---

**19.3**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 10 per cento delle suddette somme è riservato ai comuni inferiori ai mille abitanti, con priorità stabilite nel loro ambito».*

---

**19.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una percentuale delle suddette somme, fissata annualmente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è riservata ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti».*

---

**19.2**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Le risorse previste dall'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 del presente articolo ed a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al fondo medesimo.*

*6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».*

---

**Art. 28.****28.2**

PASTORE

**28.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi».*

---

**28.8**

PASTORE

**28.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di diritto privato».*

---

**28.10**

PASTORE

**28.19**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola «pubblici».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281****Art. 1.****1.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la parola: «fini», inserire la  
seguinte: «pubblici».*

---

**1.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la parola: «principi», inse-  
rire le seguenti: «e criteri».*

---

**1.1**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la parola: «imparzialità», in-  
serire le seguenti: «logicità, ragionevolezza».*

---

**1.14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: «proporzio-  
nalità».*

---

**1.2**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «legittimo affidamento», inserire le seguenti: «certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti».*

---

**1.3**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «legittimo affidamento», inserire la seguente: «celerità».*

---

**1.9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: «efficienza».*

---

**1.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la parola: «pubblicità», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano singoli provvedimenti».*

---

**1.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

*"1-bis. Salvi i casi di poteri amministrativi espressamente attribuiti dalla legge, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. In ogni caso, esse operano per la realizzazione dei pubblici interessi.*

1-ter. Le pubbliche amministrazioni sono sempre tenute al rispetto degli obblighi contrattuali liberamente assunti. La risoluzione unilaterale dei contratti da parte della pubblica amministrazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché la richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico"».

---

## 1.18

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente in modo espresso, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto comune, a meno che non ne risultino violati i principi costituzionali e le norme legislative sull'amministrazione pubblica.

1-ter. Le pubbliche amministrazioni sono sempre tenute al rispetto degli obblighi contrattuali liberamente assunti. La risoluzione unilaterale dei contratti da parte della pubblica amministrazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché la richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico"».

---

## 1.18 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente in modo espresso, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto comune, a meno che non ne risultino violati i principi costituzionali e le norme legislative sull'amministrazione pubblica.

1-ter. Le pubbliche amministrazioni sono sempre tenute al rispetto degli obblighi contrattuali liberamente assunti. La risoluzione unilaterale dei contratti da parte della pubblica amministrazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché la richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico, fermo restando il principio dell'indennizzo di cui all'articolo 13-quater».

---

**1.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.*

---

**1.4**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Per la realizzazione», inserire le seguenti: «dei pubblici interessi e».*

---

**1.13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «o privato».*

---

**1.5**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «diritto pubblico o privato», inserire le seguenti: «e sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile».*

---

**1.6**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «in entrambi i casi».*

---

**1.15**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «poteri amministrativi», aggiungere le seguenti: «e le garanzie partecipative ed informative per i soggetti interessati, secondo modalità corrispondenti, o comunque in grado di assicurare il medesimo effetto utile, rispetto a quelle previste nei corrispondenti moduli procedurali».*

---

**1.16**

PASTORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole da: «modificato» fino alla fine con le seguenti: «e successive modificazioni».*

---

**1.0.1**

FALCIER

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Gli enti pubblici economici sono soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge quando operano, per i propri fini istituzionali pubblici, mediante l'esercizio di poteri amministrativi; quando invece operano per i propri fini istituzionali di natura economica mediante strumenti di diritto privato, sono soggetti esclusivamente – quanto alle forme di partecipazione, di pubblicità e di esercizio del diritto di accesso – alla disciplina di regolamenti interni formulati secondo i principi e le regole dell'ordinamento privato in materia di buona fede nell'ambito del rapporto contrattuale, di chiarezza informativa e di tutela del consumatore anche ai fini di una leale concorrenza nell'ambito del libero mercato.

2. Fino all'approvazione dei regolamenti interni, l'azione di natura privata per fini economici deve essere ispirata agli stessi principi.

3. I regolamenti sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---

## Art. 2.

### 2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il primo periodo.*

---

### 2.1

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: «comunicazione» con la seguente: «notifica».*

---

### 2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: «accertata».*

---

### 2.2

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: «procedervi» con le seguenti: «raggiungere i destinatari».*

---

**2.3**

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento a carattere sanzionatorio acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la ratifica».*

---

**2.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «anche senza necessità di» con la seguente: «previa».*

---

**2.7**

MAFFIOLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) nei casi di procedimenti avviati ad istanza di parte, la data di ricevimento dell'istanza, quella entro la quale deve concludersi il procedimento, le conseguenze ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione"».

---

**Art. 3.****3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: "anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999"».

---

**3.0.2**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"2-bis. Costituisce deroga ai principi generali la normativa introdotta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 nella parte in cui estende anche alla fase di programmazione obblighi partecipativi a tutela del diritto di proprietà"».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(1296)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

**(104)** *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

**(279)** *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

**(280)** *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

**(344)** *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

**(347)** *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

**(382)** *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

**(385)** *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

**(454)** *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

**(456)** *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

**(502)** *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

**(578)** *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore ZANCAN, avuto riguardo al disegno di legge n. 1296, dopo aver evidenziato la propria condivisione rispetto alle valutazioni espresse nei precedenti interventi del senatore Fassone, si sofferma in particolare, esprimendo forti e motivate riserve, in merito alle previsioni relative all'accesso alle funzioni di legittimità riservato ai magistrati ordinari con almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni, rilevando che le scelte

ad esse sottese vanno respinte considerando che la funzione giurisdizionale non deve risentire di opzioni che con questa possono interferire, quali il peso di una particolare tipologia di sentenza, ovvero la sua utilizzabilità come titolo, in vista di un futuro accesso alla cassazione; ciò finisce per snaturare l'attività del magistrato che comunque – a suo avviso – svolge un compito certamente più difficile quando decide nel merito che non quando si occupa della legittimità. Concorda anche con la opzione del senatore Fassone in merito alla esigenza di diminuzione – rispetto a quanto previsto dal disegno di legge del Governo – della percentuale di posti che potrebbero essere resi disponibili nella prospettiva dell'istituzione del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che bene potrebbe essere stabilita intorno al 20 per cento dei posti pubblicati, concordando egli sul fatto che i magistrati di cassazione sono attualmente in numero eccessivo. Per quanto riguarda l'articolo 3, che prevede la Scuola della magistratura – organismo che, ad avviso del senatore Zancan, meglio potrebbe denominarsi Scuola superiore di studi giuridici – occorrerebbe porsi in una prospettiva più ampia, indirizzandone l'attività su due piani paralleli ma diversificati. Premesso che la dirigenza di tale organismo non potrebbe non essere rappresentativa di tutte le componenti del mondo della giustizia, essa dovrebbe dedicarsi, da una parte, alla formazione magistratuale e, dall'altra, alla specializzazione sia dei magistrati sia anche degli avvocati che venissero selezionati in modo da garantirne il più alto livello. Nel primo caso la formazione dei magistrati dovrebbe essere preceduta da un periodo di studio svolto nelle scuole professionali, nei termini da lui già delineati in precedenza, con particolare accentuazione degli aspetti pratici e completato da studi economici, per il periodo di un anno susseguente alla conclusione del corso di formazione universitaria di cinque anni. Nella seconda ipotesi, all'annualità di formazione, sempre presso la Scuola, si completerebbe il percorso con un ulteriore anno di specializzazione da svolgere in comune con gli avvocati.

All'articolo 4 il senatore Zancan esprime ulteriori gravi riserve in merito alla previsione di un istituendo consiglio direttivo della Corte di cassazione. Tale organo gli appare inutile dal punto di vista organizzativo, rispetto a quelli già esistenti e, dall'altro, le sue eventuali funzioni non vengono in alcun modo delineate dal disegno di legge, né potrebbero tantomeno essere desunte in maniera univoca *per relationem* con quelle che verrebbero attribuite ai consigli giudiziari. Dei consigli giudiziari, poi, il disegno di legge del Governo detta una configurazione non condivisibile: tra l'altro né si comprende la presenza al loro interno di professori universitari, né appare l'utilità di rappresentanti della Regione. Mentre la presenza degli avvocati risulta una componente essenziale, laddove essa esprime una nomina in un ambito territoriale la cui ampiezza ne garantisce la più ampia rappresentatività. Diversamente, occorrerebbe invece articolare una struttura rappresentativa degli altri enti locali, finalizzata a favorire nell'ambito territoriale prescelto il miglior utilizzo dei magistrati, in tal modo garantendo, dall'interno dei consigli giudiziari, economicità ed efficienza del servizio giustizia.

Segue una breve richiesta di chiarimento del ministro CASTELLI il quale esprime qualche dubbio circa la compatibilità dell'organismo interno delineato dal senatore Zancan con le competenze del Consiglio superiore della magistratura.

Passando, poi, al contenuto dell'articolo 5 che regola il passaggio dell'esercizio dalle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa, il senatore ZANCAN, premesso un no assoluto alla separazione delle carriere, precisa la propria preferenza per una incompatibilità a livello circondariale rispetto alla incompatibilità a livello distrettuale per l'esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta, mentre il più ampio ambito territoriale, espresso dal distretto, potrebbe essere mantenuto con riferimento all'esercizio della funzione requirente.

Seguono, al riguardo, alcune richieste di precisazione dei senatori BUCCIERO e CONSOLO e del presidente Antonino CARUSO.

Sulla questione degli incarichi direttivi, l'articolo 6 prevede come caratteristica principale quello della temporaneità e l'opinione del senatore ZANCAN – che egli tuttavia si riserva di precisare dopo interventi per chiarimenti del presidente Antonino CARUSO – è che i limiti territoriali per l'assunzione di nuovi incarichi debbano agire a livello di circondario piuttosto che a livello di distretto, come previsto dal disegno di legge nel predetto articolo 6, comma 1, lettera *b*). Passando, poi, a trattare degli aspetti relativi alle norme in materia disciplinare di cui all'articolo 7 del disegno di legge del Governo, il senatore Zancan ne mette in rilievo tutta la delicatezza e complessità e, oltre a far presente che in argomento è mancato l'apporto degli organismi che a diverso titolo avrebbero potuto arricchire il bagaglio di conoscenze della Commissione fra cui, in particolare, il Consiglio nazionale forense, sottolinea che anche il disegno di legge n. 1426, che dedica numerosi articoli alla materia disciplinare, prendendo le mosse da altro disegno di legge approvato nel corso della precedente legislatura appare a sua volta suscettibile di attenta lettura. Tali considerazioni valgono in particolare per l'articolo 48, nella parte in cui gli sembra necessario modulare in maniera adeguata l'ipotesi della negligenza, per evitare di creare i presupposti per una sorta di fuga dei magistrati dalle questioni ritenute potenzialmente in grado di ingenerare la responsabilità a causa della loro delicatezza o complessità, ma medesime esigenze di precisazione riguardano l'articolo 49, concernente le ipotesi di illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, sia per poter meglio precisare la lettera *c*) del comma 1, onde evitare che certe attività di studio e di ricerca possano strumentalmente essere considerate arrecare concreto pregiudizio al dovere di laboriosità, sia per quanto attiene alla lettera *e*) che vieta la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tornando al disegno di legge n.1296 esprime preoccupazione per l'intendimento di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie,

trattandosi di realtà che esprimono un coacervo di consolidate ragioni di natura storico-territoriale la cui alterazione non può avvenire in maniera indolore. Al riguardo, egli conclude, occorre comunque ricordare il disegno di legge n.1411 di cui è primo firmatario il senatore Fassone.

Il presidente Antonino CARUSO, constatato l'andamento della discussione generale che si avvia alla sua conclusione, ritiene che il clima di costruttiva collaborazione che si è instaurato con l'opposizione potrebbe essere utilizzato al meglio stabilendo un termine per la presentazione degli emendamenti leggermente più avanzato rispetto a quelli già stabiliti. Ovviamente tale proposta è subordinata all'assenso del Ministro presente, essendo la Commissione consapevole delle esigenze di rapidità che hanno governato fin qui l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il ministro CASTELLI, dopo aver ribadito la necessità di procedere con ritmo serrato, ritiene tuttavia che l'atmosfera largamente positiva che si è creata nella Commissione permetta di accogliere la proposta del Presidente: ciò naturalmente sul presupposto che tale decisione non sia usata dall'opposizione come uno strumento di carattere dilatorio.

Su tale aspetto il presidente Antonino CARUSO ritiene di poter dare assicurazioni, avendo l'opposizione fin qui manifestato un atteggiamento di concludente collaborazione.

Il senatore CENTARO aderisce alla proposta del Presidente richiamando altresì l'attenzione sull'esigenza che la Commissione non trascuri anche altre materie, pure urgenti, da affrontare.

La Commissione conviene quindi di stabilire un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n.1296 come testo base fissandolo a venerdì 26 luglio alle ore 20.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**59<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla direzione per i Rapporti finanziari internazionali, dottor Lorenzo Bini Smaghi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PROVERA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione prevista dall'ordine del giorno della seduta odierna nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali. Il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, è prevista la resocontazione stenografica della seduta.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione del dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla direzione per i Rapporti finanziari internazionali**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente PROVERA dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al dottor Bini Smaghi, introduce i temi dell'audizione.

Dà quindi la parola al responsabile della direzione per i Rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il dottor BINI SMAGHI svolge una relazione introduttiva, fornendo anche chiarimenti in ordine alle problematiche sottese al disegno di legge n. 1171, recante concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e avanzando richieste di chiarimento, i senatori FRAU e MANZELLA, il presidente PROVERA e i senatori MARTONE, DE ZULUETA e CORRADO.

Replica quindi agli intervenuti il dottor BINI SMAGHI.

Il presidente PROVERA esprime apprezzamento per il contributo di informazione assicurato alla Commissione dal dottor Bini Smaghi e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**43<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il ministro della difesa Martino.**La seduta inizia alle ore 15.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE rende noto che era stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista. In previsione di tale richiesta il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso già per la seduta del 17 aprile. Tale forma di pubblicità è stata pertanto adottata anche per il prosieguo del dibattito.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro della difesa, rese nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio 2002, sui programmi di sviluppo e di organizzazione del dicastero alla luce della recente presentazione del «Libro bianco della Difesa 2002», nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale**

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa, rese nella seduta del 17 aprile, e iniziato il 29 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che era iscritto a parlare il senatore PASCARELLA, il quale interviene per osservare che i nuovi scenari geo-strategici collocano l'Italia in un contesto internazionale nel cui ambito le Forze armate, trovandosi ad operare in assetto *multinational*, devono possedere tutti i requisiti necessari per ben operare. Occorre quindi, a suo avviso, rivolgere particolare cura alla ottimizzazione dello strumento operativo e ciò senza prescindere dalla contestuale ottimizzazione della logistica. La

logistica è infatti un tassello fondamentale in questa delicata fase di trasformazione e, pertanto, necessita di un radicale processo di razionalizzazione, potenziamento e ammodernamento, al fine di garantire il supporto aderente e flessibile ai variegati compiti che lo strumento operativo è chiamato ad assolvere.

In tale quadro, i Corpi logistici e tecnici: sanità, amministrazione e commissariato in primo luogo, rivestono un ruolo fondamentale come componente di alta cultura, sia perché in possesso di un prezioso *background* di conoscenze specifiche peraltro difficilmente replicabile, sia perché in continua evoluzione grazie anche all'osmosi con il tessuto socio-economico e produttivo della nazione. Ne deriva che solo una oculata politica di gestione del personale, imperniata sul giusto risalto della peculiarità tecnica, può apportare concreti benefici, in termini di efficacia e di efficienza, all'intera istituzione, ponendola allo stesso livello dei paesi all'avanguardia. Quale logica conseguenza sarebbe quindi opportuno che gli organi di vertice della difesa a natura spiccatamente tecnica quali la direzione generale del commissariato, la direzione generale della sanità militare, l'ispettorato logistico dell'esercito, il reparto pianificazione generale e finanziaria dello Stato maggiore dell'esercito, fossero affidati a tecnico-logisti.

Si sofferma infine sul tormentato *iter* della riforma della Sanità militare, da considerarsi uno tra i pilastri del sistema logistico. A tal riguardo paventa l'esistenza di una volontà politica insufficiente alla base del processo di riforma, e chiede al Ministro assicurazioni sulla fondatezza di tale sensazione.

Il ministro MARTINO, risponde ai quesiti posti a suo tempo dalla senatrice Stanisci, sull'intenzione di partecipare al programma dell'ONU su Brindisi e di sostenerlo adeguatamente. A tal riguardo conferma che il Governo vuole assicurare lo sviluppo della base di Brindisi quale punto di riferimento per le esigenze logistiche legate alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. E ciò in coerenza con il ruolo del nostro Paese che è il sesto contribuente in termini finanziari e il terzo in termini di truppe impiegate.

Il 7 dicembre scorso era stato firmato un accordo con le Nazioni Unite per la realizzazione, presso il centro di Brindisi, di nuove infrastrutture logistiche per il Dipartimento per le operazioni di *peace-keeping*. In base a tale accordo la base pugliese diventerà il più grande centro di comando e controllo per le operazioni logistiche e per eventuali futuri dispiegamenti di «caschi blu» in missioni di supporto alla pace. L'accordo prevede la costruzione entro il 2003 di tre nuovi *hangars* per un totale di novemila metri quadrati coperti. Tali strutture dovranno essere realizzate dal Ministero della difesa con fondi pari a circa 7 milioni e 750 mila euro, resi disponibili dal Ministero per le attività produttive. Alla fine di questo mese è prevista l'apertura della documentazione amministrativa e, ai primi di settembre, la valutazione delle offerte economiche.

Rimangono quindi confermate le previsioni di realizzazione entro dicembre del 2003.

Replica quindi al senatore Pascarella, rassicurando il senatore che il criterio d'impiego auspicato viene generalmente seguito. Peraltro, si tratta di un principio che non può essere applicato rigidamente. Esistono, ad esempio, presso gli Stati maggiori di Forza armata, reparti o ispettorati che, pur assolvendo funzioni tecnico-logistiche, sono essenzialmente elementi di organizzazione dello Stato Maggiore. In quanto tali, è opportuno che essi siano di massima posti alle dipendenze di ufficiali generali o ammiragli non appartenenti ai corpi tecnici, anche se non si esclude affatto che, per la formazione e le esperienze professionali maturate negli Stati maggiori, essi possano essere affidati ad ufficiali tecnico logistici.

Per quanto concerne, poi, lo sviluppo di carriera degli ufficiali dei corpi tecnici, la normativa vigente permette loro il conseguimento del grado di vertice di tenente generale e gradi corrispondenti, proprio a riconoscimento delle professionalità e delle posizioni di impiego.

Al senatore Minardo, che aveva chiesto sulla sanità militare in Sicilia, risponde che nell'ambito di una profonda ristrutturazione del settore, il Dicastero aveva previsto che il 31 dicembre 2001 l'ospedale militare di Palermo e il centro militare di medicina legale di Messina fossero riconfigurati rispettivamente in centro militare di medicina legale e in commissione medico ospedaliera. Tuttavia, per non privare totalmente la Sicilia di strutture sanitarie di diagnosi e cura a favore del personale militare e civile della difesa, nonché dei familiari aventi titolo, e per implementare i rapporti di collaborazione e di scambio di esperienza con le strutture sanitarie regionali, è stato previsto il mantenimento in Palermo di una attività di *day-hospital*. Ciò consentirà di utilizzare le professionalità e le strutture militari già esistenti, mediante l'attivazione di una convenzione con le aziende ospedaliere locali.

Inoltre, per evitare all'utenza il disagio causato dalla dislocazione a Palermo del centro militare di medicina legale, è stato istituito nella sede di Messina, in via sperimentale e fino alla completa sospensione del servizio di leva, un distaccamento del citato centro. Esso è operativo dall'8 febbraio scorso.

Ciò doverosamente premesso coglie l'occasione per aggiornare la Commissione sulla evoluzione dei fattori di riferimento di maggiore interesse della difesa.

In primo luogo si sofferma sugli impegni internazionali che vedono circa 9 mila militari impiegati in operazioni all'estero. Per tutte le operazioni internazionali cui si partecipa, il Governo, interprete di una forte sollecitazione del Parlamento, ha emanato un decreto, poi convertito in legge, di proroga fino al 31 dicembre 2002. Ciò evita la reiterazione trimestrale del provvedimento ed assicura la copertura giuridica e finanziaria di tutti i contingenti. Per ciò che concerne l'impegno italiano nei Balcani, pur nella consapevolezza che la pacificazione e lo sviluppo della regione presenta importanti riflessioni sulla sicurezza italiana, e che la situazione politica non consentirà, ancora per lungo tempo, un totale disimpegno della pre-

senza militare internazionale, osserva che in ambito NATO si ritiene possibile una razionalizzazione delle strutture di comando ed una riduzione delle unità, e ciò consentirà di ridurre, entro la fine di quest'anno, la presenza italiana nell'area di circa mille militari. Contestualmente, saranno accresciute le responsabilità di comando, a conferma della credibilità e della considerazione meritata sul campo. Dal prossimo autunno, inoltre, un generale italiano assumerà il comando di tutte le Forze NATO in Kosovo (circa 35 mila militari), mentre altri due generali sono stati designati quali rappresentanti militari della NATO in Macedonia (dal 17 giugno scorso) ed in Albania (dal prossimo settembre), al comando dei rispettivi contingenti dell'alleanza. A ufficiali italiani saranno peraltro affidati anche comandi di unità multinazionali minori. È evidente come tutto questo sia frutto di una credibilità e di una considerazione meritata sul campo.

Per quanto attiene alla situazione afghana, l'Italia continua a fornire il proprio contributo con l'impiego di circa quattrocento uomini. Tale partecipazione comporta concreti risultati politici e significativi riconoscimenti internazionali. Dal 20 giugno la Turchia ha assunto il comando dell'operazione, subentrando al Regno Unito. Si tratta di in una missione non facile, tuttora foriera di rischi, ma che viene affrontata con le necessarie precauzioni per la sicurezza, come ha certamente potuto rilevare la rappresentanza della Commissione che vi ha fatto visita. In un quadro di stretto coordinamento con l'*International Security Assistance Force*, la coalizione internazionale è anche impegnata nell'operazione *Enduring Freedom* alla ricerca dei membri dell'organizzazione terroristica *Al Qaeda* nella regione. In questo campo la presenza italiana si concretizza con una unità navale, la fregata Euro e con un reparto dell'Aeronautica di circa cinquanta uomini, presso l'aeroporto di Bagram.

Rammenta poi che, in virtù delle leggi n. 6 e n. 15 del 2002 il Parlamento ha convertito in legge i due decreti-legge, n. 421 del 2001 e n. 451 del 2001, sullo statuto giuridico dell'operazione *Enduring Freedom* e della ISAF. Questi confermano l'applicabilità alla missione della legge penale militare di guerra, seppur mitigandone gli effetti mediante la inapplicabilità delle norme sulla cd. giustizia di guerra e introducendo importanti innovazioni sostanziali, specie per la tutela umanitaria dei soggetti deboli, che lo stesso Parlamento ha, per lo più su richiesta del Governo, intensificato in sede di conversione.

Inoltre, sulla stessa linea ed in piena aderenza all'ordine del giorno presentato da esponenti dell'opposizione e accolto dal Governo, il 17 aprile scorso è stata istituita una commissione di studio, composta da insigni esperti, per la ulteriore revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, per la ridefinizione dei limiti della giurisdizione penale militare e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. A tale Commissione è stato richiesto di predisporre uno schema di legge-delega entro la fine del prossimo ottobre.

Pone quindi l'accento sulla necessità di un adeguamento, anche militare, dell'Alleanza atlantica al mutato contesto strategico. Si tratta di un'esigenza che appare sempre più pressante, anche per far fronte a minacce

che sono apparse nella loro reale portata solo dopo i fatti dell'11 settembre. In particolare dopo il primo appuntamento a settembre, a Varsavia, il vertice che si terrà a Praga, il 21 e il 22 novembre, a livello di Capi di Stato e di Governo, rappresenterà un punto di svolta nel processo di adattamento dell'Alleanza. Tre elementi si troveranno infatti ad interagire simultaneamente: il significativo allargamento dell'Alleanza, la nuova *partnership* con la Russia e possibilmente anche con altri Paesi e la nuova minaccia terroristica, di cui tutti avvertono il senso di insicurezza che si riverbera sulla vita civile.

Precisa infine la reale portata delle sue recenti dichiarazioni sulla possibilità di attentati di terrorismo internazionale. A tal riguardo ribadisce che le sue affermazioni non erano riferite a situazioni oggettive: esse evidenziavano una minaccia concreta di attentati contro i Paesi occidentali, di natura non individuabile e non prevedibile. Ricorda poi che analoghe affermazioni sono state fatte più volte anche da parte del Segretario di Stato USA Rumsfeld e dallo stesso Presidente Bush il 22 ed il 26 maggio scorsi e recentemente ribadite anche dal Ministro degli esteri tedesco Fischer.

In particolare, per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale, rileva che l'Alleanza atlantica si è mossa lungo un doppio «binario»: da una parte la gestione degli aspetti immediatamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del trattato, dall'altra la definizione di una *policy* di più lungo termine e di più ampio respiro. Relativamente a questo secondo aspetto l'attenzione è focalizzata sulla revisione dell'efficacia delle politiche di difesa e militari dell'alleanza, delle sue strutture e delle sue capacità di risposta. La messa a punto di un nuovo concetto operativo militare alleato dovrà quindi tener conto delle diverse esigenze ed armonizzare i contributi nazionali attraverso l'elaborazione di un riferimento strategico comune e la definizione delle relative misure militari, sia a carattere difensivo, finalizzate a ridurre l'impatto dell'attività terroristica, sia a carattere offensivo, volte a prevenire o a rispondere direttamente ad attacchi terroristici con l'uso della forza.

L'Alleanza inoltre non considera la minaccia terroristica quale ulteriore obiettivo di sicurezza, ma la considera compresa in quelli preesistenti. Ciò che varia, semmai, a causa del terrorismo, è una diversa priorità delle attività previste nel processo di revisione della dc (Defence Capabilities Initiative). Sotto questo aspetto assumono priorità particolare la capacità di condurre operazioni, anche preventive, per interdire possibili attacchi terroristici e, quindi, incremento delle Forze speciali, la capacità di reazione rapida ed efficace a situazioni impreviste, il contrasto alle armi di distruzione di massa, l'*intelligence*, l'interoperabilità, la mobilità strategica ed intrateatro, la proiettabilità dei comandi e delle forze, lo sviluppo di capacità moltiplicatrici di forza e la collaborazione con le autorità civili per alleviare le conseguenze di un eventuale attacco con armi di distruzione di massa.

Si rendono dunque necessarie ulteriori risorse per trasformare l'Alleanza e per contrastare il terrorismo. Naturalmente la nuova iniziativa dovrà essere realistica e compatibile con i vincoli economici imposti dal trat-

tato di (Maastricht), limitata ad un numero di 5/10 decisioni, sovrapponibile alla analoga iniziativa dell'Unione europea e orientata anche alle minacce emergenti, armi di distruzione di massa e terrorismo in particolare. Spetterà agli alleati europei compiere uno sforzo particolare, anche in termini di spesa, per dare credibilità ai paralleli impegni militari in ambito PESD. Il mancato conseguimento, nel 2003, dell'obiettivo militare dell'Unione europea (Helsinki, *Headline Goal*) rappresenterebbe infatti un serio problema non solo per l'Unione, ma per l'intera Alleanza, in termini non solo politici ma anche militari. A tale riguardo, pone l'accento sull'importante appuntamento del secondo semestre del 2003, quando l'Italia avrà la presidenza dell'Unione europea, in coincidenza della prevista costituzione del Corpo d'armata europeo di reazione rapida, ricordando anche che, nel quadro della costituzione di capacità militari a doppio utilizzo (NATO ed Unione europea), l'Italia si è candidata a costituire a Milano (Solbiate Olona) un Comando NATO di Forza di reazione Rapida destinato a guidare una Forza a livello di Corpo d'Armata (60 mila uomini) ed utilizzabile anche per operazioni europee.

Si sofferma quindi sull'impegno di riorganizzazione dello strumento militare. A tale riguardo rileva che il processo di rinnovamento del pensiero strategico e della *policy* di sicurezza nazionale, che ha visto un passaggio significativo nella presentazione del «Libro Bianco», il 27 marzo scorso, è tutt'ora in corso.

Parallelamente, l'attività prevista dalle due Direttive programmatiche, sta procedendo da un lato per la definizione degli interventi necessari alla riqualificazione dell'intero sistema, dall'altro per l'attuazione dei primi provvedimenti. È infatti in funzione del loro nuovo ruolo che le Forze armate stanno indirizzando le proprie capacità operative e riorganizzando la propria struttura. Esse perseguono la realizzazione del modello professionale la razionalizzazione delle strutture della difesa e la disponibilità di capacità operative efficienti ed adeguate agli standard europei. In particolare per la realizzazione del modello professionale verrà presentato, nei prossimi giorni, un provvedimento che mirerà a soddisfare il più completamente possibile le attese generali.

I turni cui è sottoposto il personale volontario che si alterna in teatro ed il progressivo esaurimento del gettito della coscrizione obbligatoria richiedono un impulso risolutivo al processo di transizione verso il sistema professionale. Ciò significa anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio di leva, attualmente fissata al 1° gennaio 2007, e, nel contempo, garantire efficacia ed affidabilità al sistema di reclutamento dei volontari di truppa. Il provvedimento, in corso di definizione formale, rende il servizio in ferma annuale «requisito vincolante» per il successivo accesso alle carriere iniziali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, quale presupposto per la costituzione di un adeguato bacino vocazionale e per la copertura delle esigenze operative, a completamento degli organici del modello professionale, durante il periodo transitorio e, in misura minore, a regime; garantisce inoltre ai volontari, al termine di una ferma quadriennale, uno sbocco occupazionale nei ruoli dei

volontari in servizio permanente delle Forze armate, nelle Forze di polizia o nei Vigili del Fuoco, quale irrinunciabile incentivo per il conseguimento dei voluti livelli quantitativi e qualitativi dei reclutamenti.

Per ciò che riguarda il processo di razionalizzazione dell'organizzazione di comando, esso prevede: rapporti più efficaci fra Stati Maggiori, con una migliore corrispondenza fra le diverse aree funzionali e l'integrazione interforze di alcune aree; l'accentramento di tutte le previste funzioni o competenze ai Capi di Stato Maggiore, quali responsabili dell'aprontamento delle forze e la condotta delle operazioni in capo al Comando Operativo Interforze (COI), secondo rapporti funzionali perfezionati e snelliti, in coordinamento con i corrispondenti organismi di Forza armata.

Sul piano invece delle capacità operative, nel settore relativo alla capacità di condurre operazioni militari preventive per interdire possibili attacchi terroristici ed al contrasto alle armi di distruzione di massa è in via di definizione lo studio per la costituzione di un Comando unificato delle «Forze speciali», alla diretta dipendenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dotato di un *pool* di mezzi e di aree addestrative.

Inoltre, nel settore delle comunicazioni, la realizzazione del programma SICRAL (Satellite Italiano per Comunicazioni Riservate e Allarme) costituisce ormai una realtà e la tecnologia acquisita fornisce la base per una possibile partecipazione nazionale al programma NATO SATCOM POST 2000. Per l'interoperabilità con i *partners* NATO ed europei, sono stati poi individuati gli interventi necessari per colmare le carenze nel settore delle scorte dei materiali, nel livello di efficienza delle unità usurate da pressanti ritmi d'impiego, nonché nell'ammodernamento dei sistemi d'arma e dei mezzi.

Procede quindi all'analisi di una priorità particolarmente sentita, ovvero la difesa aerea. A tal riguardo ricorda che, prima dell'11 settembre 2001, era normale considerare la protezione dello spazio aereo come qualcosa di non particolarmente urgente. Ciò ha fatto sì che tutti i sistemi di difesa aerea sono stati colti impreparati a fronteggiare la nuova minaccia. Funzionali al potenziamento della componente aerea saranno quindi i programmi *Eurofighter* e *JSF*. Pone quindi l'accento sugli oneri conseguenti ai nuovi impegni che vedono coinvolto lo strumento della difesa. Ricorda che il quadro macro-economico individuato nel Documento di programmazione economico-finanziaria riconosce ampiamente il ruolo della difesa e sostiene, coerentemente, gli indirizzi programmatici che sono stati indicati come prioritari. Sono infatti in fase di predisposizione interventi di carattere strutturale miranti ad un tendenziale allineamento delle risorse dedicate alla Difesa alla media dei paesi di pari livello di sviluppo economico-industriale. Il *trend* di crescita verso un rapporto Funzione Difesa-PIL dell'1,5 per cento rappresenta quindi l'obiettivo esplicitamente richiamato nel Documento di programmazione economico e finanziaria.

Nel contempo, si cerca di porre immediato e straordinario rimedio alle carenze più critiche, avendo, contestualmente, affrontato con decisione un percorso di efficaci riforme e concentrata la spesa su obiettivi essenziali.

Conclude quindi il proprio intervento facendo cenno a quattro aspetti di particolare interesse.

Relativamente al primo provvedimento in materia di rappresentanza militare auspica che il modello cui si perverrà, anche con il contributo propositivo del Governo, rafforzi la possibilità di un dialogo costruttivo e utile agli interessi del personale, nel rispetto di una equilibrata e funzionale ripartizione delle competenze degli organismi ai vari livelli, nonché della identità di ciascuna Forza Armata o Corpo armato.

Per ciò che attiene al riordino della sanità militare rende noto che è prossimo l'invio al concerto interministeriale, propedeutico all'approvazione da parte del Governo, un disegno di legge delega che consentirebbe al Governo di calibrare l'intervento in relazione al delicato processo di professionalizzazione e nell'ambito del più generale quadro normativo vigente.

In particolare, gli studi in corso hanno fatto emergere la necessità di accentrare a livello di Stato Maggiore Difesa la decisione tecnica ed amministrativa del servizio sanitario militare e delle connesse attività di pianificazione e ripartizione delle risorse, e di demandare a ciascuna Forza Armata la direzione del dispositivo operativo, nel rispetto delle singole specificità. Dovranno anche essere previste delle strutture di ricovero e cura altamente specializzate, capaci in ogni caso di esprimere unità sanitarie in grado di proiettarsi in operazioni internazionali di pace. In tale contesto assumeranno particolare rilievo la caratterizzazione marcatamente interforze delle strutture specializzate e di vertice e la complementarità con la sanità pubblica e la collaborazione con le università e l'area della ricerca.

Relativamente al problema degli effetti dell'uranio impoverito, si ricorda che la Commissione presieduta dal professor Mandelli, nel rispetto del mandato ricevuto, ha presentato, alla fine del mese di maggio scorso, una terza, ed ultima, relazione sull'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kosovo.

Le sue conclusioni hanno evidenziato un numero di casi inferiore a quello atteso per i tumori solidi e le neoplasie maligne ed un eccesso, statisticamente significativo, di casi di linfoma di Hodgkin nel gruppo di militari impegnati in Bosnia e Kosovo. Inoltre, i risultati dell'indagine non hanno evidenziato la presenza di contaminazione da uranio impoverito, in accordo con quanto rilevato a tutt'oggi dalle altre indagini svolte, sia su militari che sull'ambiente, a livello nazionale ed internazionale. Sulla base dei dati rilevati e delle informazioni attualmente disponibili, non è stato quindi possibile individuare le cause dell'eccesso di Linfomi di Hodgkin evidenziato dall'analisi epidemiologica svolta.

Per ciò che concerne, infine, l'iter presso le Commissioni riunite esteri e difesa del disegno di legge n. 1547, per la ratifica dell'accordo quadro, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, osserva che l'Italia è rimasta il solo Paese a dover ancora ratificare l'accordo ed il ritardo potrebbe essere fonte di particolare imbarazzo.

Auspica una rapidissima conclusione dell'iter del provvedimento, che consenta all'Italia di partecipare a pieno titolo ai formali impegni in materia, previsti già nel corrente mese.

Il senatore MELELEO ritiene utile soffermarsi soprattutto su temi specifici di interesse nazionale. Per ciò che concerne la riforma della sanità militare, sottolinea la necessità di pervenire ad una riforma organica in tempi rapidi, e ciò per placare un ampio e diffuso malcontento che potrebbe, a breve, costituire la causa di un esodo generalizzato, fenomeno, questo, certamente non auspicabile.

Per ciò che concerne la rappresentanza militare, pone in evidenza l'importanza di pervenire ad una sollecita approvazione della riforma, e ciò allo scopo di fornire adeguata tutela a tanti giovani militari che si sacrificano ogni giorno per il Paese.

Si sofferma da ultimo sul tormentato *iter* del disegno di legge n. 495, recante la proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5 della legge 19 maggio 1986, n. 224, interrottosi dopo la seduta del 12 dicembre 2001 a causa della mancanza del parere della Commissione Bilancio. A tal riguardo rileva che gli oneri finanziari inerenti al provvedimento sono tranquillamente sostenibili, ed auspica quindi una sollecita ripresa dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per la sua ampia disponibilità, dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**151<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame dell'emendamento 19.100 (Testo 2). Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ZORZOLI, con riferimento all'emendamento 19.100 (Testo 2), rileva che occorre valutare l'opportunità di specificare meglio che le risorse di cui al comma 1 sono attivabili nei limiti del previsto fondo.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i rilievi del relatore.

Il senatore PIZZINATO osserva che l'emendamento non chiarisce quale sia la modalità di individuazione dei progetti da finanziare.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere di nulla osta sull'emendamento 19.100 (Testo 2), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: «a carico», vengano inserite le altre: «e nei limiti».

L'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(1492) AZZOLLINI ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici*

**(1548) MORANDO ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1492, e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1548. Esame del disegno di legge n. 1548 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1492. Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1492, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1548, rilevando, in particolare, che le riforme proposte appaiono volte a disporre puntuali modifiche della normativa contabile in materie per le quali il disegno di legge n. 1492 dispone, invece, il conferimento di una delega al Governo.

Propone, pertanto, di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1548 con quello del disegno di legge n. 1492.

Propone, altresì, di assumere il predetto disegno di legge n. 1492 come testo base per il prosieguo dei lavori.

Sulle predette proposte conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, una volta che si fosse convenuto sulla necessità di stralciare gli articoli che prevedono il conferimento di deleghe legislative.

Il senatore CADDEO rileva che, vista la rilevanza generale dei temi affrontati, appare necessario che le riforme proposte siano discusse in modo ampio e ponderato da parte dell'Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI avverte, quindi, che si procederà all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1492.

Il senatore CADDEO illustra gli emendamenti da lui presentati e quelli presentati dal Gruppo parlamentare della Margherita, che dichiara di fare propri.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati i propri emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti dell'opposizione, ritenendo che, vista la necessità di

giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, appare più opportuno prevedere una delega legislativa piuttosto che individuare norme immediatamente dispositive. Invita, comunque, a ritirare gli emendamenti soppressivi o di stralcio della lettera *b*) dell'articolo 1, comma 2, sottolineando la necessità di evitare che il disegno di legge finanziaria sia snaturato dall'inserimento di norme di interesse locale o microsettoriale, come è invece successo nel corso delle ultime sessioni di bilancio, fornendo alle Presidenze dei due rami del Parlamento un migliore parametro di riferimento in sede di ammissibilità dei testi. Invita, invece, il relatore a riconsiderare la questione dello stralcio delle norme che prevedono deleghe legislative, anche tenendo conto che, stante l'orientamento dei Gruppi di opposizione, non si procederà alla richiesta di riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante. Evidenzia che, in considerazione dei tempi necessari per l'esame parlamentare, un eventuale stralcio potrà comunque essere disposto in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.9, 2.1 e 3.1 ed esprime il proprio avviso contrario sui restanti emendamenti, evidenziando che – anche se alcuni emendamenti appaiono parzialmente condivisibili nel merito – un esame più approfondito potrà essere compiuto in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Con separate votazioni, sono poi respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, sono infine respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore VIZZINI, preannunciando il proprio voto favorevole sul provvedimento, evidenzia che il testo proposto appare soddisfacente se l'obiettivo è quello di un'approvazione che preceda la prossima sessione di bilancio, mentre, se i tempi di approvazione saranno più lunghi, il risultato potrebbe apparire deludente, anche alla luce degli approfondimenti che erano stati condotti durante il dibattito sulle comunicazioni del Governo in materia di riforma delle norme di contabilità.

Il senatore CADDEO, preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento, rileva che il testo in esame costituisce una proposta molto riduttiva rispetto all'ampiezza dei temi che erano stati prospettati nel corso del richiamato dibattito, svoltosi congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Ritiene, inoltre, del tutto insoddisfacente ri-

mettere la concreta individuazione dei contenuti della riforma a decreti delegati privi di chiari principi e criteri direttivi.

Il senatore MICHELINI, preannunciando il proprio voto contrario, evidenzia la sostanziale difformità tra il testo in esame ed il tenore della risoluzione approvata in materia dalla Commissione, sui contenuti della quale erano stati riscontrati ampi margini di convergenza tra la maggioranza e l'opposizione. Rileva, inoltre, che il provvedimento appare assolutamente inadeguato ad offrire una soluzione convincente alle questioni emerse nel corso del confronto tra Governo e Parlamento sulla possibile riforma del bilancio dello Stato.

Il senatore TAROLLI, preannunciando il proprio voto favorevole, sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla situazione attuale, evidenziando, in particolare, come, con le modifiche proposte, l'obiettivo della stabilità cessi di essere una mera finalità politica, tramutandosi in un obiettivo istituzionale.

La Commissione, infine, conferisce al presidente Azzollini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1492, con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1548, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore TAROLLI illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, osserva che, con riferimento all'impianto generale del provvedimento, ad eccezione delle norme riguardanti gli anticipi per l'iscrizione alla scuola materna ed elementare, il ricorso, come meccanismo di copertura, ai finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria può considerarsi ragionevole in quanto i vari tipi di intervento disciplinati presentano sufficienti margini di flessibilità e graduabilità, essendo inseriti in un piano programmatico, e sono pertanto realizzabili nel limite delle risorse che, anche in misura variabile, di anno in anno saranno destinate allo scopo; in particolare, anche i principi definiti negli articoli 4 e 5 possono considerarsi attuabili facendo ricorso alla discrezionalità dell'azione amministrativa, in quanto trattasi di misure modulabili attraverso la fissazione della platea

degli aventi diritto. La Commissione fa peraltro presente che l'ambito di intervento della legge finanziaria è confinato alla modulazione degli aspetti innovativi della riforma, senza ovviamente inerire alla componente consolidata del sistema, a livello sia di istituti che di relative conseguenze sui bilanci a legislazione vigente.

Esprime, quindi, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le disposizioni di seguito riportate vengano modificate nel senso indicato:

1) all'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2», con le altre: «ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3»;

2) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Dall'anno scolastico 2002-2003», con le altre: «Per gli anni scolastici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)»; al secondo periodo premettere le parole: «Per l'anno scolastico 2002-2003» e aggiungere, dopo le parole: «possono iscriversi», le altre: «nei limiti delle risorse finanziarie di cui al successivo comma 5»; sopprimere, infine, il terzo periodo;

3) all'articolo 7, comma 5, inserire, dopo la parola: «limitatamente», le altre: «alla scuola materna statale e»; sostituire le parole: «valutati in», con le altre: «determinati entro il limite massimo di»; aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa»;

4) all'articolo 7, comma 7, sostituire la parola: «coerentemente» con le altre: «nell'ambito dei»;

5) all'articolo 7, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «degli oneri effettivamente sostenuti», con le altre: «delle occorrenze finanziarie».

Prendi, quindi, la parola il senatore CADDEO per illustrare una proposta alternativa di parere, presentata unitamente ai senatori Morando, Pizzinato e Giovanni Battaglia, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, in ordine al profilo contenutistico e della copertura finanziaria, tenuto conto che:

1) il meccanismo generale di copertura, relativamente alla parte del provvedimento che si riferisce alle deleghe di cui all'articolo 1 e agli articoli 2, 3 e 5 che vi si richiamano, la cui regolazione finanziaria è prevista con gli strumenti di sessione, non è esaustiva al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il provvedimento presenta oneri privi di elementi di flessibilità, cui si contrappongono il riconoscimento di diritti soggettivi in capo ai soggetti interessati dal provvedimento;

2) il meccanismo di copertura individuato all'articolo 7, comma 8, in base al quale il Ministero dell'Istruzione, con periodicità annuale, procede alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio, nell'intesa che eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura con il meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, non è idoneo al fine della graduale attuazione della riforma;

3) le disposizioni di immediata applicazione con l'entrata in vigore della legge, relative all'anticipazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia non sono quantificate, e quelle relative alla scuola elementare non sono adeguatamente calcolate, per l'errata quantificazione degli alunni interessati e per il conseguente errato calcolo dell'onere collegato alle anticipazioni delle iscrizioni;

4) la delega di cui all'articolo 4, che non richiama il meccanismo generale di rinvio alla legge finanziaria, produce oneri non quantificati né coperti;

esprime, sulla base delle osservazioni formulate, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, rileva che la proposta di parere del relatore risulta essere singolare, posto che, trattandosi di oneri quantificabili per i quali occorre reperire una adeguata copertura finanziaria, non è coerente con l'evidenza dei fatti l'affermazione secondo cui l'impianto generale del provvedimento presenta sufficienti margini di flessibilità e graduabilità. Esprime, pertanto, avviso favorevole alla proposta di parere testé illustrata dal senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Il senatore MICHELINI ritiene poco chiari i motivi per i quali la proposta di parere del relatore prevede, all'articolo 7, comma 4, che si possa procedere all'anticipazione dell'inizio dell'anno scolastico esclusivamente nel triennio 2002-2005, mentre altrettanto non sembrerebbe finanziariamente possibile negli anni successivi.

In generale, tuttavia, ritiene che tale proposta di parere non risolva i problemi finanziari connessi al provvedimento e sottolinea che, pur riconoscendo l'impegno del Ministero competente al fine di migliorare i livelli di istruzione del Paese, non sia stata posta altrettanta attenzione, da parte del medesimo dicastero, per i connessi profili finanziari.

Posto che, dal tenore dei provvedimenti che il Governo ha presentato al Parlamento, è possibile desumere che gli andamenti futuri della finanza pubblica saranno fuori controllo, fa presente che ogni obiettivo programmatico di recente annunciato e concernente i conti pubblici, rappresenta una mera affermazione apodittica. Preannuncia, pertanto, il proprio avviso favorevole alla proposta di parere formulata dal senatore Caddeo.

Il senatore VIZZINI, dopo aver dichiarato che la proposta di parere del relatore risolve in modo positivo i profili finanziari critici corretta-

mente posti durante l'esame del provvedimento, condivide l'affermazione secondo cui la flessibilità e la graduabilità degli interventi previsti consentono di trovare coerente copertura nelle risorse annualmente stanziata nella legge finanziaria. Graduabilità e flessibilità che riflettono la corrispondente discrezionalità dell'azione amministrativa. Tali elementi consentono di conferire compatibilità finanziaria al provvedimento nel suo complesso. Ritiene, infine, che potrebbe essere reso ancora più efficace il concetto di gradualità, già espresso nella proposta di parere del relatore attraverso le modifiche indicate al comma 4 dell'articolo 7 e il periodo aggiunto al comma 5 del medesimo articolo. In particolare, ciò renderebbe ancora più chiara la procedura secondo cui, non potendosi limitare l'iscrizione ai corsi scolastici agli aventi diritto, prima si identificano le risorse finanziarie disponibili e successivamente si dispone l'anticipo delle iscrizioni, graduandone la decorrenza e conseguentemente gli oneri, in funzione delle risorse stanziata, ferma restando la platea delle iscrizioni prevedibili secondo le statistiche nazionali. Preannuncia, infine, il proprio voto favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore GRILLOTTI, preannunciando il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore, fa presente che le norme in esame consentono anche di conferire maggiore certezza finanziaria alla gestione, da parte dei comuni, degli istituti scolastici.

Intervengono, quindi, i senatori RIPAMONTI e MICHELINI per aggiungere le proprie firme alla proposta di parere formulata dal senatore Caddeo.

Previa verifica del numero legale, posta in votazione, la proposta di parere del relatore viene quindi approvata a maggioranza, restando pertanto preclusa la proposta di parere illustrata dal senatore Caddeo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'inizio dei lavori della Sottocommissione per i pareri, propone di rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1492****Art. 1.****1.1**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Sopprimere il comma 1.*  

---

**1.2**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*  

---

**1.3**MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO,  
SCALERA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole "15 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

1-ter. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"f-bis) una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale.

f-ter) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche";

b) al comma 3, dopo la parola: "formazione", sono aggiunte le seguenti: "della legge finanziaria e";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati, i cui effetti finanziari sono rappresentati nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis, reca disposizioni omogenee per materia. I provvedimenti collegati indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno precedente, non approvati prima del 30 giugno non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria";

d) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. Il documento di programmazione economico-finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali".

1-quater. All'articolo 11, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole: "in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3" sono sostituite con le seguenti: "in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3"».

---

## 1.4

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«Al Titolo IV (*Patto di stabilità interno e conti della finanza pubblica*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25.

*(Amministrazioni pubbliche e Patto di stabilità e crescita)*

1. Gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea. La responsabilità nei confronti dell'Unione europea per il rispetto di detti vincoli è del Governo della Repubblica.

2. Gli enti compresi ai fini della presente legge nel settore delle Amministrazioni pubbliche sono elencati ed aggregati per comparto nella ta-

bella A allegata alla presente legge, che può essere modificata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il parere dell'ISTAT, in coerenza con i criteri adottati dall'Unione europea per la costruzione del conto delle Amministrazioni pubbliche.

3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, l'accensione di debiti a medio e lungo termine è consentita ai Comuni, alle Provincie, alle Città metropolitane e alle Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esclusivamente per fare fronte a nuove o maggiori spese per investimento. Restano ferme le disposizioni in materia applicabili ai singoli enti."

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26.

*(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche)*

1. Le leggi statali che comportano conseguenze finanziarie a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato e disporre la relativa copertura finanziaria.

2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, sono tenute a indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel loro bilancio pluriennale e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 11-ter.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione."

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27.

*(Patto di stabilità interno)*

1. In coerenza con i vincoli che derivano dall'appartenenza alla Comunità europea, ai fini del coordinamento dei conti pubblici i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni, nonché gli altri enti territoriali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri fissati per le Amministrazioni pubbliche locali attraverso il patto di stabilità interno. Gli enti previdenziali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il comparto previdenziale nel Programma di stabilità attraverso il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno.

2. Il patto di stabilità interno vincola gli enti di cui al comma 1 a concorrere al rispetto dell'indebitamento netto programmatico e del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del DPEF.

3. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti delle Amministrazioni pubbliche in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti di cui al precedente comma comunicano al Ministro dell'economia i dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio di quello successivo.

4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, esprime il proprio parere sul Programma di stabilità entro il 10 febbraio e lo comunica al Governo".

d) dopo l'articolo 27, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 27-bis.

*(Calcolo del saldo finanziario programmatico ai fini del Patto di stabilità interno)*

1. Ai fini del patto di stabilità interno è calcolato un saldo programmatico quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, effettivamente pagate.

2. Tra le entrate e le spese non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, rispettivamente dallo e allo Stato, dalla e alla Unione europea e dagli e agli enti che partecipano al Patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate le partite di carattere finanziario.

3. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 stabilisce eventuali integrazioni dei criteri di calcolo del saldo finanziario programmatico e fissa per le diverse categorie di enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, coerentemente con la manovra di finanza pubblica, gli obiettivi quantitativi minimi, nonché gli obiettivi ulteriori ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 27-sexies."

"Art. 27-ter.

*(Concertazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno)*

1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure. Analogo prospetto relativo al computo del saldo realizzato deve essere allegato al bilancio consuntivo.

2. Le giunte comunali, provinciali, delle Città metropolitane e regionali riferiscono entro il 30 giugno di ogni anno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove ne-

cessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. Il Presidente della giunta regionale garantisce il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per l'insieme degli enti delle Amministrazioni pubbliche della propria regione e riferisce ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore di 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative."

"Art. 27-*quater*.

*(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno)*

1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei 12 mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle pro-

vince, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e degli affari regionali e la Conferenza Unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale, il Ministro dell'economia d'intesa con il Ministro della sanità e la Conferenza Unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati."

"Art. 27-*quinquies*.

(*Incentivi e sanzioni*)

1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26-bis, è complessivamente conseguito, viene concessa a partire dall'anno successivo una riduzione, a carico dello Stato, delle spese per interessi calcolata sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. Ulteriori incentivi possono essere stabiliti dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, secondo le modalità di cui al comma 5.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non è complessivamente conseguito, la riduzione e gli ulteriori incentivi vengono concessi esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. La riduzione e gli ulteriori incentivi di cui ai commi 1 e 2 è migliorata per quegli enti che hanno raggiunto gli ulteriori obiettivi di cui all'articolo 27-*ter*, comma 3.

4. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.

5. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione delle spese per interessi, le tipologie di mutuo interessate, l'entità della maggiorazione dell'incentivo e la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, nell'ambito delle risorse destinate annualmente dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata.

6. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 4 integrano quelle stanziare per gli incentivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo

parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3."

e) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28.

*(Normalizzazione dei conti degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il sistema di contabilità ed i relativi bilanci delle Amministrazioni pubbliche sono armonizzati ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, conseguendo così anche il necessario adeguamento con il bilancio dello Stato.

2. Per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni le modalità di redazione dei criteri di cui al comma 1 e della trasmissione delle informazioni di cui al comma 4 sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

3. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che dagli stessi dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni delle aziende.

4. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro dell'economia e delle finanze informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, e che sono tenuti a fornire le informazioni di cui al comma 4."

f) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29.

*(Consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle Amministrazioni pubbliche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete delle Amministrazioni pubbliche (RUPA), fornisce al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli in-

cassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche.

3. Con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli regionali e la Corte dei conti."

g) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 30.

*(Conti di cassa)*

1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma viene riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre viene riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

3. Con le relazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle Amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso.

5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazione sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le Amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento

dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare viene indicato:

a) il quadro sintetico dell'Amministrazione Pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat (in valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente ed in percentuale del PIL), nonché informazioni sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto viene articolato come segue:

a) al lordo e al netto della Cassa Depositi e Prestiti;

b) secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

– *il personale*, distinto in Ministeriali, scuola, Corpi di polizia, altri;

– *acquisto di beni e servizi*, distinto in funzionamento dell'amministrazione, Difesa, altri;

– *trasferimenti correnti*, distinti per i principali programmi.

7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale tra cui le Ferrovie e le poste.

8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definitivi, tra cui in particolare:

a) sulle tabelle sul controllo di disavanzi eccessivi;

b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche;

c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;

d) sulla consistenza del debito pubblico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso procedimento viene determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e province autonome per gli adempimenti di cui al comma 11.

10. Nei prospetti di cui al comma 9 devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trime-

stre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

11. Entro il 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e ottobre le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

12. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle Amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi."».

---

## 1.5

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

## 1.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.7**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:*

"Al Titolo IV

*Patto di stabilità interno e conti della finanza pubblica*

Art. 25.

*(Amministrazioni pubbliche e Patto di stabilità e crescita)*

1. Gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea. La responsabilità nei confronti dell'Unione europea per il rispetto di detti vincoli è del Governo della Repubblica.

2. Gli enti compresi ai fini della presente legge nel settore delle Amministrazioni pubbliche sono elencati ed aggregati per comparto nella tabella A allegata alla presente legge, che può essere modificata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il parere dell'ISTAT, in coerenza con i criteri adottati dall'Unione europea per la costruzione del conto delle Amministrazioni pubbliche.

3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, l'accensione di debiti a medio e lungo termine è consentita ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esclusivamente per fare fronte a nuove o maggiori spese per investimento. Restano ferme le disposizioni in materia applicabili ai singoli enti.

Art. 26.

*(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche)*

1. Le leggi statali che comportano conseguenze finanziarie a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato e disporre la relativa copertura finanziaria.

2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, sono tenute a indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel loro bilancio pluriennale e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto con-

cerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 11-ter.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione.

Art. 27.

*(Patto di stabilità interno)*

1. In coerenza con i vincoli che derivano dall'appartenenza alla Comunità europea, ai fini del coordinamento dei conti pubblici i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché gli altri enti territoriali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri fissati per le Amministrazioni pubbliche locali attraverso il patto di stabilità interno. Gli enti previdenziali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il comparto previdenziale nel Programma di stabilità attraverso il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno.

2. Il patto di stabilità interno vincola gli enti di cui al comma 1 a concorrere al rispetto dell'indebitamento netto programmatico e del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del DPEF.

3. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti delle Amministrazioni pubbliche in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti di cui al precedente comma comunicano al Ministro dell'economia i dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio di quello successivo.

4. La Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, esprime il proprio parere sul Programma di stabilità entro il 10 febbraio e lo comunica al Governo.

Art. 27-bis.

*(Calcolo del saldo finanziario programmatico ai fini del Patto di stabilità interno)*

1. Ai fini del patto di stabilità interno è calcolato un saldo programmatico quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, effettivamente pagate.

2. Tra le entrate e le spese non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, rispettivamente dallo e allo Stato, dalla e alla Unione europea e dagli e agli enti che partecipano al Patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate le partite di carattere finanziario.

3. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 stabilisce eventuali integrazioni dei criteri di calcolo del saldo finanziario programmatico e fissa per le diverse categorie di enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis*, coerentemente con la manovra di finanza pubblica, gli obiettivi quantitativi minimi, nonché gli obiettivi ulteriori ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 27-*sexies*.

Art. 27-*ter*.

*(Concertazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno)*

1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure. Analogo prospetto relativo al computo del saldo realizzato deve essere allegato al bilancio consuntivo.

2. Le giunte comunali, provinciali, delle Città metropolitane e regionali riferiscono entro il 30 giugno di ogni anno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. Il Presidente della giunta regionale garantisce il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per l'insieme degli enti delle Amministrazioni pubbliche della propria regione e riferisce ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore di 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.

*Art. 27-quater.*

*(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno)*

1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei 12 mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e degli affari regionali e la Conferenza Unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale, il Ministro dell'economia d'intesa con il Ministro della sanità e la Conferenza Unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

*Art. 27-quinquies.*

*(Incentivi e sanzioni)*

1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26-bis, è complessivamente conseguito, viene concessa a partire dall'anno successivo una riduzione, a carico dello Stato, delle spese per interessi calcolata sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. Ulteriori incentivi possono essere stabiliti dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, secondo le modalità di cui al comma 5.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non è complessivamente conseguito, la riduzione e gli ulteriori incentivi vengono concessi esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. La riduzione e gli ulteriori incentivi di cui ai commi 1 e 2 è maggiorata per quegli enti che hanno raggiunto gli ulteriori obiettivi di cui all'articolo 27-ter, comma 3.

4. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.

5. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione delle spese per interessi, le tipologie di mutuo interessate, l'entità della maggiorazione dell'incentivo e la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, nell'ambito delle risorse destinate annualmente dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata.

6. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 4 integrano quelle stanziare per gli incentivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

#### Art. 28.

##### *(Normalizzazione dei conti degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il sistema di contabilità ed i relativi bilanci delle Amministrazioni pubbliche sono armonizzati ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, conseguendo così anche il necessario adeguamento con il bilancio dello Stato.

2. Per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni le modalità di redazione dei criteri di cui al comma 1 e della trasmissione delle informazioni di cui al comma 4 sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

3. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che dagli stessi dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni delle aziende.

4. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro dell'economia e delle finanze informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, e che sono tenuti a fornire le informazioni di cui al comma 4.

Art. 29.

*(Consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle Amministrazioni pubbliche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete delle Amministrazioni pubbliche (RUPA), fornisce al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche.

3. Con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli regionali e la Corte dei conti.

Art. 30.

*(Conti di cassa)*

1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma viene riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre viene riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

3. Con le relazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle Amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso.

5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazione sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le Amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare viene indicato:

a) il quadro sintetico dell'Amministrazione Pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat (in valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente ed in percentuale del PIL), nonché informazioni sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto viene articolato come segue:

a) al lordo e al netto della Cassa Depositi e Prestiti;

b) secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

– *il personale*, distinto in Ministeriali, scuola, Corpi di polizia, altri;

– *acquisto di beni e servizi*, distinto in funzionamento dell'amministrazione, Difesa, altri;

– *trasferimenti correnti*, distinti per i principali programmi.

7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale tra cui le Ferrovie e le poste.

8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definatori, tra cui in particolare:

a) sulle tabelle sul controllo di disavanzi eccessivi;

b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche;

c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;

d) sulla consistenza del debito pubblico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso procedimento viene determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e province autonome per gli adempimenti di cui al comma 11.

10. Nei prospetti di cui al comma 9 devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

11. Entro il 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e ottobre le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

12. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle Amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.».

**1.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) alla lettera i-bis, aggiungere infine le seguenti parole: "e comunque pari ad almeno lo 0,0005 per cento del PIL nel triennio di riferimento del bilancio triennale"».

---

**1.9**

IL RELATORE

*Al comma 2, stralciare la lettera b).*

---

**1.10**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.12**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «razionalizzazione finanziaria».*

---

**1.13**

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 11-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, infine le seguenti parole: "distinguendo gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati";

b) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Gli accantonamenti di parte corrente sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente, gli accantonamenti di parte capitale sono distinti, nell'ambito di ogni ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonchè tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento e quelli preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale".

2-ter. All'articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È fatto divieto, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, di utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa ordinarie, comprese le deleghe legislative:

1) nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici;

2) la procedura di cui al comma 7 del presente articolo;

3) ogni altra formulazione che escluda la contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per farvi fronte.

b) al comma 2, dopo le parole: "iniziativa governativa" sono inserite le seguenti: "nonchè quelli del relatore di maggioranza in Parlamento";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento".

2-quater. All'articolo 12, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole da: "per integrare le assegnazioni" fino alla fine del periodo.

*2-quinquies*. All'articolo 13, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo. La dotazione del predetto capitolo-fondo non può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione"».

### 1.0.1

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94)*

1. L'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *1.* Con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle auto-

nomie territoriali, come previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 2 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4) Il regolamento governativo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

## Art. 2.

### 2.1

IL RELATORE

*Stralciare l'articolo.*

---

### 2.2

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Stralciare l'articolo.*

---

### 2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.4

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.5**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 3.**

**3.1**

IL RELATORE

*Stralciare l'articolo.*

---

**3.2**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Stralciare l'articolo.*

---

**3.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.4**

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, CADDEO,  
SCALERA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.5**

GIARETTA, CAMBURSANO, SCALERA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**94<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI informa che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sul testo del disegno di legge n. 1396 e sugli emendamenti ad esso riferiti e che, pertanto, il seguito dell'esame di tale provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Informa inoltre che il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia tributaria, di privatizzazione e contenimento della spesa farmaceutica è stato trasmesso alla Camera dei deputati: in ragione della ristrettezza dei tempi di esame di tale provvedimento prima della pausa estiva, e, in particolare, della pratica impossibilità di apportare ulteriori modifiche da parte del Senato, appare opportuno, a suo parere, coordinare, in via informale, le iniziative emendative con l'esame delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, soprattutto in riferimento alla possibilità di modificare il testo del decreto-legge per quanto concerne le disposizioni in materia di giochi. Infatti, il lavoro compiuto dalla Commissione per l'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse ha offerto elementi di valutazione sufficienti per proporre modifiche legislative, in particolare per quanto riguarda gli apparecchi da intrattenimento.

Il senatore BRUNALE, a nome della propria parte politica, accoglie con favore la proposta del Presidente, ritenendo opportuno predisporre un'iniziativa legislativa condivisa dalla Commissione in tema di disciplina delle macchine da intrattenimento, partendo dagli approfondimenti compiuti nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse.

**IN SEDE DELIBERANTE**

(129) *GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(377) *BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(1319) *PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore EUFEMI dà conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto e delle deliberazioni assunte dallo stesso, da ultimo, nella riunione testé conclusasi. Il Comitato ristretto ha approvato all'unanimità un testo unificato, di cui egli illustra analiticamente le disposizioni. È stato confermato l'incremento degli importi annui dei trattamenti dei congiunti dei caduti – le vedove e gli orfani minorenni e gli orfani maggiorenni in stato di disagio economico –, così come recita la tabella G annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: l'importo dell'incremento è di 60 euro.

È stato confermato, inoltre, l'incremento degli importi per i soggetti aventi diritto identificati dalla tabella N del testo unico citato, e cioè le vedove e gli orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata: il Comitato ristretto ha confermato l'obiettivo di riequilibrare i trattamenti di reversibilità tra le categorie di soggetti aventi diritto, prevedendo di limitare l'incremento degli importi alla 2°, alla 3°, alla 4°, alla 5° e alla 6° categoria, elevando il rapporto percentuale tra pensioni dirette e pensioni di reversibilità. Per le categorie 7° e 8°, invece, gli importi sono gli stessi degli anni precedenti.

Si prevede, inoltre, che sugli aumenti corrisposti, cioè solo sugli incrementi degli importi, non si applichi l'adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656. Va chiarito che l'incremento previsto dalla citata legge è implicitamente confermato per le categorie 7° e 8° dei trattamenti di cui alla tabella N, che non sono interessate dall'aumento previsto dal comma 2.

In quanto alla norma di copertura finanziaria, dà atto al Governo di essersi adoperato affinché fosse assicurata la integrale copertura degli oneri previsti, in modo da ristorare, anche se in misura non certamente adeguata alle aspettative degli interessati, le categorie meritevoli di attenzione.

Egli sottolinea che il testo unificato ripropone le stesse disposizioni dei disegni di legge n. 129 e n. 1319, anch'essi identici (fatta eccezione per una precisazione al comma 2) e gran parte delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 377. La norma di copertura, invece, è integralmente sostituita.

Rimangono ancora da affrontare le numerose e pressanti questioni relative ai trattamenti dei grandi invalidi, non ultima quella dei trattamenti di reversibilità per tali soggetti.

Egli informa, infatti, che il Comitato ristretto ha valutato attentamente la possibilità di modificare i disegni di legge in esame, al fine di

inserire un'ulteriore disposizioni concernente l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi: peraltro, in ragione della insufficienza delle risorse preordinate a coprire gli oneri aggiuntivi derivanti da tale disposizione, ma anche in considerazione che l'incremento degli importi annui assegnati agli aventi diritto di cui alla tabella G del Testo Unico in materia di pensioni di guerra concerne anche le vedove dei grandi invalidi, il Comitato ristretto – suo malgrado – ha deciso di non poter considerare positivamente tale questione.

Egli conclude quindi auspicando che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva possano essere messi all'ordine del giorno i disegni di legge riguardanti complessivamente la materia dei trattamenti pensionistici di guerra.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il sottosegretario Vegas per il contributo offerto, in passato come senatore e nell'attuale legislatura come rappresentante del Governo, al fine di risolvere positivamente le questioni attinenti alle pensioni di guerra indirette.

Il sottosegretario VEGAS giudica positivamente il lavoro compiuto dal Comitato ristretto, che rappresenta un punto di equilibrio significativo tra le legittime aspirazioni delle categorie interessate a vedere accolte le proprie richieste e le disponibilità finanziarie attualmente esistenti. Egli dà atto al relatore e al presidente Pedrizzi, in particolare, firmatario del disegno di legge n. 1319, di aver operato in modo da raggiungere tale risultato.

Il Sottosegretario condivide pienamente la sollecitazione ad affrontare le questioni che rimangono ancora aperte, nella consapevolezza che gli incrementi degli importi previsti dal testo unificato rappresentano solo una prima, ma parziale risposta alle obiettive esigenze di ristoro vantate dalle categorie.

Dopo aver dichiarato pienamente congrua la copertura degli oneri, sottolinea come essi siano compatibili con i profili generali di finanza pubblica, anche per quanto riguarda gli esercizi futuri.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione delibera all'unanimità l'accoglimento del testo unificato proposto dal Comitato ristretto, come base per il prosieguo della discussione.

Il PRESIDENTE propone poi di fissare alle ore 13 di domani, 11 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 129,  
377 E 1319 CONCERNENTI DISPOSIZIONI IN MATE-  
RIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI GUERRA**

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato, rispettivamente, di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 60 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2° alla 6°, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 11.690.131 di euro per l'anno 2002 ed a 24.099.723 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5.164.569 di euro per l'anno 2002, per 19.692.502 di euro per l'anno 2003 e per 10.329.000 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.820.154 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, per 6.638.192 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 2.401.015 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per 6.525.562 di euro per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, per 2.911.362 di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per 4.407.221 di euro per l'anno

2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO  
(Articolo 1, comma 2)

(Importi in Euro)

Categorie	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 <sup>a</sup> categoria	1.626,51	1.838,66
3 <sup>a</sup> categoria	1.422,06	1.624,68
4 <sup>a</sup> categoria	1.278,92	1.426,05
5 <sup>a</sup> categoria	1.125,45	1.223,09
6 <sup>a</sup> categoria	984,57	1.018,78

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**101<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Conformemente alle intese raggiunte ieri, nonché in accordo con il Governo, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, sconvocando anche la seduta prevista per le ore 20,30 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI comunica che resta ferma conseguentemente la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani mattina, nel presupposto che nel frattempo la Commissione bilancio si sia espressa. Quanto alla seduta pomeridiana di domani, il suo effettivo svolgimento è soggetto ai lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(933) *MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991*

(1154) *CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA, il quale osserva anzitutto che entrambi i disegni di legge in titolo sono volti ad estendere la corresponsione di una borsa di studio annua onnicomprensiva ai medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione fra gli anni 1983 e 1991, già prevista dall'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 per i medici destinatari di sentenze amministrative passate in giudicato.

Già la direttiva 82/76/CEE aveva infatti prescritto che le attività di formazione sia a tempo pieno che a tempo ridotto dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione». Il legislatore italiano non si è tuttavia adeguato a tale disposizione e per tale motivo l'Italia è stata condannata fin dal 1987 in sede di giustizia comunitaria.

Successivamente, con il decreto legislativo n. 257 del 1991, il legislatore italiano ha disposto la corresponsione di una borsa di studio agli specializzandi medici, ma solo a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.

Si è aperto così, prosegue il relatore, un imponente contenzioso amministrativo, conclusosi con numerose sentenze sia dei TAR che del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità del provvedimento tardivo e il fatto che esso si ponesse in contrasto con le direttive comunitarie.

La legge n. 370 del 1999 ha pertanto attribuito una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni delle vecchie lire, ma solo ai medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato. Ciò ha determinato ulteriori sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia europea nel 1999 e indi nel 2000.

Del resto, il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha definitivamente disposto l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in uno specifico contratto di formazione-lavoro con la corresponsione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Appare pertanto doveroso da parte del legislatore italiano, conclude il relatore, compiere un atto di giustizia e disporre il conferimento della borsa di studio a tutti i medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione dagli anni 1983 al 1991, anche se non abbiano presentato ricorso e quindi non siano stati destinatari di sentenze passate in giudicato.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale si dichiara sostanzialmente d'accordo con i provvedimenti in titolo. Al riguardo, segnala peraltro l'importanza di richiamare alcuni profili contenuti nella legge n. 370, come suggerito dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1154, che reca l'elenco dei soggetti esclusi. Egli ricorda inoltre che i me-

dici specializzandi partecipano effettivamente all'attività assistenziale, ma sotto la responsabilità di un altro soggetto. Pur giudicando inopportuno estendere in questa sede l'ambito del provvedimento, che riveste sostanzialmente carattere di sanatoria, sottolinea conclusivamente la complessità della materia, che ha determinato un ampio contenzioso in molte università.

Anche il senatore MONTICONE dichiara il proprio consenso alle proposte in esame, volte ad offrire un riconoscimento sostanziale a giovani che avevano regolarmente affrontato gli esami di ammissione alle scuole di specializzazione e non configurano pertanto un allargamento dei criteri scientifico-didattici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**101<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 luglio scorso.

Il senatore CICOLANI, relatore, illustra il seguente schema di parere:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente «Lavori Pubblici, Comunicazioni», esaminato lo Schema del 1° *Addendum* al Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A.,

considerato che:

lo schema si inserisce all'interno di un momento politico e di una fase legislativa di grande portata innovativa, che pone al centro dell'attenzione del Paese il tema dell'ammodernamento infrastrutturale, del miglioramento della logistica, di un nuovo impulso alle politiche di sviluppo economico nel Mezzogiorno d'Italia;

nello stesso tempo l'*Addendum* proposto è frutto di una precedente programmazione e, quindi, riguarda essenzialmente programmi in corso;

in questo quadro il parere non può essere soltanto di presa d'atto, ma può e deve essere l'occasione per una riflessione ed una indicazione per uno sforzo di adeguamento alla evoluzione politica e normativa;

in questa logica, nell'analizzare l'*Addendum*, debbono essere considerati, non solo i documenti annessi, ma anche il documento di program-

mazione economica e finanziaria 2001-2006, la legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge obiettivo), la legge n. 448 del 2001, legge finanziaria 2002, la delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 2001, il collegato alla legge finanziaria, appena licenziato dal Senato, che prevede, oltre al finanziamento della delibera C.I.P.E., per la prima volta, la creazione di uno strumento efficace per il Governo ed il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci;

tutto l'impianto sopra menzionato porta certamente ad una rivisitazione del piano di priorità degli investimenti, ivi compresi quelli ferroviari, che dovrà trovare nel Parlamento diversi momenti di confronto, peraltro in tempi molto ravvicinati;

la discussione generale ha evidenziato l'esigenza di una maggiore comprensione dei percorsi che portano a definire alcuni temi di grandissima rilevanza strategica per l'intero assetto del trasporto ferroviario;

che in sede di dibattito sono emerse le seguenti considerazioni:

1. la quantità degli investimenti nel mezzogiorno non appare adeguata alle linee programmatiche fissate dall'attuale Governo;

2. il tema alta velocità- alta capacità va nuovamente discusso, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista delle priorità; siamo infatti in presenza di un piano di attuazione che, nato in una filosofia di un consistente intervento dei privati, viene portato avanti da anni con sole risorse pubbliche, che impegnano ormai circa il sessanta per cento del piano degli investimenti, bloccando sostanzialmente il piano stesso;

3. è noto che il maggior punto di criticità è costituito dai nodi; si registra infatti una enorme difficoltà e un grande ritardo nel procedere al potenziamento dei nodi e, dunque, gli investimenti si concentrano quasi esclusivamente sulle tratte, con ovvie ripercussioni negative sui risultati finali dell'operazione sia dal punto di vista delle capacità del trasporto sia dal punto di vista del guadagno dei tempi;

4. le nuove condizioni internazionali, soprattutto con riferimento all'allargamento all'Unione europea dei paesi dell'est, nonché la volontà e l'assoluta necessità nel medio periodo di procedere ad un potenziamento del traffico merci via mare, e quindi, i nuovi scenari logistici che ne conseguono, sono un elemento di riflessione sul ruolo delle linee trasversali, viste anche nel quadro più articolato della «banalizzazione» delle linee verticali ai fini del trasporto delle merci e come possibilità di ottimizzazione nell'utilizzo dell'intera rete;

5. per attuare nel concreto il percorso di liberalizzazione è necessario un miglioramento, in tempi rapidi, delle strutture di interscambio delle varie modalità di trasporto, che peraltro sono tra quelle per le quali è facilmente ipotizzabile un consistente intervento di privati;

6. appare necessario un migliore monitoraggio da parte del Governo, da sottoporre alle Commissioni parlamentari, dell'intero programma degli investimenti ed in particolare di quelli nel mezzogiorno. È infatti a tutti nota la costante distonia fra la pianificazione e la realiz-

zazione ed è quindi assolutamente indispensabile per il corretto impiego temporale delle risorse un riallineamento fra le due fasi;

considerato inoltre che:

occorre avere una visione unitaria del complesso sistema del trasporto, particolarmente nella pianificazione delle priorità e nella scelta dei tempi;

è necessario, da un lato, accelerare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie già finanziate e dall'altro, la programmazione, il finanziamento e la realizzazione di quelle strategiche;

in presenza di una domanda di trasporto che dovrebbe raddoppiare entro circa quindici anni (ma già dal 2010 dovrebbe aumentare del quaranta per cento) non ci sarà capacità disponibile anche perché è a tutti noto che tale incremento non sarà assorbibile dal trasporto su gomma. Già oggi la saturazione si manifesta sulle molte tratte e soprattutto nei nodi;

per contro, ad oggi, molte linee ferroviarie non sono sature, ci sono ancora tracce disponibili. Tale situazione denota, per il potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario, non solo l'esigenza dei fondamentali ed improcrastinabili interventi infrastrutturali ferroviari, ma anche di interventi di regolazione del sistema che devono accompagnare e guidare il processo di liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario;

oggi, tranne casi particolari, non mancano tracce libere, mancano imprese ferroviarie attive, mancano locomotori, manca soprattutto un mercato appetibile, manca cioè un'offerta qualificata di servizi ferroviari merci: lo sviluppo di sistemi di interessi imprenditoriali è compito dell'attività di regolazione in linea con gli indirizzi generali dell'Unione europea. Il tempo che sarà necessario per superare l'attuale periodo transitorio tra assetto monopolistico precedente e liberalizzazione a regime deve essere utilizzato per realizzare le infrastrutture in modo che si possa efficacemente rispondere alla domanda di trasporto su ferro quando questa certamente si manifesterà;

l'emanazione di un regolamento quadro in materia è prevista dal collegato alla finanziaria e che esso è certamente il documento di regolazione più importante, in quanto dovrà fornire le linee generali e di dettaglio per la creazione del suddetto sistema di interessi che dovranno permettere lo sviluppo del trasporto su ferro e merci;

la liberalizzazione e la contendibilità del mercato del trasporto ferroviario, se attuate correttamente dovrebbero portare effetti positivi sull'efficienza complessiva del trasporto;

occorre perseguire l'innescò del circolo virtuoso: maggiore efficienza del settore e quindi maggiore competitività della modalità ferroviaria, riequilibrio modale, aumento dei servizi in quantità e qualità;

la liberalizzazione è caratterizzata da un processo a due stadi: assetto normativo e assetto di regolazione;

il primo è sostanzialmente completato (con il recepimento direttive UE 91/440, 95/18 e 95/19 con DPR 277 del 1998, DPR 146 del 1999 e

legge n. 388 del 2000, decreti sul pedaggio) e il secondo è certamente quello più complesso perché deve tenere conto di due esigenze fondamentali: garantire servizi che per quantità e qualità siano almeno pari a quelli del mercato non liberalizzato da un lato e la necessità di diminuire ed abbassare le notevoli barriere all'ingresso per le nuove imprese ferroviarie, e quindi agire sugli aspetti finanziari, economici, organizzativi e tecnici dall'altro:

in sede europea, dopo l'emanazione di un primo «pacchetto infrastrutture» nel 2001 (direttive UE 12, 13 e 14 del 15 marzo 2001) che modifica ed integra le precedenti direttive 91/440, 95/18 e 95/19 è già in avanzata fase l'elaborazione del secondo pacchetto infrastrutture;

la Commissione dovrà seguire con attenzione sia il recepimento delle direttive del primo pacchetto (entro il 15 marzo 2003) sia l'evoluzione del secondo per le implicazioni che avranno sia sul potenziamento del trasporto ferroviario sia sugli assetti delle strutture ministeriali (Autorità per la regolazione, Autorità per la sicurezza);

nel quadro così delineato, al fine, da un lato di perseguire efficacemente gli obiettivi sopracitati, dall'altro di potenziare la capacità di monitoraggio e di pianificazione integrata con le altre modalità di trasporto si evidenzia un'assoluta necessità di adeguamento della struttura ministeriale preposta al trasporto ferroviario,

ritenuto che;

secondo la normativa vigente, i rapporti tra lo Stato ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati dall'atto di concessione (decreto ministeriale 138-T del 31 dicembre 2000) e dal Contratto di programma 2001-2005;

quest'ultimo, stipulato il 2 maggio 2001, regola la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura assunti a carico dello Stato, nonché gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria;

il Contratto di programma 2001-2005 prevede, in conformità alle previsioni del Piano generale dei trasporti e della logistica ed al Piano di impresa del Gruppo FS, programmi di investimento sull'infrastruttura ferroviaria per oltre quarantottomila milioni di euro, parzialmente finanziati. Lo stesso Contratto, quindi, prevede che la parte degli interventi che non trova copertura nelle risorse già stanziata, venga realizzata a carico, e nei limiti, delle future leggi finanziarie e delle altre leggi di spesa;

l'allocazione delle risorse successivamente rese disponibili ai progetti di investimento che necessitino di ulteriori fabbisogni deve avvenire mediante l'approvazione e la stipula di appositi *Addendum*;

il primo *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005 ha per oggetto la ripartizione delle maggiori risorse apportate al capitale sociale di F.S. dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), nonché la definizione di alcune integrazioni e modifiche a quanto previsto dal Contratto di programma 2001-2005, anche in considerazione della ormai con-

clusa ristrutturazione societaria del Gruppo F.S. e della promulgazione della legge obiettivo;

il Contratto di programma 2001-2005 costituisce uno strumento di programmazione dinamico, in grado di adeguarsi all'evoluzione ed alle necessità trasportistiche del Paese: infatti, pur individuando gli interventi da attuare e le relative occorrenze finanziarie, prevede una procedura che ne consente la revisione;

nell'ambito di tale procedura si inserisce il Piano di priorità degli investimenti che, redatto sulla base di dossier di valutazione relativi a ciascun intervento, è finalizzato a rilevare le occorrenze finanziarie delle singole annualità di vigenza del piano ed a fornire, al decisore pubblico, gli elementi trasportistici, tecnici ed economici, necessari ad operare una pianificazione che, in funzione delle risorse disponibili e delle priorità assegnate, miri a completare gli interventi già avviati ed a fornire il necessario slancio verso la realizzazione di nuove opere, essenziali per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;

dal Piano di priorità degli investimenti derivano, in maniera quasi automatica, gli eventuali *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, almeno per la parte relativa alla ripartizione ed alla contrattualizzazione delle maggiori risorse recate, anno per anno, dalle varie leggi di finanziamento;

il Piano di priorità degli investimenti è stato inizialmente proposto da RFI S.p.A. nel settembre 2001. Nei primi mesi dell'anno in corso, a seguito di alcune osservazioni operate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivise dal C.I.P.E. riguardanti essenzialmente gli investimenti nel sud, il Piano è stato aggiornato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria e successivamente sottoposto, contestualmente allo schema del primo *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, alla prescritta approvazione del Comitato;

nella seduta del 28 marzo 2002 il C.I.P.E. ha espresso parere favorevole solo sulla bozza di *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, subordinatamente al recepimento di alcune indicazioni e prescrizioni che, tra l'altro, in coerenza con quanto proposto dallo stesso Ministero delle infrastrutture, prevedono una sostanziale rivisitazione del Piano di priorità degli investimenti presentato dal gestore per le annualità successive al 2002. Tale rivisitazione dovrebbe essere sottoposta al C.I.P.E. prima della pausa estiva;

ai fini della valutazione dell'*Addendum*, sono stati esaminati i seguenti documenti, predisposti ed inviati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: lo schema di *Addendum* n. 1 al Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; la relazione illustrativa sul Piano di priorità degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale e sul Primo *Addendum* al C.d.P. 2001-2005, redatta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la delibera C.I.P.E. n. 12 del 28 marzo 2002;

per quanto concerne la contrattualizzazione delle maggiori risorse apportate al capitale sociale di Ferrovie dello Stato spa dalla legge finan-

ziaria per il 2002, pari complessivamente a 4.607 milioni di euro, lo schema dell'*Addendum* propone la seguente ripartizione: per il programma Alta velocità-alta capacità 2.695 milioni di euro (il cinquantanove per cento del totale delle risorse), per la manutenzione straordinaria delle linee e degli impianti 376 milioni di euro (l'otto per cento del totale delle risorse), per i piani per la sicurezza e l'ammodernamento della rete (ultima *tranche*) 631 milioni di euro (il quattordici per cento del totale delle risorse) e per gli investimenti sulla rete convenzionale 905 milioni di euro (il venti per cento del totale delle risorse);

con riferimento ai soli interventi sulla rete convenzionale (905 milioni di euro), suddividendo tra i singoli progetti di investimento, la ripartizione proposta assegna le seguenti somme: per l'incremento della sicurezza e per l'adempimento di obblighi di legge 555 milioni di euro, per la messa in efficienza e la produttività del sistema 141 milioni di euro, per il superamento dei colli di bottiglia 77 milioni di euro, per lo sviluppo delle reti riguardanti il trasporto delle merci 68 milioni di euro e per il riequilibrio e lo sviluppo socio-territoriale 64 milioni di euro;

così l'allocazione delle risorse recate dalla finanziaria 2002 risulta in gran parte già destinata per interventi infrastrutturali la cui realizzazione è indifferibile, sui quali il Governo si è già espresso con decisione e sui quali non si ritiene ci sia incertezza viste le finalità: 2.695 milioni di euro sono riservati al sistema alta velocità, ed, in particolare, alla tratta Torino - Novara per la quale, previa autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle infrastrutture è stato già sottoscritto l'Atto integrativo con il *General contractor*; 1.007 milioni di euro finanziano la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ferroviaria; trattasi di programmi di interventi indispensabili e non rinviabili, ultima fase del Piano straordinario di revisione della rete (su cui si erano, a suo tempo, espresse le Camere) ed interventi di manutenzione straordinaria, volti a preservare ed a migliorare l'affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria; ulteriori 555 milioni di euro sono relativi ad interventi tecnologici finalizzati all'incremento della sicurezza della rete ferroviaria (Sistema di controllo della marcia del treno - SCMT, programma di miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie; Rilevamento termico boccole - RTB; Sistemi informativi di circolazione; Tecnologie di comunicazione) e ad obblighi di legge (tra cui lo studio di fattibilità della Torino - Lione);

sulla base delle considerazioni sopra esposte si evidenzia, quindi, che del finanziamento recato dalla legge finanziaria 2002 (4.607 milioni di euro) la decisione sulla finalizzazione riguarda solo i restanti 350 milioni di euro (investimenti previsti sulla rete ferroviaria convenzionale);

in realtà, anche questa parte di investimenti, sembrerebbe, dall'esame dei documenti, sostanzialmente condizionata da una serie di fattori: 93 milioni di euro sono relativi alla rete ferroviaria del mezzogiorno (radoppio della Pescara-Bari, della Reggio C. - Melito, della Messina - Catania e quadruplicamento della Salerno - Battipaglia); altri interventi risultano compresi nel programma delle opere strategiche relative alla rete ferroviaria convenzionale o sono, comunque, di sicuro interesse trasportistico

(raddoppio Genova – Ventimiglia, quadruplicamento Tortona – Voghera, potenziamento della linea pontremolese, dei nodi urbani di Torino e Genova, nuovi centri intermodali di Milano e Roma; infine, altri progetti, oggetto di finanziamento, riguardano interventi già in fase di esecuzione, per i quali un mancato stanziamento delle risorse previste sembrerebbe poter determinare notevoli diseconomie e ritardi nel completamento delle opere;

pertanto, la ripartizione delle risorse recate dalla finanziaria 2002 operata con l'*Addendum* non inficia il percorso procedurale individuato nel vigente Contratto di programma ed appare sostanzialmente condivisibile;

le modifiche procedurali riportate nello schema di *Addendum*, unitamente alle prescrizioni già formulate dal C.I.P.E. nella delibera del 28 marzo 2002, consentiranno di avviare un processo che, tenuto conto delle innovazioni apportate dalla applicazione della legge obiettivo, permetterà di ricondurre, nell'ambito del Contratto di programma 2001.2005, le nuove opere individuate nel primo programma delle infrastrutture strategiche con delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 2001;

in questo quadro, nello spirito del nuovo assetto normativo del settore a cui si è fatto riferimento nelle premesse, occorre distinguere nell'ambito del nuovo Piano di priorità degli investimenti, quella parte di opere che può utilmente essere inserita in un quadro di finanza di progetto, con particolare riguardo al mezzogiorno del Paese, (centri intermodali, grandi stazioni, cento stazioni, ecc.);

pur con le considerazioni già esposte sulla sostanziale rigidità della finalizzazione delle risorse della finanziaria 2002, si deve rilevare, come dato di fatto, che non è contenuta nello schema nessuna prescrizione verso l'avvio di nuove opere, anche se è previsto nell'articolato l'obbligo posto al gestore di coordinare gli interventi del Contratto di programma e dell'*Addendum* con quelli del primo programma delle opere strategiche, e di accelerare la progettazione e l'esecuzione delle opere già finalizzate:

esprime parere favorevole osservando tuttavia quanto segue:

a) che sia inviato alle Commissioni parlamentari dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo l'approvazione del C.I.P.E., sia il Piano di priorità degli investimenti, sia l'approfondimento, previsto dall'*Addendum* per il prossimo mese di settembre, sul programma alta velocità-alta capacità;

b) che siano presentate in occasione del parere della Commissione sul prossimo *Addendum*, specifiche relazioni:

sulle problematiche della saturazione delle linee correlata ai periodi di completamento degli interventi finanziati;

sullo stato del processo di liberalizzazione, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta di servizi di trasporto ferroviario merci;

sul recepimento delle direttive comunitarie 12, 13 e 14 del 15 marzo 2001;

c) che siano meglio individuati dal C.I.P.E. i ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'esercizio dei poteri dell'azionista oggi disciplinato, in forma generale, dalla deliberazione C.I.P.E. 12 agosto 1993;

d) che sia individuata una forma di monitoraggio sugli investimenti coordinata e che riguardi anche le fasi propedeutiche all'avvio della realizzazione delle opere;

e) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi, prima della sottoposizione al C.I.P.E. dello schema definitivo dell'*Addendum*, la possibilità tecnica di destinare una quota dei 350 milioni di euro, pari circa al dieci per cento, all'avvio delle progettazioni di opere contenute nella legge obiettivo;

f) che il piano delle priorità sia configurato quale strumento che renda coerentemente operativi gli indirizzi strategici del Governo e che moduli nel tempo adeguatamente gli interventi i cui oneri siano comunque imputati all'erario;

g) che sia modificato l'articolo 5, comma 1, in modo da porre in termini cogenti per la società l'impegno a mettere in coerenza il piano delle priorità con gli interventi strategici inseriti nel programma sulle opere strategiche approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) con delibera n. 121 del 2001 ed a conferire carattere prioritario a detti interventi. Più specificatamente l'attività di raccordo dovrebbe consistere, tra l'altro:

nell'evidenziare lo stato progettuale degli interventi strategici sulla base della scheda menzionata nella delibera n. 121 del 2001;

nella redazione di una nota concernente l'*iter* da intraprendere per il completamento della progettazione dei suddetti interventi;

h) che, nella fissazione delle priorità di intervento nell'arco del quinquennio, sia preso a riferimento l'obiettivo di riparto territoriale delle risorse pubbliche stabilito dal documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006; conseguentemente nel percorso di definizione del piano siano distinte chiaramente le risorse ordinarie - relative agli aumenti di capitale per le ferrovie fissati dalle leggi finanziarie e per le quali i documenti programmatici prevedono la destinazione al mezzogiorno di un valore medio del trenta per cento sia con riguardo agli impegni sia alle erogazioni - e le risorse aggiuntive, che sono esplicitamente dedicate al riequilibrio economico-sociale e che sono espressamente definite e ripartite da provvedimenti legislativi o da accordi europei;

i) che sia modificato l'articolo 4, comma 2, laddove non considera i fondi europei per lo sviluppo regionale di cui al programma operativo nazionale dei trasporti 2002-2006 e le risorse per le aree depresse in termini di mera addizionalità.»

Il senatore PEDRAZZINI chiede chiarimenti sulle cifre destinate, per esempio, ai centri intermodali di Roma e Milano in quanto rispetto alle

opere cui sono riferite appaiono risibili. Ritiene quindi che altro non possa essere che la posta finanziaria per una fase iniziale dei lavori.

La senatrice DONATI chiede invece chiarimenti sulla parte relativa alla richiamata necessità di coerenza tra l'*Addendum* da un lato e la legge obiettivo e la direttiva C.I.P.E. dall'altro. Chiede inoltre se non rappresenti una forma di indebolimento delle osservazioni il riferimento al dieci per cento.

Il senatore VERALDI, richiamandosi all'intervento svolto in discussione generale sottolinea la necessità di inserire nel parere le proposte di modifica all'articolo 5 dell'*Addendum* in relazione alla rimodulazione degli investimenti e al monitoraggio da fornire al Parlamento sugli interventi che la società Ferrovie dello Stato S.p.A. effettua.

Il senatore CHIRILLI richiama a sua volta la necessità di ribadire la costituzione della commissione responsabile per le infrastrutture ferroviarie nel sud.

Il senatore CICOLANI fa presente al senatore Pedrazzini che certamente si tratta di cifre finalizzate solo alla fase iniziale delle opere cui si riferiscono; riguardo alla osservazione della senatrice Donati chiarisce che il dieci per cento richiamato nello schema di parere serve fondamentalmente ad accelerare gli interventi. Fa quindi presente al senatore Veraldi e al senatore Chirilli di avere inserito nel parere le osservazioni da loro avanzate in discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **102<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore, senatore SCARABOSIO, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per consentire un approfondimento delle possibili modifiche da apportare al testo.

Sulla proposta del relatore la Commissione conviene unanime e rinvia il seguito della discussione.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO ricorda che il relatore, senatore Cicolani, aveva illustrato lo schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame. Invita pertanto i senatori a procedere alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DONATI annuncia l'astensione del gruppo Verdi L'Ulivo sottolineando che, pur contenendo lo schema di parere illustrato dal relatore una serie di osservazioni e di spunti provenienti anche dalla sua parte politica, non viene tuttavia affrontato in maniera adeguata il problema del finanziamento dell'alta velocità sia in relazione alla sua natura interamente pubblica o in parte privata, sia in relazione alla quantità di risorse che questo settore assorbe rispetto ad uno studio sulla diversa allocazione delle stesse. Sottolinea inoltre che perplessità vi sono anche riguardo alla tratta di alta velocità Torino-Novara che, rispetto ai dati relativi al traffico, risulta essere la meno utile al fine di decongestionare altri settori del trasporto ed al contempo assorbe una notevole quantità di risorse destinate al settore ferroviario che potrebbero essere meglio allocate. Da questi dati risulta infatti che sarebbero molto più utili interventi sulla tratta Milano-Novara e su quella Torino-Chivasso piuttosto che sulla tratta in questione prescelta più che per una questione di traffico per lo svolgimento delle olimpiadi invernali «Torino 2006».

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo essersi congratulato con il relatore per il corposo parere redatto in relazione al provvedimento in esame, annuncia che il voto della sua parte politica potrebbe essere favorevole se

sarà accentuato l'aspetto, già contenuto fra le osservazioni, relativo alla costruzione delle linee trasversali con particolare riguardo alla Caserta-Foggia. Quella tratta, infatti, oltre a essere situata nel mezzogiorno del Paese, zona questa che abbisogna di interventi strutturali più forti rispetto al resto d'Italia, è anche quella che collega i due mari ed in particolare collega l'Italia ai paesi del Mediterraneo. Dichiaro quindi di apprezzare i rilievi contenuti nella proposta di parere in relazione allo sviluppo dei nodi ferroviari che, se acquisiti dal Governo e attuati dal Contratto di programma, possono realmente contribuire a cambiare in modo sostanziale il sistema ferroviario rendendolo più efficiente, attraverso l'altra velocità, non solo per i grandi centri ma anche per quelli medi.

Il senatore FALOMI chiede che, alla lettera b) delle osservazioni, tra i documenti che debbono essere presentati alla Commissione in relazione al prossimo *Addendum* sia inserita anche una relazione sullo stato di attuazione del Contratto di programma 2001-2005 come modificato dallo schema di *Addendum* in esame.

Il senatore VERALDI annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo in considerazione del fatto che le osservazioni da lui avanzate in discussione generale sono state recepite nel parere.

Il relatore CICOLANI dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dal senatore Paolo Brutti sulla trasversale Caserta-Foggia in quanto giudica condivisibile una filosofia che privilegia, attraverso il sistema ferroviario, il collegamento con i paesi del Mediterraneo.

Interviene infine il sottosegretario MAMMOLA che prende atto con soddisfazione del dibattito svoltosi in Commissione e del parere elaborato dal relatore assai positivo per il Governo che potrà recepirlo nella traduzione in atto definitivo dello schema di *Addendum*.

Verificata la presenza del numero legale il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere favorevole con osservazioni, elaborato dal relatore ed integrato secondo le indicazioni testè scaturite, che la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

76<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

### AFFARE ASSEGNATO

**Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato il dibattito svolto sull'affare in questione, illustra la proposta di risoluzione da lui presentata del seguente tenore:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato in materia di problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'OCM,

premessi che:

l'evoluzione della politica agricola comunitaria e la progressiva ma sempre più accelerata liberalizzazione degli scambi internazionali collegata ai negoziati WTO inducono a privilegiare la logica del *made in Italy* come veicolo di promozione e diffusione sui mercati mondiali, anche con riferimento ai prodotti agricoli, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio dei prodotti tipici e più in particolare dei prodotti di qualità, collegati ad un territorio e riconoscibili da un "marchio";

ricordato che:

il settore agroalimentare rappresenta, per entità di fatturato, sviluppo occupazionale e numero di imprese coinvolte, uno dei settori di maggiore rilievo dell'economia italiana, sempre più orientato verso la qualità, e che si registra un interesse sempre più forte da parte del consumatore a conoscere l'origine dei prodotti, i processi di produzione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel quadro di un nuovo rapporto tra agricoltori e società e tra produttori e consumatori;

sottolineato che:

il sistema di tutela rappresentato dalle indicazioni geografiche valorizza efficacemente il modello europeo di agricoltura, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle aree agricole, dell'ambiente e del paesaggio;

rilevato che:

la normativa comunitaria ha tenuto conto della crescente preoccupazione dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, sviluppando e promuovendo una politica comunitaria in materia di identificazione dei prodotti, attraverso denominazioni che ne tutelino la qualità, al fine di garantire la sicurezza sull'origine di prodotti e sui relativi metodi di trasformazione e che la regolamentazione della Comunità europea ha sinora fornito un grande impulso nel delineare le tipologie delle denominazioni di origine (in un primo momento circoscritte esclusivamente al mercato dei vini);

ricordato in particolare che:

con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si è accolto il principio della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e si è stabilito un sistema armonizzato a livello comunitario per la tutela dei diritti nel settore della proprietà intellettuale e rientrante nell'ambito dell'accordo TRIPS (sezione relativa alla protezione delle denominazioni geografiche), fissando dei criteri e principi comuni e che l'Italia da sola ha ottenuto la tutela comunitaria per circa un quinto del totale delle produzioni registrate (allo stato 118 su un totale di 582 prodotti) ma che proprio per questo è tra i paesi più esposti su scala mondiale ai fenomeni della contraffazione e dell'imitazione illegale delle produzioni protette, col rischio di gravissime ripercussioni economiche per il settore nel suo complesso;

osservato che:

molti problemi rimangono tuttora aperti riguardo alla piena efficacia delle stesse norme comunitarie in materia di tutela delle denominazioni di origine sia nel territorio dell'Unione che nei Paesi terzi

ricordato inoltre che:

in Italia la disciplina generale sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è da ricondurre a singoli provvedimenti legislativi

che prevedono forme di protezione nei confronti di singoli prodotti o di interi comparti produttivi e richiamate alcune recenti iniziative assunte in merito (il decreto legislativo n. 173 del 1998, che attribuisce al Ministro delle politiche agricole la definizione dell'elenco dei prodotti tradizionali; la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato incaricato di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico; l'articolo 21 del d. lgs. n. 228 del 2001 che ha riconosciuto a regioni ed enti locali ampi compiti di tutela con riferimento alla tipicità e qualità dei prodotti che godono di una denominazione protetta); e che nell'ambito della manifestazione, svoltasi a Parma il 29 novembre 2001, è stato presentato dal Ministero delle politiche agricole un documento programmatico denominato: "Magna Charta: L'agroalimentare italiano. Il valore della qualità" ove sono esposti gli obiettivi di intervento dell'Esecutivo sulla materia;

rilevato quindi che:

con riferimento alla dimensione internazionale e mondiale di tali problemi, il futuro della politica di sostegno a favore della qualità si definirà nell'ambito del ciclo negoziale già avviatosi all'indomani della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Doha nel novembre 2001, e che la posizione dell'Unione europea, fortemente influenzata dall'Italia, si è potuta attestare, in un contesto di crescente liberalizzazione tariffaria, sulla qualità e specificità dei prodotti agricoli, al fine di giungere ad adeguate forme di tutela anche in ambito internazionale;

ricordato in particolare che:

a) in preparazione della Conferenza ministeriale di Doha, le Commissioni 3<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite del Senato avevano approvato due distinte risoluzioni volte a evidenziare con diverse argomentazioni, le principali preoccupazioni italiane in ordine alla difesa del marchio dalle contraffazioni e alla tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari nel pieno rispetto delle regole di leale competitività;

b) che tali tematiche sono state anche affrontate nel corso di una recente audizione (gennaio-febbraio 2002) del Ministro delle politiche agricole e forestali, davanti alle Commissioni agricoltura riunite dei due rami del Parlamento, che ha presentato un documento *ad hoc* sugli "Esiti della IV Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio", in cui si sottolinea come i Paesi membri dell'OMC hanno dato per la prima volta una risposta concreta all'esigenza, da tempo rappresentata dalla Delegazione italiana, di adottare un sistema di norme, riconosciuto a livello mondiale, per tutelare i prodotti coperti da indicazioni geografiche e denominazioni di origine contro le contraffazioni e le usurpazioni;

preso atto in particolare che:

si è ottenuta l'iscrizione del punto all'interno del compromesso globale raggiunto a Doha, il che consentirà all'Unione europea di subordinare l'accordo complessivo al conseguimento dell'obiettivo di protezione dei prodotti di qualità e che si è anche convenuto che, entro la fine della V Conferenza ministeriale dell'OCM (ottobre-novembre 2003), dovrà essere deciso il sistema multilaterale di notifica e di registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti;

ricordato anche che:

con riferimento alla dimensione comunitaria, la Commissione europea ha recentemente (15 marzo 2002) adottato delle proposte di modifica al citato Regolamento sulle denominazioni di origine (CEE) n. 2081/92 – che dovranno ora essere esaminate dal Consiglio dei ministri U.E., previo parere del Parlamento europeo – con le quali si propone una migliore tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, conferendo a tutti i Paesi membri dell'OMC il diritto di opporsi, in determinate circostanze, alla registrazione di tali denominazioni geografiche, al fine di assicurare una più efficace tutela delle denominazioni geografiche medesime dalla contraffazione o dalla concorrenza sleale al fine di promuovere (attraverso un ipotizzato adeguamento delle disposizioni del citato accordo TRIPs, il sistema dell'Unione europea per le denominazioni di origine come modello mondiale, e quindi anche al di fuori della Comunità, in un quadro di reciprocità, offrendo anche ai Paesi non membri dell'U.E. una procedura specifica per la registrazione dei loro prodotti sul mercato comunitario;

rilevato altresì che:

destano invece forte preoccupazione non solo le controversie insorte fra alcuni Paesi dell'Unione in merito alla lesione di diritti di proprietà inerenti prodotti italiani a denominazione protetta (è il caso del grana padano e anche del prosciutto crudo di Parma) ma anche la posizione che era recentemente emersa in seno alla Corte di giustizia europea ma che poi non è stata confermata nella recentissima sentenza della stessa Corte sul contenzioso insorto circa la commercializzazione di un prodotto lattiero-caseario e rilevata l'esigenza di non mettere in discussione tutto il sistema di protezione delle denominazioni di origine attualmente vigente, qualora si consentissero forme di commercializzazione *in loco* secondo particolari modalità di prodotti DOP (attività che secondo i rispettivi disciplinari di produzione, vanno effettuate in loco o almeno alla presenza di rappresentanti dei consorzi di tutela);

ricordato, più in particolare, che:

è opportuno promuovere iniziative per la diffusione dei consorzi di tutela, attualmente prevalentemente presenti al Nord del Paese, rimuovendo tutti gli ostacoli, prevalentemente territoriali, e le ragioni della disomogeneità esistenti, anche al fine di meglio tutelare, nel quadro della

protezione delle denominazioni di origine, l'agricoltura meridionale, cui vanno pienamente assicurate tutte le condizioni indispensabili – anche sul piano infrastrutturale – a consentire un rilancio di competitività delle produzioni, sul mercato nazionale e internazionale, in un'ottica anche di riequilibrio della tutela assegnata alle produzioni mediterranee e meridionali rispetto a quella assegnata, in ambito PAC, alle produzioni agricole continentali e nel quadro di un potenziamento della politica di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e per le aree svantaggiate;

richiamata infine:

la recentissima adozione, con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, con il quale viene previsto un sistema di tracciabilità degli alimenti, strettamente connesso al tema della qualità, ricco di importanti implicazioni e positivi sviluppi anche su tale terreno collegato della tutela delle denominazioni di origine;

impegna il Governo:

a proseguire la positiva azione già svolta nelle sedi comunitarie e internazionali, per estendere e rafforzare il sistema di tutela dei prodotti a denominazione d'origine, sia nei Paesi dell'Unione che nei Paesi terzi, promuovendo e favorendo tutte le iniziative *in itinere*, al fine di giungere all'obiettivo di un migliore e sempre più esteso riconoscimento di tali prodotti sui mercati internazionali e di tutelare così anche gli interessi commerciali di un settore centrale non solo del comparto primario ma dell'economia nazionale, in linea anche con i criteri già ampiamente accolti in ambito comunitario volti a riconoscere il valore multifunzionale dell'attività agricola, a garantire la sicurezza alimentare e ambientale dei cittadini e, nella logica di offrire una sempre più trasparente e chiara informazione ai consumatori;

impegna in particolare il Governo:

a promuovere, nell'ambito dei negoziati in corso dell'Organizzazione mondiale del commercio, la linea che l'Unione europea sta cercando di imporre nelle trattative in atto, volta a istituire un sistema internazionale di registrazione delle denominazioni di origine, quale strumento di tutela contro l'usurpazione e l'utilizzazione abusiva delle indicazioni geografiche e delle cosiddette forme di "agropirateria", accelerando contestualmente la prevista istituzione del registro multilaterale dei vini (dotato di effetti giuridici sicuri in termini di opponibilità) quale primo tassello di una strategia DOP e IGP e a valutare l'opportunità di inserire nelle procedure del WTO meccanismi sanzionatori per quei paesi membri che restino inerti e non intervengano contro eventuali atti di contraffazione commessi nel loro territorio; e inoltre ad inserire il capitolo del mutuo riconoscimento delle denominazioni d'origine anche a livello bilaterale;

in ambito di Unione europea, a rafforzare la linea di tutela delle produzioni protette, già emersa con le citate proposte di modifica del re-

golamento 2081/2002 ed anche con il recente regolamento (CE) n. 178/2002, contrastando le opposte preoccupanti tendenze (rivelate di recente anche dalla originaria presa di posizione emersa nell'ambito della Corte europea di giustizia e poi ribaltata nella decisione definitiva) che rischiano di mettere in pericolo e pregiudicare il sistema delle DOP e IGP assicurando in tutte le sedi la difesa dei criteri e dei principi produttivi fissati con i disciplinari di produzione, al fine di consentire una adeguata remuneratività delle pregiate ed inimitabili produzioni agricole nazionali; e ciò anche alla luce degli orientamenti, recentemente emersi nell'ambito delle istituzioni dell'Unione relativamente all'istituzione di un "terzo pilastro", a favore della qualità e della sicurezza alimentare e comunque a rafforzare e armonizzare i sistemi di vigilanza, controllo, ispezione e verifica già previsti per le DOP sul territorio comunitario, armonizzando l'azione degli organismi nazionali competenti.

in ambito nazionale a valutare preliminarmente l'opportunità di dettare una disciplina organica di riferimento in attuazione della normativa comunitaria e comunque a promuovere l'obiettivo di una semplificazione amministrativa e di uno snellimento burocratico di tutte le procedure connesse alla tutela delle denominazioni di origine, accelerando l'istituzione, già preannunciata, della Agenzia sulla sicurezza alimentare nazionale per sostenere l'azione di tutti i soggetti interessati, e anche per rafforzare i controlli sui prodotti alimentari importati in relazione al rispetto dei parametri, anche sanitari, previsti;

ad assicurare, sempre a livello nazionale, la massima vigilanza sul pericolo di frodi, accelerando e favorendo l'*iter* per il deposito dei marchi nei vari Stati membri, al fine di contrastare fenomeni di contraffazione delle denominazioni di origine;

a promuovere la tempestiva realizzazione, anche sul piano finanziario, di tutte le iniziative previste complessivamente dalla legge finanziaria 2002 a favore delle produzioni di qualità.».

Il Presidente informa altresì la Commissione che il senatore Malentacchi ha presentato una distinta proposta di risoluzione del seguente tenore:

«La 9ª Commissione permanente del Senato

premessi che:

la Commissione agricoltura ha discusso la relazione introduttiva dell'affare assegnato, svolta dal Presidente relatore, concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP;

rilevato che:

al secondo punto (relativo al settore agroalimentare) vengono inseriti i prodotti di marca della Grande Distribuzione Organizzata, nell'ambito dei prodotti di qualità, cosa che è oggetto di posizioni molto contrastate all'interno degli specialisti del settore, stante l'assenza di massima di disciplinari normati o volontari (sottoposti a certificazione) per tali tipologie di prodotti;

al quarto punto (relativo al quadro legislativo vigente) viene citato il decreto legislativo n. 173 del 1998, che attribuisce esclusivamente, tra l'altro, al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione dell'elenco dei prodotti tradizionali, e che è da ritenersi superato dalla riforma del titolo V della Costituzione, che ha attribuito l'agricoltura alla competenza esclusiva (e/o concorrente, in qualche tematica di non mera materia agricola e zootecnica) delle regioni nel campo dell'agricoltura;

al quinto punto (relativo alle iniziative a sostegno della qualità) si significa che l'Autorità per la sicurezza alimentare italiana, riconosciuta come interfaccia di quella europea, possa essere uno strumento cardine della promozione all'estero dell'agroalimentare *made in Italy*, il che, nei fatti, dà ragione alle posizioni di alcuni paesi poveri che sostengono che la sicurezza alimentare nei paesi ricchi è solo un'*escamotage* per costituire barriere ed ostacoli protezionistici.

impegna il Governo:

ad inserire tra i prodotti di qualità anche quelli biologici, che sottostanno, come è noto, a rigidi protocolli di disciplinari di produzione e a escludere quelli della Grande Distribuzione Organizzata:

a riconoscere alle singole regioni la potestà normativa esclusiva o concorrente, in materia di prodotti di qualità come IGP e DOP esclusi i casi in cui il prodotto abbia una territorialità infraregionale (esempio la mozzarella di bufala);

ad eliminare ogni riferimento all'Autorità per la sicurezza alimentare italiana, un'agenzia rigorosamente indipendente preposta all'esclusiva sicurezza alimentare, come destinataria di attività di promozione, anche indiretta, all'estero dell'agroalimentare *made in Italy*;

a predisporre interventi a sostegno dell'agricoltura mediterranea di qualità, caratterizzata da un'alta incidenza di lavoro bracciantile, in un quadro di cooperazione internazionale integrata che tenga conto del fattore lavoro, che incide sotto due diversi profili: da noi, come fattore di abbassamento del costo del lavoro tramite talvolta il ricorso al bracciantato clandestino dei migranti e nei paesi poveri mediterranei tramite il noto fenomeno del *dumping* sociale attraverso condizioni di lavoro pesantissime e sottopagate.».

Interviene il senatore MURINEDDU, sottolineando l'elevato *standard* qualitativo dei contenuti presenti nella proposta di risoluzione redatta dal Presidente e rilevando altresì che la stessa si connota per la profondità

d'analisi delle questioni esistenti in materia e per la completezza della trattazione dei nodi problematici riscontrabili in tale ambito.

Rileva poi che il testo in questione recepisce anche i profili problematici prospettati più volte dall'opposizione nel corso del dibattito.

Osserva infine che la questione attinente ai prodotti tipici e all'etichettatura riveste una valenza fondamentale, prospettando l'opportunità di sottolineare ulteriormente tale profilo specifico.

Interviene il senatore VICINI, il quale pur esprimendo piena soddisfazione per lo sforzo compiuto dal Presidente nella redazione della proposta e pur rilevando che la stessa ha recepito tutte le indicazioni emerse dal dibattito, ritiene comunque opportuno apportare al testo prospettato talune modifiche migliorative. Sottolinea inoltre l'importanza particolare assunta dalle questioni inerenti alle contraffazioni, nonché dalle questioni attinenti all'ambito territoriale del prodotto.

Nella bozza presentata dal senatore Malentacchi viene trattata la tematica dell'agricoltura biologica che – prosegue l'oratore – riveste una valenza fondamentale nell'ambito della materia in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**84<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MUGNAI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dai senatori Coviello, Garraffa e Toia, fa presente che nel parere reso dal Consiglio di Stato del 23 aprile del 2002 sono contenuti taluni suggerimenti, poi recepiti nel testo dello schema di regolamento in esame. Si tratta, in particolare, della soppressione all'articolo 1, comma 1, del riferimento conclusivo all'impiego duale delle tecnologie e della necessità di tener conto delle modifiche, di carattere strutturale e nominale, che conseguono alla piena operatività della legge n. 300 del 1999. L'*iter* del provvedimento, peraltro iniziato nella scorsa legislatura, ha avuto quindi un corretto svolgimento, dato che lo schema di regolamento iniziale dopo i prescritti pareri è stato modificato ed integrato e quindi sottoposto alla valutazione delle competenti commissioni parlamentari.

Precisa, inoltre, che l'articolo 5, concernente i criteri di preminenza, stabilisce che si debba tener conto ai fini della valutazione dei progetti anche dello sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia. Ciò, a suo avviso, costituisce una risposta sufficiente alle sollecitazioni che sono state avanzate in relazione al ruolo da riconoscere alle piccole e medie imprese nelle attività concernenti il settore aeronautico e ad alta tecnologia. Alla luce di tali chiarimenti e con-

siderazioni, propone di formulare parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

Il presidente PONTONE, dopo aver riferito sulle osservazioni rese dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, non essendovi altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di parere del relatore.

Il senatore CHIUSOLI dichiara l'astensione della sua parte politica.

La Commissione, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**94<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana (ABI), l'avvocato Domenico Orofino, responsabile del settore legislazione del lavoro, il dottor Massimo Menici, funzionario del settore legislazione del lavoro e la dottoressa Maria Carla Gallotti, dell'ufficio relazioni istituzionali; in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), l'avvocato Massimo Gramazio, responsabile per i problemi del lavoro; in rappresentanza della Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA), l'ingegner Paolo Angelucci, consigliere incaricato con delega per il settore del lavoro, e la dottoressa Simona Quinzi, responsabile dell'area lavoro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione delle rappresentanze dell'Associazione bancaria italiana (ABI), dell'Associazione nazionale**

**fra le imprese assicuratrici (ANIA) e della Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA)**

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi dell'audizione, dà loro la parola.

Intervengono quindi l'avvocato OROFINO, per l'ABI, l'avvocato GRAMAZIO, per l'ANIA, e l'ingegner ANGELUCCI, per la FITA, ciascuno svolgendo un'ampia relazione sui temi oggetto della procedura informativa in titolo.

Il senatore MONTAGNINO prende quindi la parola, ponendo quesiti ai quali rispondono l'avvocato OROFINO, l'avvocato GRAMAZIO e l'ingegner ANGELUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno, n. 108

**(1314) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero**

**(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero**, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame del disegno di legge n. 1562; congiunzione con i disegni di legge n. 1249 e n. 1314 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1249 e n. 1314; congiunzione con il disegno di legge n. 1562 e rinvio)

Il senatore VANZO, relatore, illustra il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto legge n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza e occupazione.

L'articolo 1 del provvedimento reca misure di sostegno a favore di determinate categorie di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. In particolare, le disposizioni recate dal comma 1, come specificato nella relazione illustrativa, riguardano i lavoratori degli stabilimenti petroliferi e petrolchimici, situati nei Comuni di Gela, Milazzo e Priolo, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 29 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2003: quest'ultimo termine – posto al 31 maggio 2003 nel testo originario del decreto-legge – è stato così modificato dalla Camera.

Per tali lavoratori viene previsto che il trattamento di mobilità – la cui durata è di norma stabilita in 48 mesi per le aree del Mezzogiorno – sia prorogata per un periodo massimo di 36 mesi, con una riduzione del 20 per cento della relativa indennità per tutto il periodo di proroga. Poiché tale indennità viene decurtata dopo il primo anno di fruizione, la riformulazione operata dalla Camera ha chiarito che la riduzione suddetta opera sull'importo dell'indennità come già diminuito al termine del primo anno.

La proroga cessa, in ogni caso, al momento del conseguimento, per ciascun dipendente, della pensione di anzianità o di vecchiaia.

Per i lavoratori destinatari del beneficio in esame, i requisiti necessari per il diritto a fruire dell'indennità e della relativa durata massima di erogazione si considerano acquisiti anche sommando i diversi periodi lavorativi, nel caso di passaggio diretto da un'impresa all'altra dello stesso settore di attività.

Il limite di unità lavorative beneficiarie della proroga viene fissato in 630.

Le disposizioni del comma 2 riguardano invece i lavoratori di aziende del settore tessile ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999; la Camera ha operato, ai fini del riferimento al suddetto obiettivo 1, una modifica esclusivamente formale.

Per tali lavoratori il trattamento di mobilità potrà essere prorogato per un periodo massimo di 48 mesi, a condizione che i medesimi, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, e siano stati o vengano licenziati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2002 ed il 31 maggio 2003, con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità.

Anche in questo caso, viene stabilito che la durata della proroga non può comunque proseguire oltre il conseguimento per ciascun dipendente della pensione di anzianità o di vecchiaia. Inoltre, l'ammontare della relativa indennità è ridotto del 20 per cento e, come per il comma 1, la Camera ha introdotto una modifica volta a chiarire che la riduzione suddetta opera sull'importo dell'indennità come già diminuito al termine del primo anno. Il numero massimo di unità lavorative beneficiarie della proroga viene fissato in 120.

I commi 3 e 4 recano disposizioni comuni per i lavoratori interessati dalle misure sopra illustrate.

In particolare, ai sensi del comma 3, le aziende devono versare all'INPS, oltre a quanto indicato dall'articolo 5 della citata legge n. 223 – ovvero un importo pari a sei volte il trattamento mensile di mobilità –, un'ulteriore somma di importo pari a sei mesi di trattamento di mobilità, compresi i relativi oneri di contribuzione figurativa.

Con le maggiori entrate derivanti da tale disposizione saranno parzialmente coperti gli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni sia dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1, sia degli articoli 2 e 3.

Ai sensi del comma 4, ai lavoratori interessati dalla proroga dell'indennità di mobilità, concessa ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego intese alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti in esame comporta la decadenza dal beneficio. Tale vincolo è stato inserito dalla Camera, in sostituzione di quello posto dal testo originario del decreto-legge. L'INPS, ai sensi del medesimo comma 4, verifica l'effettiva partecipazione dei lavoratori alle predette attività.

I commi da 5 a 8 dell'articolo 1 concedono un trattamento economico al personale già dipendente da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore a millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999; la Camera ha operato, ai fini del riferimento ai suddetti obiettivi 1 e 2, una modifica esclusivamente formale.

Il comma 5 concede, ad un numero massimo di 1800 lavoratori e per un periodo non superiore a 24 mesi, un trattamento economico corrispondente all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

I lavoratori interessati sono quelli il cui trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sia scaduto entro il 14 maggio 2002 e che siano stati licenziati.

Il comma 6 prevede che i soggetti fruitori del trattamento di cui al precedente comma 5 debbano frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale, organizzati dalla regione o dai competenti enti locali e devono essere intesi, da una parte, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori, dall'altra, a percorsi di ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio. Sono esentati dalla partecipazione ai corsi i lavoratori che maturino il diritto alla pensione durante il periodo di godimento del trattamento.

Ai sensi del comma 7, riformulato dalla Camera dei deputati, le amministrazioni pubbliche promuovono, per la ricollocazione dei soggetti di cui al precedente comma 5, procedure per l'affidamento all'esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani. Sono ammesse deroghe alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione. È posta la condizione che la forza lavoro occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.

Il comma 8 riconosce la possibilità, per i lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al comma 5 e che intendono intraprendere un'attività autonoma, in forma singola o associata, di ottenere la corresponsione anticipata della parte del trattamento stesso non ancora percepita al momento

di presentazione della relativa richiesta. Le somme corrisposte ai sensi del comma 8 sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti in materia di lavoro autonomo.

I commi 8-*bis* e 8-*ter*, inseriti dalla Camera, prevedono che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, possa concedere una speciale proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori di società il cui capitale sia in tutto o in parte di finanziarie pubbliche

Le società beneficiarie, in particolare, sono quelle costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 – per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse, appartenenti al settore siderurgico pubblico – e che successivamente abbiano cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro il 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

La proroga è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi e con riferimento ad un massimo di ventidue unità, in deroga alla normativa ordinaria in materia.

Ai sensi di quest'ultima, infatti, nella fattispecie in esame, il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare i dodici mesi e non è rinnovabile, tranne il caso in cui sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, come previsto all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Gli oneri derivanti dal predetto beneficio, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

L'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, è stato inserito dalla Camera.

Il comma 1, primo periodo, esclude, in caso di decreto ministeriale di revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'obbligo del lavoratore di restituire i ratei già percepiti, facendo salva l'ipotesi di comportamenti illegittimi da parte del lavoratore. Con il secondo periodo si specifica altresì che i lavoratori hanno diritto, per i periodi in cui si è goduto del trattamento, al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa, fermo restando l'obbligo, da parte dell'impresa, di versamento effettivo dei contributi e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie, sempre escludendosi l'ipotesi di comportamenti illegittimi da parte del lavoratore.

Il recupero dei relativi crediti, ai sensi del comma 2, è operato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.

Con l'articolo 2 viene prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti: il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i dipendenti delle piccole imprese, licen-

ziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

Il comma 1 provvede alla copertura sia degli effetti finanziari derivanti dal differimento in esame sia dei maggiori oneri in materia per il 2000 e il 2001 emersi dai dati di consuntivo dell'INPS. A tal fine, si dispone l'utilizzo di una quota, pari a 60,4 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l'occupazione per il 2002. La Camera ha così riformulato il testo originario del decreto-legge, che prevedeva una copertura più ampia, pari a circa 83,6 milioni di euro.

Il comma 1-*bis* è stato inserito dalla Camera. Esso specifica in primo luogo che i termini, relativi alla fattispecie in esame, per la domanda di iscrizione nelle liste di mobilità - cioè, sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero da quella relativa ai motivi, ove non contestuale - non si applicano ai licenziamenti avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in secondo luogo che i lavoratori che rientrano in quest'ultima ipotesi sono iscritti di ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento. Tale effetto retroattivo è inteso a consentire l'applicazione dei benefici summenzionati anche per il caso in cui l'assunzione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

Il comma 1 estende al 2002 la norma di cui all'articolo 78, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha consentito, per il solo 2001, alle regioni e agli enti locali di riservare ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, negli avviamenti a selezione - relativi alle qualifiche per le quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - una quota più elevata, fino anche al 100 per cento, rispetto a quella obbligatoria del 30 per cento.

Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di vuoti in organico e alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. Per gli enti locali, come specifica il comma 2, resta fermo il rispetto della normativa restrittiva in materia di assunzioni per l'anno 2002, posta dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'assunzione, da parte degli enti locali e degli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, dei lavoratori predetti determina l'attribuzione di un incentivo in favore dell'ente medesimo, pari a 18 milioni di lire per ciascun soggetto assunto. Per tale motivo, il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'estensione temporale di cui al precedente comma 1. Esso è quantificato nella misura di 2.789.000 euro ed è posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 4 reca alcune norme sull'applicazione del beneficio per l'assunzione di lavoratori socialmente utili. Il primo periodo specifica che, nell'ipotesi in cui un'impresa, anche cooperativa, subentri ad un'altra nello svolgimento di attività di pubbliche amministrazioni, affidate da que-

ste ultime a esterni secondo la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, gli incentivi summenzionati, in corso di godimento da parte del primo datore, trovano applicazione anche per il subentrante, nei limiti dell'ammontare residuo e in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico.

Resta ferma la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla normativa vigente in caso di nuove assunzioni, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria.

Il secondo periodo esclude l'applicazione dei benefici sopra menzionati, con conseguente obbligo di restituzione delle misure già attribuite, nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione.

L'articolo 3 riguarda i lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera. Si ricorda che su tale materia sono già all'esame della Commissione due disegni di legge, n. 1249 e n. 1340, sui quali è già stata svolta la relazione introduttiva.

La questione, dunque, nei suoi termini generali è già nota, e l'articolo 3 in esame propone una normativa transitoria per soddisfare le aspettative dei lavoratori italiani che abbiano lavorato per un certo periodo in Svizzera non molto difforme da quella prospettata dai due citati disegni di legge, dei quali pertanto si propone l'abbinamento.

Essa concerne, in particolare, ai sensi del comma 1, i cittadini italiani, rientrati definitivamente nel paese e in stato di disoccupazione, che conseguano il diritto alla pensione nel periodo successivo al 31 maggio 2002 solo con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera.

La norma di favore consiste nella liquidazione ed erogazione del trattamento, considerando anche i periodi contributivi suddetti, ai fini sia del diritto sia della misura della prestazione.

Tale disposizione si applica fino al 31 dicembre 2003. Nel testo originario del decreto-legge, si faceva riferimento anche – come termine eventualmente più restrittivo – alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni. Tale previsione è stata soppressa dalla Camera.

Tuttavia, il beneficio continua ad operare dopo il 31 dicembre 2003 – e naturalmente fino al compimento del requisito anagrafico di cui al successivo comma 2 – con riferimento ai trattamenti già liquidati.

I commi 2 e 3 specificano che la quota di trattamento relativa ai contributi in esame è attribuita fino al compimento dell'età pensionabile nell'ordinamento elvetico e che, dal mese successivo a tale evento, l'importo è ricalcolato secondo il principio suddetto di totalizzazione, cioè, in base ai soli contributi versati in Italia.

L'articolo 3-*bis* è stato inserito dalla Camera dei deputati. Esso reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo –, relativa alla disciplina di un divieto di ricorso a contratti di lavoro a termine. Il divieto in questione – posto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – concerne le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una ri-

duzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine. La norma interpretativa chiarisce che sono escluse dal divieto le ipotesi di contratti di solidarietà« stipulati dalle imprese che non siano: industriali; appaltatrici – presso imprese industriali – di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

In conclusione, il relatore ricorda che la Camera dei deputati ha operato una riformulazione meramente formale dell'articolo 4, recante le disposizioni di copertura finanziaria, ad eccezione del profilo relativo all'indicazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2.

La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di abbinare al disegno di legge n. 1562 i disegni di legge n. 1249 e 1314.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1562, che si intende adottato quindi come testo base, sia fissato per martedì 16 luglio alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MONTAGNINO dà atto al relatore di aver rappresentato compiutamente i contenuti del decreto-legge n. 108, per il quale è indiscutibile la sussistenza del requisito della necessità ed urgenza, trattandosi di misure volte al sostegno del reddito di lavoratori di settori produttivi in crisi. Osserva tuttavia che la formulazione dell'articolo 1, relativamente ai lavoratori del settore petrolifero e petrolchimico, appare insoddisfacente e suscettibile di aggravare i problemi che invece vorrebbe risolvere. Come è noto, le difficoltà nelle aree interessate dall'articolo 1 derivano dall'indebolimento delle aziende del gruppo ENI a seguito di una caduta delle commesse che non ha mancato di ripercuotersi negativamente anche nella situazione occupazionale dell'indotto. I licenziamenti già intervenuti e quelli che prevedibilmente interverranno pongono dunque il problema di garantire un impegno dell'ENI affinché i problemi della produzione siano affrontati congiuntamente ai problemi di carattere sociale derivanti dalla crisi del settore. In tale prospettiva, occorre tenere presente che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione recupera una disposizione già inserita in un precedente provvedimento legislativo del maggio 2001, dal quale è derivato un decreto ministeriale che riconosceva un biennio di cassa integrazione guadagni straordinaria a lavoratori in precedenza non destinatari di tale beneficio, mentre nessun intervento era previsto per quel che concerne la mobilità. Ad un anno di distanza, la situazione, soprattutto nell'area di Gela, si è profondamente modificata e la proroga per trentasei mesi dei trattamenti già in essere, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 108, esclude dalle misure di sostegno del reddito un numero

rilevante di lavoratori, per cui un intervento urgente concepito per ridurre la tensione sociale rischia di fallire, perché la platea dei beneficiari è troppo limitata.

Occorre poi considerare che, per aziende in crisi che in molti casi non sono riuscite a corrispondere le anticipazioni della cassa integrazione, il comma 3 dell'articolo 1 prevede un obbligo di versamento superiore a quello previsto dalla legge n. 223 del 1991: sussiste pertanto la concreta possibilità che le aziende interessate non siano in grado di sostenere le spese previste dal decreto-legge all'esame.

Nel corso della discussione alla Camera dei deputati – prosegue il senatore Montagnino – la Commissione lavoro pubblico e privato ha accolto un emendamento, sostenuto sia dai Gruppi politici di maggioranza sia dai Gruppi politici dell'opposizione, riguardante i lavoratori delle aziende del settore del gas. Tale emendamento non è stato poi accolto dall'Assemblea di Montecitorio. Si tratta di una misura importante che il Senato dovrebbe ripristinare.

In conclusione, il senatore Montagnino si riserva di presentare specifici emendamenti sulle questioni sollevate nel corso del suo intervento.

Con riferimento alle proposte relative all'adozione di misure a favore dei lavoratori delle aziende del settore del gas, il PRESIDENTE osserva che, ove i tempi di conversione del decreto-legge in titolo si rivelassero incompatibili con un ulteriore esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, si potrebbe ipotizzare, su tale questione, la presentazione di un ordine del giorno sul quale potrebbero convergere sia i Gruppi politici di maggioranza sia quelli dell'opposizione.

Il senatore PIZZINATO, nell'esprimere apprezzamento per la puntuale e ampia relazione svolta dal senatore Vanzo, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 108 riguarda la posizione previdenziale dei circa 130 mila lavoratori italiani, transfrontalieri o emigrati, che lavorano in Svizzera e che, a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea non potranno ottenere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, in attesa della maturazione del requisito anagrafico e contributivo per il conseguimento dei trattamenti di anzianità o di vecchiaia, come era invece previsto dai precedenti accordi tra l'Italia e la Confederazione elvetica. I rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero e delle organizzazioni sindacali italiane ed elvetiche hanno da tempo sollevato il problema, indicando in circa 25 mila cittadini la platea potenzialmente interessata al trasferimento dei contributi. A fronte di tale problema, il testo dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, che peraltro deve essere letto in parallelo ai disegni di legge n. 1249 e 1314, appare insoddisfacente soprattutto per due profili: in primo luogo, il comma 1 fa riferimento ai cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, laddove sarebbe preferibile parlare di cessazione di attività; in secondo luogo, il limite temporale posto allo stesso comma 1 dell'articolo 3 appare insuffi-

ciente, e dovrebbe essere portato al 31 dicembre 2007, come previsto dai citati disegni di legge n. 1249 e n. 1314. Su tali questioni, il senatore Pizzinato si riserva di presentare specifici emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare la fondatezza delle questioni sollevate dall'intervento del senatore Pizzinato, fa presente che la possibilità di introdurre modifiche al testo del decreto-legge in titolo deve essere valutata in modo realistico, alla luce dell'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione.

Riservandosi di approfondire la questione posta dal senatore Pizzinato, eventualmente in sede di replica, il relatore VANZO osserva che, ove venisse mantenuto il termine del 31 dicembre 2003, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 108, si potrebbero comunque prevedere successivi interventi legislativi di proroga.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 11 LUGLIO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 luglio 2002, alle ore 15,30, avrà inizio alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**131<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MULAS richiama l'attenzione della Commissione sulla drammatica situazione che sta colpendo la regione Sardegna a causa di numerosi incendi che oltre ad essere causati dalla persistente siccità sono favoriti da una gestione inefficiente degli interventi. In particolare, negli ultimi giorni si è verificato all'interno della regione, nei pressi di Goceano, un incendio di vaste proporzioni che ha distrutto un inestimabile patrimonio boschivo. A fronte di tale emergenza, dunque, il Governo dovrebbe fare in modo di organizzare ed attivare interventi mirati, volti a conseguire risultati ottimali nella lotta contro gli incendi boschivi. In tal senso, sarebbe opportuno che il Ministro dell'ambiente riferisca in Commissione su questi argomenti.

Il senatore MANFREDI osserva che la lotta agli incendi boschivi è un argomento che è sempre stato di attualità, ma che, nonostante le lamentele generalizzate, non è mai stato affrontato adeguatamente, soprattutto sotto il profilo legislativo. Infatti, bisogna tener conto che su questa materia il quadro delle responsabilità e delle competenze non è ancora ben definito, anche se negli ultimi anni vi è stato uno spostamento di competenze a favore delle regioni, mantenendo lo Stato soltanto la gestione della flotta aerea pesante. Anche per questa ragione, nella scorsa legislatura si è opposto all'approvazione della legge sugli incendi boschivi, in quanto essa operava una distribuzione a pioggia delle attribuzioni in materia, non accompagnata da un sufficiente coordinamento. Occorre, dunque, adottare una filosofia nel contrasto agli incendi boschivi che tenga conto altresì

del ruolo da assegnare al Corpo forestale dello Stato che non sembra disporre delle capacità organizzative necessarie per lo spegnimento degli incendi.

In conclusione, la lotta agli incendi boschivi richiede un duplice provvedimento che, da una parte, preveda di istituire nelle zone e nelle stagioni a rischio una rete permanente di osservazione e di allarme e che, dall'altra, stabilisca che gli interventi per lo spegnimento degli incendi debbono avvenire immediatamente.

Il presidente NOVI, concordando con le valutazioni che sono state avanzate dal senatore Mulas e dal senatore Manfredi, ritiene opportuno che il Governo riferisca su questa materia nella quale si stanno verificando carenze intollerabili. Preannuncia altresì che nei prossimi mesi si potrà valutare l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva su questi argomenti, anche al fine di individuare l'esatto quadro delle responsabilità e delle competenze chiamate in causa nel contrasto agli incendi boschivi.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione (n. 120)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con indicazioni)

Il senatore SCOTTI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che è relativo alla delega legislativa attribuita al Governo dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 443 del 2001, avente ad oggetto la definizione di un quadro normativo volto alla celere realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici. In particolare, lo schema in titolo si muove lungo tre linee direttrici: la prima, mira a stabilire procedure più veloci per le richieste di autorizzazioni emesse dagli enti locali, fissando tempi certi; la seconda, modifica la disciplina della conferenza dei servizi con una chiara individuazione del responsabile del procedimento; la terza, riguarda invece le procedure inerenti la pubblica utilità dell'opera e la sua indifferibilità ed urgenza. Uno dei motivi portanti che ha indotto il Governo a predisporre tale schema è quello relativo al decollo del sistema UMTS che, come tutti i sistemi di telefonia locale mobile, richiede una capillare diffusione sul territorio. In tale settore si sono registrati infatti notevoli ritardi che rischiano di gettare in una grave crisi economica ed occupazionale le ditte assegnatarie della relativa licenza.

Entrando nel merito dello schema del decreto legislativo, composto da 13 articoli, evidenzia in particolare le disposizioni concernenti la conferenza dei servizi, e le procedure riguardanti la domanda di autorizzazione. Peraltro, non va trascurato che uno degli obiettivi è quello di assicurare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni in coerenza con la tutela dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento ai limiti di emissione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità ri-

guardanti le emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge n. 36 del 2001. In tal senso appare assai pertinente la necessità di consolidare il quadro normativo omogeneo nazionale per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche. Con riferimento poi al procedimento autorizzatorio, disciplinato dall'articolo 4, sarebbe opportuno valutare la possibilità che per impianti con potenza in antenna fino a 20 Watt sia sufficiente anche la denuncia di inizio di attività. La filosofia di questa proposta è quella di creare meno siti più controllabili piuttosto che una miriade di siti poco potenti ed inoltre essa avrebbe il vantaggio di venire incontro alle esigenze tecniche che riguardano il decollo del sistema UMTS che presenta una velocità triplicata rispetto al sistema GSM. Peraltro il sistema UMTS oltre a prevedere una potenza di antenna che è la metà rispetto a quella del GSM si caratterizza anche per il cosiddetto respiro di cella: infatti, mentre nel sistema GSM la potenza è fissa, nel sistema UMTS l'antenna ha una potenza variabile a seconda del traffico e ciò può avere delle ripercussioni favorevoli anche sui livelli di inquinamento.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE evidenzia in particolare due aspetti positivi dello schema in esame: in primo luogo, appare condivisibile l'esatta individuazione del responsabile del procedimento quale referente e garante posto a presidio di procedure che, pur volte all'accelerazione, debbono comunque rimanere rispettose delle esigenze di tutela ambientale e della salute. In secondo luogo, con riferimento ai limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, dopo aver ricordato che si sono creati ingiustificati allarmismi, sarebbe interessante apprendere dal Governo a che punto è l'*iter* relativo ai decreti attuativi previsti dalla legge n. 36 del 2001 e l'esito dei lavori della Commissione di esperti che è stata costituita in ordine a questo argomento.

Il senatore RIZZI, congratulandosi con il relatore per lo sforzo di sintesi compiuto in una materia molto complessa, dichiara di condividere le analisi e le valutazioni che sono state formulate nella relazione.

Il senatore BERGAMO, pur condividendo l'obiettivo del Governo di accelerare le procedure autorizzatorie soprattutto nell'intento di far decollare il sistema UMTS, non può non avanzare dubbi e riserve in merito ad alcune disposizioni dello schema in esame, a cominciare dalle limitazioni legali alla proprietà privata che non sembrano essere propriamente giustificate in relazione ai servizi di telecomunicazione. Inoltre, sebbene non abbia obiezioni alla proposta avanzata dal relatore di estendere la denuncia di inizio di attività, richiama la necessità di imporre ai comuni un piano obbligatorio delle antenne al fine di evitare una indiscriminata collocazione delle stesse. Infine, manifesta anche qualche perplessità sulla disposizione relativa al superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi nella quale dovrebbe essere maggiormente considerato il parere del

rappresentante dell'ASL competente. Per tutte queste ragioni preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di conferire mandato al relatore di redigere osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario BALDINI intervenendo in replica, precisa che lo schema in titolo ha ad oggetto l'accelerazione delle procedure autorizzatorie per le infrastrutture riguardanti le reti di telecomunicazioni e non anche il problema dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, sui quali, in attesa dei relativi decreti attuativi di cui alla legge n. 36 del 2001, non si può che rassicurare la popolazione, a fronte degli ingiustificati allarmismi che si sono diffusi nel recente passato. Pertanto, l'obiettivo prioritario del provvedimento è quello di accelerare le procedure, facendo sì che le aziende titolari di licenze superino le difficoltà che stanno incontrando nelle diverse zone del Paese; tale sforzo si rende necessario non solo perché tali aziende rischiano altrimenti di entrare in una grave crisi economica ma soprattutto perché si eviterebbero ricadute negative anche sotto il profilo occupazionale. Inoltre, in sede di osservazioni, sarebbe opportuno avanzare la possibilità di una riduzione complessiva dei siti e delle installazioni nel rispetto dei motivi di tutela ambientale e paesaggistica.

Dopo che è stato accertato il prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di dare mandato al relatore di redigere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo, corredate con le indicazioni scaturite dal dibattito e dalla replica.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **132<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

NOVI

*indi del Vice Presidente*

MULAS

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario per l'emergenza idrica per la regione Puglia, dottor Raffaele Fitto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Puglia**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 4 luglio scorso.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il Presidente della regione Puglia che ha accolto l'invito a partecipare ai lavori dell'indagine conoscitiva in titolo, fa presente che la regione Puglia sta attraversando un particolare momento di sviluppo economico, riuscendo a conciliare le esigenze sia del settore agricolo che del settore dell'industria leggera. Tuttavia, la Puglia risulta ancora attanagliata da una grave crisi idrica che non è stata risolta neppure dalla presenza di uno degli acquedotti più importanti d'Europa che, però negli ultimi anni, non ha ricevuto la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il presidente FITTO ricorda che la gestione commissariale dura in Puglia dal 1994 e che in tale arco di tempo vi sono stati numerosi cambi nella direzione della stessa tra prefetti e presidenti di regione; tale situazione ha creato delle difficoltà, anche perché la gestione commissariale non si è rivelata idonea a proporre soluzioni di ampio respiro programmatico, quale invece il problema dell'approvvigionamento idrico richiede. Anche per superare le incertezze del passato, l'attuale gestione commissariale intende operare su diversi livelli di intervento, a cominciare dal problema della depurazione e dal riutilizzo delle acque reflue fino all'approfondimento delle questioni lasciate aperte dalla «legge Galli», la quale ha trovato ostacoli soprattutto nella fase attuativa, nonostante l'unico accordo di programma finora realizzato sia proprio quello tra le regioni Puglia e Basilicata. Sempre in tema di approvvigionamento idrico si sta valutando l'opportunità dell'uso dei dissalatori, mentre per quanto concerne il riutilizzo delle acque reflue è stato operato un censimento degli impianti di affinamento anche al fine di programmare i necessari interventi di manu-

tenzione. Soprattutto gli strumenti di pianificazione rappresentano i mezzi attraverso i quali l'emergenza idrica può essere efficacemente contrastata: a tale riguardo, oltre al programma stralcio, sono in corso di approvazione l'aggiornamento del bilancio idrico e del piano regolatore generale sugli acquedotti, nonché la definizione del piano d'ambito al fine di adoperare le risorse residue del programma operativo regionale. In ogni caso, l'approvazione definitiva entro la fine di quest'anno degli strumenti programmatici ricordati potrebbe consentire il superamento della fase di gestione straordinaria, nella concreta attesa, quindi, di poter tornare al regime ordinario.

Altri aspetti che sono oggetto di valutazione riguardano l'utilizzo dei pozzi per i quali è stato programmato il monitoraggio e la situazione di sofferenza che sta vivendo il comparto agricolo, anche in considerazione del fatto che nella utilizzazione dell'acqua si è costretti a seguire criteri rigidi che prevedono la priorità dell'uso per l'acqua potabile e in successione dell'uso della stessa per fini agricoli e per fini industriali.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver fatto presente che l'attuale Commissario straordinario per l'emergenza idrica si è dovuto confrontare con un'eredità pesante, coglie l'occasione per avanzare talune richieste di chiarimento, a partire dallo sforzo di programmazione che è necessario compiere per contrastare tali problemi. Al riguardo, oltre all'ente acquedotto pugliese i cui vertici sono stati nominati da poco, un ruolo importante potrebbe essere ricoperto dall'ente di irrigazione e dagli enti di bonifica sui quali sarebbe interessante sapere l'opinione del presidente Fitto, soprattutto in ordine al contributo che tali enti possono dare nel sistema di contrasto all'emergenza idrica.

Ulteriori chiarimenti potrebbero essere forniti anche per quanto concerne la situazione di crisi che riguarda gli agricoltori, eventualmente indicando se la regione Puglia ipotizza la concessione di provvidenze, nonché la situazione relativa al quadro complessivo delle risorse finanziarie, soprattutto di quelle disponibili. Inoltre, sarebbe utile sapere a che punto è l'accordo di programma con la regione Molise che riveste un'importanza particolare per la parte settentrionale della Puglia, mentre un approfondimento appare necessario anche per quanto concerne l'uso dei dissalatori: su questo aspetto, ricorda la situazione della città di Brindisi dove è stato realizzato un impianto che però non è mai entrato in funzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver ricordato preliminarmente che il problema dell'emergenza idrica esige anche una campagna di sensibilizzazione presso la popolazione al fine di creare una cultura dell'acqua, chiede al presidente Fitto se nella regione Puglia sono frequenti casi di prelievi abusivi con conseguenti manomissioni delle condotte, nonché di riferire sull'ipotesi di un censimento dei pozzi. Un'adeguata riflessione, inoltre, sembra meritare la fase attuativa della «legge Galli», soprattutto in riferimento ai distretti di bacino, mentre per quel che attiene alla gestione commissariale si auspica che tale sistema risulti

essere transitorio. Altri chiarimenti potrebbero avere ad oggetto gli interventi che si intende attivare per scongiurare la crisi che ha colpito la produzione ortofrutticola, legata all'uso restrittivo dell'acqua.

Infine, nella precedente audizione del Presidente della regione Basilicata sembra che siano emersi dei malumori da parte degli agricoltori lucani che non tollererebbero che le risorse idriche della propria regione siano destinate ad alimentare villaggi turistici della Puglia, anziché i propri campi.

Il senatore MANFREDI osserva che la soluzione dell'emergenza idrica richiede un quadro complessivo di azioni all'interno del quale uno spazio importante dovrebbe essere assegnato alla ricerca di fonti alternative come i dissalatori. In relazione a quest'ultimo aspetto, al di là delle sperimentazioni che si stanno attuando, occorrerebbe un approfondimento per valutare se tale soluzione può avere un ambito di applicazione generalizzato.

Il presidente NOVI, con riferimento alla situazione degli invasi, chiede al presidente Fitto se nella regione Puglia, come in altre regioni, si stanno verificando problemi di interrimento delle strutture.

Il senatore COSTA ritiene che la gestione commissariale debba durare per tutto il tempo necessario per risolvere i problemi della carenza idrica, mentre osserva che in relazione alla depurazione delle acque appare condivisibile la soluzione di attivare o adeguare gli impianti esistenti. Sul problema generale della dispersione delle risorse idriche ritiene invece che sia necessaria una legge speciale per il restauro della rete.

Il presidente FITTO, rispondendo ai quesiti dei senatori intervenuti, fa presente che la gestione commissariale si sta rivelando faticosa, anche se grazie ad essa sono stati già adottati degli interventi positivi, fermo restando che appare del tutto ragionevole l'idea di una maggiore sensibilizzazione presso l'opinione pubblica dell'uso dell'acqua, a cominciare dal consumo quotidiano. In ogni caso, il problema della carenza idrica è risolvibile solo in tempi medio-lunghi e con interventi strutturali che negli ultimi decenni sono mancati. Nel frattempo quindi le emergenze si sono accavallate e hanno imposto l'adozione di criteri restrittivi nell'uso dell'acqua che sta diventando un bene sempre più primario. Con riferimento poi ad alcune delle tematiche toccate negli interventi dei senatori, ricorda che lo strumento dell'accordo di programma, sebbene efficace, deve essere accompagnato dai progetti e che non esistono sostanziali dissapori nella gestione delle risorse idriche con le regioni confinanti.

Dopo aver fatto presente che per combattere la piaga dei prelievi d'acqua abusivi si stanno studiando particolari ipotesi sanzionatorie, evidenzia che per l'uso dei dissalatori si devono prima valutare i tempi e soprattutto i costi energetici legati all'attivazione di questi impianti anche se sembra da escludersi l'utilizzo dell'impianto esistente a Brindisi; in ordine

all'acquedotto pugliese bisognerebbe chiarire la presenza nel bilancio di crediti la cui esigibilità è tutta da dimostrare; inoltre, i consorzi di bonifica stanno incontrando delle difficoltà e, pertanto, si sta pensando di proporre una riforma per superare le difficoltà organizzative e gestionali di tali enti. In relazione al tema delle risorse ciò che preoccupa non è tanto la mancanza delle stesse quanto la difficoltà nell'utilizzare quelle disponibili: infatti, l'accordo di programma prevede risorse sia statali che regionali, mentre nello stesso programma operativo regionale risultano disponibili 700 miliardi di lire. D'altro canto, l'esame del quadro finanziario deve tener conto di un dato ineliminabile: l'acqua in futuro rappresenterà una risorsa non più disponibile gratuitamente e, pertanto, occorre aver ben presente i possibili canali di finanziamento rappresentati oltre che dalle risorse comunitarie e da quelle stanziare con le delibere CIPE anche dalle tariffe che negli ultimi tempi hanno subito un rialzo. In conclusione, solo un intervento complessivo e finalmente pianificato sull'emergenza idrica potrà essere in grado di conseguire risultati ottimali, fortemente attesi dalla regione Puglia il cui tasso di sviluppo non può risultare condizionato dalla crisi idrica anche perché essa rischia di ripercuotersi non solo sui comparti più importanti ma anche sulla capacità competitiva della stessa regione.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il presidente Fitto che ha messo in luce come il problema della carenza idrica sia strettamente connesso a questioni di ordine economico oltre che ambientale, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA propone di invertire l'ordine del giorno, prendendo dapprima in esame il parere richiesto dalle Commissioni Esteri e Difesa sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo quadro in titolo. Non essendovi osservazioni in merito il presidente Pianetta invita il relatore Forlani a svolgere la relazione.

Il relatore FORLANI sottolinea come l'Accordo in titolo sia stato raggiunto tra l'Italia e altri cinque paesi dell'Unione europea in ragione delle più recenti trasformazioni dell'industria degli armamenti e delle mutate esigenze di impiego delle forze armate. Sul piano dell'aggiornamento delle industrie belliche è stata avvertita la necessità di favorire concentrazioni e sinergie che mettano gli impianti nelle condizioni di fronteggiare la concorrenza straniera. Per altro verso si è rilevato come l'impiego delle forze armate da parte dei paesi occidentali sia ormai sempre più destinato ad operazioni di pace, e richieda duttilità e rapidità di intervento. Il coordinamento sempre più stretto delle politiche estera e difesa da parte dei paesi dell'Unione europea, peraltro, ha reso indispensabile individuare forme di coordinamento e di consultazione reciproca nel campo della ri-

cerca, dello sviluppo tecnologico e dell'approvvigionamento di materiale bellico. La firma dell'Accordo ha inoltre reso inevitabile un aggiornamento anche della legge n. 185 del 1990 ed in questo senso si muove il disegno di legge rispetto al quale la Commissione si accinge a formulare un parere. Il relatore Forlani illustra quindi l'articolato del disegno di legge soffermandosi in particolare sull'articolo 3 che, riprendendo il «Codice di Condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi» del 1998, vieta l'esportazione e il transito di materiali di armamento verso i Paesi nei confronti dei quali è stato dichiarato l'embargo delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, prevedendo al contempo la specificità della gravità per le violazioni dei diritti dell'uomo. Nel merito il relatore Forlani sottolinea come sia del tutto evidente che non esistono violazioni «gravi» o «meno gravi» dal momento che la lesione di diritti fondamentali deve essere considerato comunque un fatto gravissimo.

La senatrice DE ZULUETA, considerata la contestuale convocazione di altre Commissioni permanenti, delle quali fanno parte i senatori presenti, propone di rinviare la discussione relativa al parere in oggetto alla seduta successiva.

Il presidente PIANETTA, rilevato che non vi sono obiezioni alla proposta della senatrice De Zulueta, invita il relatore ad illustrare il parere, preannunciando che la discussione avrà luogo nella seduta successiva.

Il relatore FORLANI illustra quindi lo schema di parere. Mette in rilievo come, a suo avviso, la Commissione dovrebbe dare parere favorevole facendo osservazioni che si riferiscano al fatto che qualsiasi violazione dei diritti umani deve essere considerato un atto grave.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *MATERIA DI COMPETENZA*

**(Doc. XII, n. 147) Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PIANETTA, rilevata l'assenza della relatrice Toia, propone di rinviare il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta. Non essendovi, in merito, osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un ampio dibattito, in cui intervengono il senatore GIULIANO, l'onorevole GAMBA, il senatore BRUTTI, l'onorevole CICCHITTO, l'onorevole CALDAROLA, il senatore MALENTACCHI ed il senatore SUDANO.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria Amoruso

*La seduta inizia alle ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa**

**Audizione del professore Gian Maria FARA, presidente dell'IPSEMA, e della dottoressa Maria Clotilde CALAMITA, direttore generale dell'IPSEMA**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del professore Gian Maria FARA, presidente dell'IPSEMA, e della dottoressa Maria Clotilde CALAMITA, direttore generale dell'istituto.

Il professore Gian Maria FARA, *presidente dell'IPSEMA*, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) e Tiziano TREU (Mar-DL-U).

Rispondono il professore Gian Maria FARA, *presidente dell'IPSEMA*, e la dottoressa Maria Clotilde CALAMITA, *direttore generale dell'IPSEMA*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 9,25.*

**Audizione del presidente dell'IPOST, dottor Giovanni IALONGO, e del direttore vicario, dottor Mario DI BERNARDO**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione, dottor Giovanni IALONGO, presidente dell'IPOST, e del dottor Mario DI BERNARDO, direttore vicario dell'IPOST. Avverte che è presente altresì, il dottor Gennaro SCALA, segretario del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Il dottor Giovanni IALONGO, *presidente dell'IPOST*, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Sabatino ARACU (FI) e Lino DUILIO (MARGH-U), e il presidente Francesco Maria AMORUSO.

Risponde il dottor Giovanni IALONGO, *presidente dell'IPOST*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Alberto di LUCA

*Interviene il direttore dell'Unità nazionale Europol, generale Antonio Gagliardo.*

*La seduta inizia alle ore 12,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol: audizione del direttore dell'Unità nazionale Europol, generale Antonio Gagliardo**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del generale Antonio Gagliardo, direttore dell'Unità nazionale Europol.

Il direttore dell'Unità nazionale Europol, generale Antonio GAGLIARDO, illustra sinteticamente una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che il testo della relazione predisposta dal generale Antonio Gagliardo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Pietro TIDEI (DS-U), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il senatore Pasquale NESSA (FI).

Il direttore dell'Unità nazionale Europol, generale Antonio GAGLIARDO, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il generale Antonio Gagliardo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sulle linee evolutive del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria**

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, illustra il documento riassuntivo del dibattito svolto nel corso delle comunicazioni rese nella seduta del 2 luglio 2002, secondo le osservazioni espresse dai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, avverte che le indicazioni espresse nel documento riassuntivo testè illustrato, e su cui ha concordato la Commissione, potranno confluire nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, in corso di svolgimento.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) esprime soddisfazione per le considerazioni espresse nel documento riassuntivo, che riflettono gli orientamenti di tutta la Commissione.

Il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U) si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore Gerardo LABELLARTE (MISTO-SDI) concorda con il giudizio positivo espresso dai colleghi per il buon lavoro svolto dalla Commissione in questa prima fase dei lavori.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

ALLEGATO

## **Comunicazioni del presidente sulle linee evolutive della gestione dell'anagrafe tributaria**

### DOCUMENTO RIASSUNTIVO DEL DIBATTITO

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ritenuto e considerato che:

nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, deliberata il 27 febbraio 2002, sono state verificate, in primo luogo, le condizioni di sussistenza della convenzione esistente tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di gestione dell'anagrafe tributaria, SO.GE.I. S.p.A.;

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione dei rappresentanti del Governo, dei rappresentanti della FINSIEL S.p.A. e della SO.GE.I. S.p.A., di quelli delle organizzazioni sindacali e del mondo delle autonomie, nonché dallo svolgimento di una missione effettuata presso la sede della SO.GE.I. S.p.A., esaminate le prospettive di cessione della SO.GE.I. S.p.A. allo Stato in vista della scadenza della proroga tecnica della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SO.GE.I. S.p.A., è emersa l'opportunità di ricondurre sotto il controllo pubblico la gestione dell'anagrafe tributaria;

nel corso della seduta del 10 aprile 2002, nell'ambito dell'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professor Mario Baldassarri, sono emerse tre ipotesi per la definizione del rapporto tra il Governo e la SO.GE.I., ed in particolare: *a)* l'acquisizione da parte dello Stato del 100 per cento del pacchetto azionario della SO.GE.I.; *b)* l'indizione di una gara europea per l'affidamento del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria; *c)* una partecipazione qualificata nel pacchetto azionario della SO.GE.I., da parte dello Stato, con l'affidamento di una partecipazione minoritaria ad un partner tecnologico, in grado di garantire il mantenimento nel tempo di un adeguato livello di innovazione nelle tecnologie ed una forte operatività nella gestione;

nel corso della seduta del 25 giugno scorso, durante l'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professor Mario Baldassarri, è emersa in modo più evidente l'opzione del Governo per l'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato;

l'orientamento espresso dalla Commissione nel corso delle varie audizioni, è stato quello di portare la gestione dell'anagrafe tributaria sotto il diretto controllo pubblico;

ad identica conclusione era pervenuta la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, costituita nella XIII legislatura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (documento XVII-bis n. 3, XIII legislatura), che aveva anch'essa evidenziato l'opportunità di ricondurre la società concessionaria del servizio di anagrafe tributaria sotto il controllo – totale o parziale – del Ministero dell'economia e delle finanze, sì da consentire a quest'ultimo di esercitare un appropriato ruolo propositivo e di indirizzo;

appare conclusa la fase delle trattative tra Ministero dell'economia e delle finanze e la FINSIEL S.p.A., con l'acquisizione da parte dello Stato del 100 per cento di SO.GE.I. S.p.A., come comunicato nel corso dell'audizione del 9 luglio 2002 dal dottor Giorgio Tino, Capo dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche sulla scorta del dibattito svoltosi sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 2 luglio 2002, nonchè alla luce dell'annunciata acquisizione della SO.GE.I. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, appare opportuno fissare conclusivamente gli orientamenti emersi che potranno confluire nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento e che potranno rappresentare, altresì, utili elementi di indirizzo per il Governo al fine della definizione del futuro ruolo della SO.GE.I. S.p.A. nella gestione dell'anagrafe tributaria.

Ai fini anzidetti, quindi:

a) appare prioritario, innanzitutto, il riconoscimento della gestione della banca dati dell'anagrafe tributaria quale compito essenziale e diretto dello Stato;

b) si riconosce a SO.GE.I. S.p.A. una competenza ed una professionalità rilevante, acquisita nel corso degli anni, che potrà costituire un patrimonio importante per lo Stato, in particolare per quanto riguarda i criteri tecnico-operativi adottati, nonchè l'assetto organizzativo definito. In tal senso, infatti, la tecnologia informatica assume per l'amministrazione fiscale un'importanza determinante, per favorire il miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati, quali la funzionalità della struttura di gestione delle entrate; lo sviluppo del rapporto telematico con il contribuente; la gestione completa dell'iter di lavorazione delle dichiarazioni fiscali; la realizzazione di strumenti per la lotta all'evasione; la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione del gettito conseguente a provvedimenti di natura fiscale e contributiva; la valorizzazione dei dati catastali a supporto dei professionisti, dei comuni, dei liberi professionisti, degli uffici del territorio; l'aggiornamento del sistema cartografico nazionale; la registrazione in via telematica degli atti di compravendita immobiliare; la presentazione telematica delle dichiarazioni relative a beni importati o esportati; la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato;

c) in ragione delle suesposte considerazioni, appare condivisibile, quindi, il ritorno sotto il controllo pubblico della SO.GE.I., soggetto preposto al ruolo di partner tecnologico, sì da garantire che il *management* della società sia impegnato esclusivamente a perseguire interessi diffusi,

pur nella autonomia di rivolgersi al mercato, nel rispetto della normativa comunitaria, per lo svolgimento di quelle attività che non hanno caratteristiche di riservatezza connesse alla gestione di dati sensibili per lo Stato. Si tratta di una soluzione in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dall'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, secondo il quale il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;

*d)* è ragionevole prevedere un ruolo della SO.GE.I. quale società di servizio per le autonomie locali, in particolare per quanto riguarda i comuni e le regioni, anche secondo le indicazioni espresse dai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nel corso delle audizioni svolte;

*e)* appare doveroso che il Parlamento sia messo in grado di esercitare il proprio potere di indirizzo e vigilanza anche mediante un adeguato collegamento informatico che consenta l'utilizzo di dati statistici, anche in considerazione del fatto che l'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato potrebbe comportarne un'utilizzazione più complessa non solo da parte del Ministero, ma anche di milioni di contribuenti ed intermediari, quali associazioni di categoria, professionisti, centri di assistenza fiscale, e degli enti locali in vista dell'attuazione di un sistema di federalismo fiscale;

*f)* appare necessario facilitare l'accesso ai dati statistici, ai fini di ricerca, da parte di singoli studiosi, università, centri di ricerca, e dalle associazioni di categoria, dei collegi ed ordini professionali;

*g)* appare opportuno, inoltre, definire idonee forme di controllo sull'uso dei dati riservati concernenti i cittadini, il patrimonio nazionale, le strutture e gli elementi significativi di ogni azienda, che per loro natura presentano profili di delicatezza, anche mediante una più incisiva e chiara definizione del ruolo degli organi parlamentari di indirizzo e controllo;

*h)* risulta opportuno, altresì, valutare i tempi, le modalità, i costi dell'intero progetto industriale di acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato, oltre che le garanzie per il personale, nonché la possibilità per il Parlamento di essere chiamato a pronunciarsi sulle nomine dei nuovi vertici della SO.GE.I.;

*i)* in relazione alle nuove modalità di gestione dell'anagrafe tributaria è prioritaria la definizione di un ruolo più incisivo delle funzioni di controllo della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria in modo più definito rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1976, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 27 novembre 1982, n. 873,

nonchè dalle successive disposizioni. Appare opportuno, quindi, che il Parlamento assuma idonee iniziative, anche di carattere legislativo, che consentano di potenziare il ruolo della Commissione, valorizzandone le funzioni di vigilanza, sia sotto l'aspetto del controllo che di quello dell'indirizzo, anche in relazione ai nuovi servizi che il soggetto gestore dell'anagrafe tributaria potrà rendere agli enti locali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo TRANTINO

*La seduta inizia alle ore 13.*

*COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE*

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto ai colleghi riservandosi nella prossima seduta di svolgere un intervento più ampio e meno formale, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Si procederà quindi alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari**

Enzo TRANTINO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti . . . . . 30

Hanno riportato voti:

Enrico Nan . . . . . 16

Guido Calvi . . . . . 10

Schede bianche . . . . . 2

Schede nulle . . . . . 2

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Enrico Nan ed il senatore Guido Calvi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti . . . . . 30

Hanno riportato voti:

Cesare Rizzi . . . . . 17

Giuseppe Detomas . . . . . 10

Schede bianche . . . . . 3

Proclama eletti segretari i deputati Cesare Rizzi e Giuseppe Detomas.

Invita i colleghi eletti a partecipare ad una riunione dell'ufficio di presidenza, che convoca al termine della seduta della Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,05.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

73<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici**

(Parere su emendamenti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnala l'esigenza di invitare la Commissione di merito a verificare la conformità degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7 e 1.0.1 con gli articoli 117, comma secondo, e 119 della Costituzione, precisando le norme che costituiscono principi fondamentali, come le disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e quelle inerenti a materie di competenza statale esclusiva quali, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, quelle attinenti al sistema contabile e tributario dello Stato e alla perequazione delle risorse finanziarie.

Osserva inoltre che l'emendamento 1.13 reca un improprio riferimento a disposizioni sul «relatore di maggioranza in Parlamento» da inserire al comma 2 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione sulle proposte del Presidente relatore.

**(1357) ZANOLETTI.** – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso attenga a profili di competenza concorrente dello Stato quali, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, l'alimentazione, intervenendo tuttavia anche su aspetti di primaria competenza regionale, come l'agricoltura. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole condizionato alla soppressione delle disposizioni che insistono su materie che non appaiono rientrare nella sfera di competenza statale come l'articolo 1, comma 3, lettera c), sulle attestazioni regionali delle tartufaie, comma 6, lettera b), sul numero dei cani da utilizzare per la ricerca dei tartufi, e comma 7, concernente tra l'altro il calendario della raccolta delle varie specie di tartufo.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato nei termini proposti.

**(1563) Modifica all'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante delega al Governo in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di lavori socialmente utili,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FALCIER la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**38<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite:*

**(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari:** parere parte favorevole, parte contrario e parte favorevole condizionato su emendamenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**94<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio, fatto proprio**

***dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento***

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti nel comune di Caravaggio. Per quanto di competenza, occorre valutare l'opportunità di configurare la clausola di copertura, di cui all'articolo 3, quale limite massimo di spesa.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario VEGAS e su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «valutato in» vengano sostituite con le altre: «pari a».

***(1524) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

***(1525) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**(1436) *Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana***

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI osserva che si tratta del disegno di legge per la tutela della bufala mediterranea italiana. Per quanto di competenza, il provvedimento dispone l'erogazione di un contributo da parte dello Stato, definito come tetto massimo di spesa, finalizzato – come specificato nella relazione tecnica - alla predisposizione e l'eventuale avvio di piani straordinari di profilassi da parte delle regioni. Queste ultime hanno facoltà di predisporre tali piani, restando i relativi costi interamente a loro carico. Occorre acquisire maggiori informazioni circa gli effetti del comma 3 dell'articolo 1, che sembra disporre un obbligo che, se non previsto a legislazione vigente, potrebbe comportare maggiori oneri. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti disposizioni.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la selezione genetica, i controlli ad essa funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono già previsti a legislazione vigente (ed in particolare dalla legge n. 30 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni) e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta dello schema di decreto recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale».

Per quanto di competenza, posto che agli oneri relativi all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 2 si provvede «a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140», occorre acquisire conferma in merito alla sussistenza, nel bilancio a legislazione vigente, di appositi stanziamenti allo scopo preordinati. Occorre, infine, acquisire chiarimenti per verificare se gli interventi a favore delle imprese, previsti dallo schema di decreto in esame, non eccedano i limiti massimi di spesa allo scopo autorizzati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 140 del 1999.

Il sottosegretario VEGAS conferma la sussistenza in bilancio di appositi stanziamenti preordinati al finanziamento degli oneri connessi al citato Comitato, assicurando, altresì, che gli interventi, indicati dal relatore, non eccedono gli stanziamenti previsti dal comma 5 dell'articolo 2 della legge citata.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2002

**31<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1050) MARINI ed altri.** – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1259) COSSIGA.** – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(1287) PALOMBO.** – *Istituzione della Forza di Completamento:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(58) EUFEMI ed altri.** – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica:* rinvio dell'emissione del parere;

**(112) TOMASSINI.** – *Norme in materia di procreazione assistita:* rinvio dell'emissione del parere;

**(197) ASCIUTTI.** – *Tutela degli embrioni:* rinvio dell'emissione del parere;

**(282) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita:* rinvio dell'emissione del parere;

**(636) BATTISTI ed altri.** – *Norme per l'accesso alla psicoterapia:* parere favorevole;

(961) **RONCONI.** – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*: rinvio dell'emissione del parere;

(1264) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Norme in tema di procreazione assistita*: rinvio dell'emissione del parere;

(1313) **TREDESE ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*: rinvio dell'emissione del parere;

(1388) **TOMASSINI.** – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999*: rinvio dell'emissione del parere;

(1514) *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro: rinvio dell'emissione del parere;

(1521) **Vittoria FRANCO ed altri.** – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*: rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).
  - MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto (550).
  - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).
- 

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre

1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### **10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### **X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 17,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile:

Audizione di rappresentanti di IntesaBci, Unicredito Italiano, Capitalia-Banca di Roma, San Paolo IMI.

Audizione di rappresentanti di Mediobanca Spa-Banca di credito finanziario.

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Seduta congiunta con la

### **V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 15*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizioni, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII, n. 2*).

Audizione del Ministro delle attività produttive.

---

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (1583) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (1583) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 8,45*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in ma-

teria di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1231).

#### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- 

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 9 e 14*

#### IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
  - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

## III. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IV. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 119).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII, n. 2*).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
  - CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991 (1154).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 9 e 15,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII*, n. 2).
-

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
- e del voto regionale n. 55 ad esso attinente.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Puglia.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 (*Doc. LVII, n. 2*).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 9*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione*).
  - MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1314).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
- BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
- e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.

#### II. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313)
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
  - BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 11 luglio 2002, ore 8,30 e 9,15*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Commissario Straordinario dell'ENPALS, dottoressa Amalia Ghisani, e del Direttore generale, dottor Massimo Antichi.
  - Audizione del Presidente dell'ENAM, dottor Renato D'Angiò, e del Direttore generale, dottor Osvaldo Pagliuca.
-